



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 maggio 2014
(OR. en)**

8033/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0309 (COD)**

**CODEC 868
TELECOM 86
COMPET 186
MI 300
CONSOM 86
PE 198**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 -Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 2-3 aprile 2014)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Pilar del CASTILLO VERA (PPE, ES) ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione contenente 233 emendamenti (emendamenti 1-233) alla proposta di regolamento.

Inoltre, il gruppo politico ALDE ha presentato 3 emendamenti (emendamenti 234-236), il gruppo politico S&D, insieme ai gruppi politici Verts/ALE e GUE/NGL, 8 emendamenti (emendamenti 237-244) e il gruppo politico Verts/ALE 2 emendamenti (emendamenti 245-246).

II. DISCUSSIONE

La relatrice Pilar del CASTILLO VERA (PPE, ES) ha aperto la discussione rilevando che è essenziale sviluppare le condizioni per l'uso dello spettro radio e vitale ottenere una rete internet aperta dal momento che essa dovrebbe rappresentare un motore dell'innovazione.

La relatrice ha espresso la sua preferenza per un internet priva di interferenze e le discriminazioni ritenendo che essa debba offrire opportunità non solo alle imprese ma anche ai creatori, al settore sanitario, al settore dell'istruzione, ai giovani e agli anziani. L'Europa deve assumere la leadership, poiché il potenziale di internet va inteso a lungo termine.

La relatrice ha infine sottolineato la necessità di porre fine alle tariffe di roaming, che sarebbero in contraddizione con la mobilità e il mercato interno, entrambi promossi dall'UE.

Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione, ha identificato in modo netto la questione in termini di abbattere le frontiere e le barriere, incentivare l'economia dell'UE e mostrare a tutti gli europei ciò che l'Europa può fare per loro; ha descritto il mondo digitale come un ecosistema in cui è inutile disporre di un'identificazione elettronica sicura a livello transfrontaliero senza reti transfrontaliere sicure, "possedere un nuovo telefono alla moda se le tariffe di roaming vi costringono a spegnerlo", o disporre di una banda larga fissa veloce senza lo spettro per reti senza fili o se un operatore blocca i siti web. Inoltre, se in passato la comunità era fondata su carbone e sull'acciaio, ora dovrebbe fondarsi sulla connettività e lo spettro.

Sull'apertura e l'innovazione online e sulla neutralità della rete, il commissario Kroes ha riconosciuto che molti membri del Parlamento europeo hanno subito forti pressioni da parte dei lobbisti, ma che al di là delle parole l'innovazione significa la fine di blocchi o strozzature dei servizi nell'internet aperta, sebbene siano necessarie garanzie per i servizi specializzati. Secondo il commissario Kroes, i servizi specializzati non dovrebbero mai rappresentare un'alternativa ad internet, rallentare internet per tutti gli altri, e imporsi agli utenti contro la loro volontà.

La discussione si è poi focalizzata sul superamento degli ostacoli e sulla digitalizzazione dell'Europa, con lo scopo di rendere internet accessibile e alla portata di tutti, sia in quanto bisogno fondamentale che preziosa opportunità. Le tariffe di roaming, la neutralità della rete e la rete internet aperta sono stati al centro della discussione¹.

Intervenendo a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), Marielle Gallo (PPE, FR) e Malcolm Harbour (ECR, UK) hanno espresso la convinzione che si stiano compiendo i primi passi verso il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche. In particolare, la commissione IMCO è stata l'unica responsabile delle riforme in materia di diritti degli utenti. Di conseguenza, è stato espresso grande sostegno al lavoro della relatrice e della commissione IMCO, soprattutto in merito ai miglioramenti apportati ai diritti degli utenti con la modifica della direttiva, anziché attraverso l'adozione di nuovi regolamenti.

Intervenendo a nome della commissione per la cultura e l'istruzione, Petra Kammerevert (S&D, DE), si è espressa con vigore in favore della neutralità della rete e ha chiesto l'adozione di tutti i relativi emendamenti.

Intervenendo a nome della commissione giuridica, Alajos Mészáros (PPE, SK) ha indicato che tale nuove norme rappresentano l'ultima tappa delle principali misure incluse nell'Atto per il mercato unico e, in quanto tali, sono accolte favorevolmente.

Intervenendo a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Jens Rohde (ALDE, DK) ha elogiato la Commissione per aver presentato un pacchetto completo di misure, ma ha sottolineato che qualora non fosse possibile ricavare alcun profitto da internet, essa non sarebbe disponibile all'uso. L'oratore ha dichiarato che il gruppo politico ALDE sosterrrebbe in generale la relazione.

¹ L'emendamento 236, presentato dal gruppo S&D (identico all'emendamento 243 presentato dal gruppo ALDE), insieme ai gruppi politici Verts/ALE e GUE/NGL, riguardava l'ultima questione.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Gunnar Hökmark (PPE, SE) si è detto impressionato dai tentativi di bloccare internet, siano essi opera di Stati o di operatori, rilevando che la discussione a volte ha riguardato il blocco di una serie di servizi da un punto di vista giuridico. Secondo l'oratore, l'importante è che internet sia gratuita, il che non implica la gratuità di tutto ciò che si trova su internet. Un operatore non dovrebbe essere in grado di bloccare o discriminare i servizi su internet dal momento che ciò significherebbe discriminare gli utenti; al contrario, i fornitori di servizi dovrebbero avere l'opportunità di contribuire allo sviluppo di internet. Si tratterebbe, pertanto, di trovare il giusto equilibrio per i servizi specializzati e di essere risoluti sul fatto che tutti i nuovi servizi, siano essi servizi specializzati o servizi continuamente emergenti, dispongano della libertà di internet.

Intervenendo a nome del gruppo S&D, Catherine Trautmann (S&D, FR) ha elogiato il lavoro della relatrice ma ha sottolineato diverse difficoltà. Riguardo alla gestione dello spettro e alle tariffe di roaming, l'oratrice ha appoggiato la relazione ed ha evidenziato l'esistenza di una posizione unanime per i negoziati da svolgere con il Consiglio: da dicembre 2015 non si applicheranno più le tariffe di roaming per le chiamate, gli SMS e i dati.

Riguardo alla neutralità della rete, il membro del Parlamento europeo Catherine Trautmann ha spiegato che il gruppo S&D considera internet un forum pubblico in cui vi sia libertà di scelta senza discriminazioni, restrizioni o interferenze e in cui la qualità dell'accesso ad internet non sia deteriorata da un trattamento più favorevole concesso ai servizi specializzati. Il gruppo S&D auspica pertanto definire i servizi specializzati in modo da garantire la protezione di un'internet di base e la sua coesistenza con tali servizi specializzati. L'uso di questi ultimi è una cosa positiva, tuttavia, secondo il membro del Parlamento europeo Catherine Trautmann, i cittadini corrono il rischio di dover subire le conseguenze della congestione del traffico e di vedersi imporre, di fatto, delle scelte. Inoltre, tale neutralità della rete non potrebbe essere negoziata a fronte delle tariffe di roaming, in quanto ciò sarebbe irresponsabile.

Intervenendo a nome del gruppo ALDE, Marietje Schaake (ALDE, NL) ha accolto con favore i testi presentati, poiché essenziali per un mercato unico digitale in Europa. In particolare, l'accesso, la banda larga e la neutralità della rete sono state identificate come questioni chiave e si è ritenuta necessaria maggiore chiarezza nella definizione della neutralità della rete. A questo scopo sono stati presentati gli emendamenti 234-236¹ per salvaguardare la neutralità della rete e per definire i servizi

¹ Cfr. nota in calce 1 a pagina 2.

specializzati e il membro del Parlamento europeo Marietje Schaake ha esortato il commissario Kroes ad appoggiarli.

Intervenendo a nome del gruppo Verts/ALE, Amelia Andersdotter (Verts/ALE, SE) ha ribadito l'importanza di salvaguardare la neutralità della rete e ha chiesto, l'adozione dei relativi emendamenti 237-244. Il membro del Parlamento europeo Amelia Andersdotter ha espresso qualche critica nei riguardi della proposta della Commissione, che porterebbe alla sicurezza attraverso la burocrazia anziché attraverso la trasparenza. In termini generali, l'oratrice ha chiesto al Parlamento europeo di non adottare posizioni in prima lettura sulle proposte prima che sia trascorso almeno un anno dalla loro presentazione.

Intervenendo a nome del gruppo ECR Vicky Ford (ECR, UK) ha sostenuto l'abolizione delle tariffe di roaming, ma ha chiesto un voto contrario sugli emendamenti presentati dal gruppo politico ALDE (emendamenti 234-236) e dal gruppo politico S&D, insieme ai gruppi politici Verts/ALE e GUE/NGL (emendamenti 237-244), in particolare sull'emendamento 243, dal momento che essi impedirebbero la lotta contro i reati gravi, come la pedopornografia.

Intervenendo a nome del gruppo GUE/NGL, Marisa Matias (GUE/NGL, PT) considera la neutralità della rete un nuovo diritto fondamentale e ha chiesto la maggiore apertura possibile di internet.

Intervenendo a nome del gruppo EFD, Roger Helmer (EFD, UK) ha chiesto che vi sia una limitazione delle disposizioni applicabili a internet solo ad un livello di riconoscimento reciproco e di convergenza normativa.

I singoli oratori hanno riaffermato la posizione dei loro gruppi politici.

Nelle sue osservazioni conclusive Neelie Kroes, vicepresidente della Commissione, a posto l'accento sull'internet aperta e sulla neutralità della rete, spiegando poi che la proposta non creerebbe un'internet a due velocità, bensì un'internet innovativa, veloce e avanzata. Nuove garanzie e poteri assicureranno che i servizi specializzati non possano andare a discapito della rete internet aperta, dal momento che vi sarebbe un'internet aperta per tutti, di qualità garantita, e poi servizi specializzati.

Il commissario Kroes ritiene che l'emendamento che definisce la neutralità della rete¹ bloccherebbe i servizi specializzati, diversamente dalla proposta modificata dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, la quale rappresenta un approccio equilibrato che salvaguarderebbe l'innovazione

¹ Emendamento 236/243.

senza creare discriminazione. Non dovrebbe esservi blocco dei servizi specializzati fintanto che essi non blocchino la rete internet aperta e la garanzia della qualità.

Riguardo all'emendamento 243, il commissario Kroes ha chiesto un voto contrario sulla parte corrispondente relativa alla legittimità delle informazioni e dei contenuti, dal momento che ciò porterebbe alla soppressione dell'articolo 23, paragrafo 3, rendendo impossibile l'adozione di misure volontarie per fermare i reati gravi.

La relatrice Pilar del Castillo Vera (PPE, ES) su è detta convinta che gli occhi di milioni di cittadini sono puntati sul Parlamento europeo in attesa di una decisione politica in merito all'apertura e alla neutralità della rete e ad un'internet che fornisca servizi specializzati senza escludere nessuno e promuovendo l'innovazione; ha pertanto chiesto l'adozione e l'attuazione di un vero mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche.

Inoltre, i membri del Parlamento europeo Ivo Belet (PPE, BE), Monika Smolková (S&D, SK) e Josef Weidenholzer (S&D, AT) hanno presentato una dichiarazione scritta in conformità dell'articolo 149 del regolamento del Parlamento europeo.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in seduta plenaria del 3 aprile 2014, il Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-46, 49-98, 101-148, 153-236¹, 239 e 240.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

¹ La parte corrispondente dell'emendamento 236/243 relativo all'articolo 23, paragrafo 3, è stata adottata con la più bassa maggioranza di tutti gli emendamenti (330 voti favorevoli e 275 contrari).

Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0627),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0267/2013),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei deputati irlandese e dal Senato irlandese, dal Parlamento maltese, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 gennaio 2014¹,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2014²,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0190/2014),

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

(1) Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e **per realizzare un continente connesso**, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012

Emendamento

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012, **nonché della decisione 243/2012/UE**

Emendamento 2

Proposta di regolamento

(2) Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'Europa deve cogliere tutte le opportunità di crescita per uscire dalla crisi, creare occupazione e tornare a essere competitiva. La ripresa della crescita e dell'occupazione nell'Unione è l'obiettivo della strategia Europa 2020. Il Consiglio europeo della primavera del 2013 ha sottolineato l'importanza del mercato unico digitale per la crescita e l'urgenza di adottare misure concrete, al fine di realizzare quanto prima un mercato unico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). In linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e con tale appello del Consiglio europeo, il presente regolamento mira a **realizzare** un mercato unico delle comunicazioni elettroniche completando e adattando l'attuale quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche.

Emendamento

(1) L'Europa deve cogliere tutte le opportunità di crescita per uscire dalla crisi, creare occupazione e tornare a essere competitiva. La ripresa della crescita e dell'occupazione nell'Unione è l'obiettivo della strategia Europa 2020. **Inoltre la sfera digitale è diventata una parte dello spazio pubblico in cui si realizzano nuove forme di scambi transfrontalieri, con la nascita di opportunità commerciali per le imprese europee nell'economia digitale globale e lo sviluppo innovativo del mercato e l'interazione sociale e culturale.** Il Consiglio europeo della primavera del 2013 ha sottolineato l'importanza del mercato unico digitale per la crescita e l'urgenza di adottare misure concrete, al fine di realizzare quanto prima un mercato unico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). In linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e con

tale appello del Consiglio europeo, il presente regolamento mira a ***contribuire alla realizzazione di*** un mercato unico delle comunicazioni elettroniche completando e adattando l'attuale quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche ***sotto determinati aspetti e definendo il contenuto generale, l'obiettivo e i tempi previsti del prossimo riesame di tale quadro.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento

(3) Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'Agenda digitale europea, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, ha già riconosciuto il ruolo indispensabile delle TIC e della connettività di rete per lo sviluppo della nostra economia e della nostra società. Affinché l'Europa possa cogliere i benefici della trasformazione digitale, l'Unione necessita di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche dinamico per tutti i settori e sull'intero territorio. Un autentico mercato unico delle comunicazioni sarà la spina dorsale di un'economia digitale innovativa e "intelligente", oltre a costituire la base del mercato unico digitale, in cui i servizi online possono circolare liberamente attraverso le frontiere.

Emendamento

(2) L'Agenda digitale europea, una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, ha già riconosciuto il ruolo indispensabile delle TIC e della connettività di rete per lo sviluppo della nostra economia e della nostra società. Affinché l'Europa possa cogliere i benefici della trasformazione digitale, l'Unione necessita di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche dinamico per tutti i settori e sull'intero territorio. Un autentico mercato unico delle comunicazioni sarà la spina dorsale di un'economia digitale innovativa e «intelligente», oltre a costituire la base del mercato unico digitale, in cui i servizi online possono circolare liberamente attraverso le frontiere ***in un unico contesto aperto, standardizzato ed interoperabile.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento

(4) Considerando 3

Testo della Commissione

(3) ***Un mercato unico pienamente integrato delle comunicazioni elettroniche deve*** garantire la libertà di fornire reti e

Emendamento

(3) ***È necessario*** garantire la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica a ogni cliente nell'Unione e il

servizi di comunicazione elettronica a ogni cliente nell'Unione e il diritto di ciascun utente **finale** di scegliere la migliore offerta disponibile sul mercato, senza ostacoli dovuti alla frammentazione dei mercati lungo i confini nazionali. L'attuale quadro normativo delle comunicazioni elettroniche non risolve completamente il problema della frammentazione, che continua a sussistere **a causa di regimi di autorizzazione nazionali anziché unionali**, sistemi nazionali di assegnazione delle frequenze, **differenze tra i prodotti di accesso disponibili per i fornitori di comunicazioni elettroniche dei vari Stati membri** e diversi insiemi di norme a tutela dei consumatori, che variano da settore a settore. La normativa dell'Unione in molti casi si limita a fissare i parametri di base ed è spesso attuata secondo modalità divergenti nei singoli Stati membri.

diritto di ciascun utente di scegliere la migliore offerta disponibile sul mercato, senza ostacoli dovuti alla frammentazione dei mercati lungo i confini nazionali. L'attuale quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, **pur riconoscendo e permettendo condizioni oggettivamente distinte negli Stati membri**, non risolve completamente il problema della frammentazione **dovuta ad altre cause**, che continua a sussistere **per via di divergenze nell'attuazione nazionale del regime di autorizzazione generale**, di sistemi nazionali di assegnazione delle frequenze, e **di** diversi insiemi di norme a tutela dei consumatori, che variano da settore a settore. **Ad esempio, se da un lato la direttiva autorizzazioni limita il tipo di informazioni che possono essere richieste, dall'altro 12 Stati membri chiedono dettagli aggiuntivi quali la classificazione delle tipologie di attività previste, la dimensione geografica dell'attività, il mercato di riferimento, la struttura aziendale, inclusi i nomi degli azionisti e degli azionisti degli azionisti, il certificato camerale e il casellario giudiziario del rappresentante dell'impresa.** Tali obblighi aggiuntivi sottolineano l'importanza che la Commissione segua una politica rigorosa relativamente alle procedure di infrazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

(5) Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Un autentico mercato unico delle comunicazioni elettroniche dovrebbe promuovere la concorrenza, gli investimenti **e** l'innovazione in reti e servizi nuovi e potenziati favorendo l'integrazione dei mercati e l'offerta di servizi transfrontalieri. In questo modo contribuirebbe a conseguire gli **ambiziosi** obiettivi dell'Agenda digitale europea in termini di banda larga ad alta velocità. La

Emendamento

(4) Un autentico mercato unico delle comunicazioni elettroniche dovrebbe promuovere la concorrenza, **il coordinamento**, gli investimenti, l'innovazione **e maggiori capacità** in reti e servizi nuovi e potenziati favorendo l'integrazione dei mercati e l'offerta di servizi transfrontalieri **e ridurre al minimo gli oneri normativi superflui a carico delle imprese.** In questo modo contribuirebbe a

crescente disponibilità di infrastrutture e servizi digitali dovrebbe a sua volta ampliare le possibilità di scelta dei consumatori, migliorare la qualità del servizio, favorire la diversificazione dei contenuti e contribuire alla coesione territoriale e sociale, agevolando al contempo la mobilità in tutta l'Unione.

conseguire *e perfino andare oltre* gli obiettivi dell'Agenda digitale europea in termini di banda larga ad alta velocità, *e favorirebbe la nascita di servizi e applicazioni in grado di sfruttare dati e formati aperti in modo interoperabile, standardizzato e sicuro, disponibili con gli stessi livelli funzionali e non-funzionali in tutta l'Unione.* La crescente disponibilità di infrastrutture e servizi digitali dovrebbe a sua volta ampliare le possibilità di scelta dei consumatori, migliorare la qualità del servizio, favorire la diversificazione dei contenuti e contribuire alla coesione territoriale e sociale, agevolando al contempo la mobilità in tutta l'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

(6) Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Come evidenziato dallo studio della direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo (unità tematica B – Politiche strutturali e di coesione) dal titolo "Internet, agenda digitale e sviluppo economico delle regioni europee" (in appresso: lo "studio") pubblicato nel 2013, un contesto regionale favorevole in termini di accettazione e ricettività nei confronti delle TIC e di sviluppo della società dell'informazione costituisce un fattore importante se non addirittura decisivo, poiché il livello regionale è il livello privilegiato per lo sviluppo della domanda in materia di TIC.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

(7) Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Come rilevato dallo studio, il livello

regionale è pertinente per individuare le opportunità offerte dalla società dell'informazione e per portare avanti i piani e i programmi destinati a favorirne lo sviluppo. Lo studio segnala inoltre che l'interazione tra i diversi livelli di governance racchiude un grande potenziale di crescita. È auspicabile combinare le iniziative "dall'alto verso il basso" e i progetti "dal basso verso l'alto", o per lo meno svilupparli in parallelo, al fine di conseguire l'obiettivo di creare un mercato unico digitale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

(8) Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) Al fine di realizzare un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e di rafforzare la coesione territoriale e sociale, è opportuno attuare la priorità d'investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}, con l'obiettivo di estendere la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale, ed è altresì opportuno provvedere affinché tutte le regioni europee siano in grado di effettuare investimenti nel settore interessato, come previsto all'articolo 4 dello stesso regolamento.

^{1 bis} *Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L*

Emendamento 9

Proposta di regolamento

(9) Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) Gli investimenti nelle infrastrutture di nuova generazione, indispensabili affinché i cittadini dell'Unione possano beneficiare di nuovi servizi innovativi, non devono limitarsi alle zone centrali o densamente popolate, dove la loro redditività è garantita, Devono anche estendersi, nel contempo, alle regioni periferiche e ultraperiferiche, meno densamente popolate e meno sviluppate, per non aggravare ancora di più i loro svantaggi di sviluppo.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

(10) Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) È necessario che i vantaggi derivanti da un mercato unico delle comunicazioni elettroniche siano estesi al più ampio ecosistema digitale dell'Unione che comprende i fabbricanti di apparecchiature, i fornitori di contenuti e applicazioni e l'economia in generale, abbracciando settori quali quello bancario, automobilistico, della logistica, del commercio al dettaglio, dell'energia e dei trasporti, che fanno affidamento sulla connettività per migliorare la produttività, ad esempio attraverso le diffuse applicazioni dell'informatica nella nuvola (cloud computing), gli oggetti connessi e la possibilità di fornire servizi integrati ***per parti diverse di un'impresa***. È opportuno che anche le amministrazioni pubbliche e il settore sanitario usufruiscano di una più

(5) È necessario che i vantaggi derivanti da un mercato unico delle comunicazioni elettroniche siano estesi al più ampio ecosistema digitale dell'Unione che comprende i fabbricanti di apparecchiature, i fornitori di contenuti, applicazioni e ***software, nonché*** l'economia in generale, abbracciando settori quali quello bancario, automobilistico, della logistica, del commercio al dettaglio, dell'energia, ***della medicina, della mobilità*** e dei trasporti, ***e della gestione intelligente delle emergenze e catastrofi naturali*** che fanno affidamento sulla connettività ***e la banda larga*** per migliorare la produttività, ***la qualità e l'offerta all'utente finale***, ad esempio attraverso le diffuse applicazioni dell'informatica nella nuvola (cloud computing), ***l'analisi avanzata dei big data***

ampia disponibilità di servizi online (e-government e e-health). Un mercato unico delle comunicazioni elettroniche può anche migliorare l'offerta di contenuti e servizi culturali e favorire la diversità culturale in generale. La fornitura di connettività attraverso reti e servizi di comunicazione elettronica è estremamente importante per l'intera economia e per la società al punto che occorre evitare oneri settoriali ingiustificati, siano essi di tipo normativo o di altro genere.

provenienti dalle reti di comunicazione, gli oggetti connessi e interoperabili, e la possibilità di fornire servizi integrati transfrontalieri, in un'ottica di interoperabilità aperta e standard dei sistemi, nonché in un contesto di apertura dei dati (open data). È opportuno che anche *i cittadini*, le amministrazioni pubbliche e il settore sanitario usufruiscano di una più ampia disponibilità di servizi online (e-government e e-health). Un mercato unico delle comunicazioni elettroniche può anche migliorare l'offerta di contenuti e servizi culturali *ed educativi* e favorire la diversità culturale in generale. La fornitura di connettività attraverso reti e servizi di comunicazione elettronica è estremamente importante per l'intera economia, per la società *e per le smart cities del futuro al punto* che occorre evitare oneri settoriali ingiustificati, siano essi di tipo normativo o di altro genere.

Emendamento 11

Proposta di regolamento (11) Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il presente regolamento mira *a completare il* mercato unico delle comunicazioni elettroniche agendo su tre grandi assi interconnessi. In primo luogo, è necessario *assicurare* la libertà di fornire servizi di comunicazione elettronica al di là dei confini e attraverso le reti nei vari Stati membri, *partendo dal concetto di autorizzazione unica UE che crea i presupposti per garantire una maggiore coerenza e prevedibilità, a livello di contenuto e di attuazione, della regolamentazione settoriale in tutta l'Unione.* In secondo luogo, occorre *consentire l'accesso a* condizioni *molto più omogenee agli input essenziali per la fornitura transfrontaliera di servizi e reti di comunicazione elettronica, non solo per* le comunicazioni a banda larga senza fili, *per le quali sono fondamentali sia le*

Emendamento

(6) Il presente regolamento mira *ad avanzare ulteriormente verso il completamento del* mercato unico delle comunicazioni elettroniche agendo su tre grandi assi interconnessi. In primo luogo, è necessario *affermare* la libertà di fornire servizi di comunicazione elettronica al di là dei confini e attraverso le reti nei vari Stati membri, *armonizzando l'applicazione del sistema di autorizzazione generale.* In secondo luogo, occorre *occuparsi delle condizioni e delle procedure di concessione delle licenze per lo spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, nonché dell'utilizzo delle frequenze esenti da licenza.* In terzo luogo, al fine di allineare le condizioni del settore e rafforzare la fiducia dei cittadini nel digitale, occorre che il presente regolamento *definisca* le norme sulla tutela

frequenze *soggette a licenza sia quelle* esenti da licenza, *ma anche per la connettività su linea fissa*. In terzo luogo, al fine di allineare le condizioni del settore e rafforzare la fiducia dei cittadini nel digitale, occorre che il presente regolamento *armonizzi* le norme sulla tutela degli utenti *finali*, soprattutto dei consumatori. Tali norme includono la non discriminazione, le informazioni contrattuali, la rescissione dei contratti e il passaggio a un altro fornitore, oltre alle norme sull'accesso a contenuti, applicazioni e servizi online e sulla gestione del traffico, che non solo tutelano gli utenti *finali* ma garantiscono anche il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di internet quale volano per l'innovazione. Inoltre, sono *necessarie* ulteriori riforme nel settore del roaming che offrano agli utenti *finali* la sicurezza di restare connessi quando viaggiano nell'Unione, *favorendo con il tempo la convergenza dei prezzi e di altre condizioni nell'Unione*.

degli utenti, soprattutto dei consumatori. Tali norme includono la non discriminazione, le informazioni contrattuali, la rescissione dei contratti e il passaggio a un altro fornitore, oltre alle norme sull'accesso a contenuti, applicazioni e servizi online e sulla gestione del traffico, *nonché gli standard condivisi e comuni sulla vita privata degli utenti e sulla protezione e sicurezza dei dati*, che non solo tutelano gli utenti ma garantiscono anche il funzionamento ininterrotto dell'ecosistema di Internet quale volano per l'innovazione. Inoltre, sono *opportune* ulteriori riforme nel settore del roaming che offrano agli utenti la sicurezza di restare connessi quando viaggiano nell'Unione, *senza essere soggetti a costi supplementari in aggiunta alle tariffe che pagano nello Stato membro in cui è stato concluso il contratto*.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

(12) Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il presente regolamento è inteso pertanto a integrare il vigente quadro normativo dell'Unione (direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, direttiva 2002/77/CE della Commissione¹⁹, regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ e decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo²²) e le vigenti normative nazionali

Emendamento

(7) Il presente regolamento è inteso pertanto a integrare il vigente quadro normativo dell'Unione (direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, direttiva 2002/77/CE della Commissione¹⁹, regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ e decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo²²) e le vigenti normative nazionali

adottate in conformità del diritto dell'Unione, **stabilendo** precisi diritti e obblighi sia per i fornitori di comunicazioni elettroniche sia per gli utenti finali e modificando opportunamente le direttive esistenti e il regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire una maggiore convergenza e di introdurre modifiche di rilievo coerenti con un mercato unico più competitivo.

¹⁴ Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

¹⁵ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

¹⁶ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

¹⁷ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

¹⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

¹⁹ Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002,

adottate in conformità del diritto dell'Unione, **introducendo determinate misure mirate che stabiliscano** precisi diritti e obblighi sia per i fornitori di comunicazioni elettroniche sia per gli utenti finali e modificando opportunamente le direttive esistenti e il regolamento (UE) n. 531/2012 al fine di garantire una maggiore convergenza e di introdurre modifiche di rilievo coerenti con un mercato unico più competitivo.

¹⁴ Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

¹⁵ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

¹⁶ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

¹⁷ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

¹⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

¹⁹ Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002,

relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

²⁰ Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

²¹ Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.)

²² Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

²⁰ Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

²¹ Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.)

²² Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

Emendamento 13

Proposta di regolamento (13) Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La fornitura di comunicazioni elettroniche transfrontaliere è tuttora soggetta a oneri maggiori rispetto ai servizi erogati entro i confini nazionali. In particolare, i fornitori transnazionali sono ancora tenuti a informare i singoli Stati membri ospitanti, ai quali devono altresì pagare diritti. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori transfrontalieri, è opportuno che i titolari di un'autorizzazione unica UE siano soggetti a un unico sistema di notifica nello Stato membro della sede principale (Stato membro d'origine). È necessario che l'autorizzazione unica UE si applichi a tutte le imprese che forniscono o intendono fornire servizi e reti di

Emendamento

(9) Un certo livello di armonizzazione dell'autorizzazione generale, che coinvolga il BEREC quale destinatario delle notifiche, dovrebbe altresì garantire l'effetto utile della libertà di fornire servizi e reti di comunicazione elettronica in tutta l'Unione. Inoltre, le notifiche non sono obbligatorie per poter beneficiare del sistema di autorizzazione generale e non tutti gli Stati membri le richiedono. Poiché l'obbligo di notifica impone un onere amministrativo a carico dell'operatore, è opportuno che gli Stati membri richiedenti tali notifiche dimostrino che sono motivate, in linea con la politica dell'Unione di abolire gli oneri normativi superflui. Occorre prevedere

comunicazione elettronica in più Stati membri, consentendo loro di godere dei diritti connessi alla libertà di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, in conformità del presente regolamento, in qualsiasi Stato Membro.

L'autorizzazione unica UE, che definisce il quadro giuridico applicabile agli operatori di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi transfrontalieri sulla base dell'autorizzazione generale ottenuta nello Stato membro d'origine, è intesa a dare efficacia alla libertà di fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica in tutta l'Unione.

che la Commissione valuti tali obblighi e, se del caso, abbia il potere di chiederne l'abolizione.

Emendamento 14

**Proposta di regolamento
(14) Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) La fornitura di servizi o reti di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero può assumere diverse forme, in funzione di diversi fattori quali il tipo di rete o di servizi forniti, l'estensione dell'infrastruttura fisica necessaria o il numero di abbonati nei diversi Stati membri. L'intenzione di prestare servizi di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero o di gestire una rete di comunicazioni elettroniche in più Stati membri può essere dimostrata mediante attività quali la negoziazione di accordi in materia di accesso alle reti in un determinato Stato membro o la promozione commerciale su un sito internet nella lingua dello Stato membro interessato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
(15) Considerando 11**

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Indipendentemente dalle modalità secondo le quali il fornitore sceglie di gestire le reti o di fornire i servizi di comunicazione elettronica a livello transfrontaliero, occorre che il quadro normativo applicabile a un operatore europeo sia neutro rispetto alle scelte commerciali che sottendono l'organizzazione delle funzioni e delle attività negli Stati membri. Pertanto, indipendentemente dalla struttura societaria dell'impresa, lo Stato membro d'origine di un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche è da considerarsi lo Stato membro in cui vengono prese le decisioni strategiche concernenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

soppresso

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
(16) Considerando 12**

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno che l'autorizzazione unica UE sia basata sull'autorizzazione generale ottenuta nello Stato membro d'origine e che non sia soggetta a condizioni già applicabili in virtù di altre norme nazionali vigenti non specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche. È inoltre opportuno che le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 531/2012 valgano anche per i fornitori europei di comunicazioni elettroniche.

soppresso

Emendamento 17

**Proposta di regolamento
(17) Considerando 13**

(13) Le condizioni settoriali, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle reti o la sicurezza e l'integrità delle stesse, oppure l'accesso ai servizi di emergenza, sono nella maggior parte dei casi strettamente legate al luogo di ubicazione della rete o di fornitura del servizio. Di conseguenza, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto alle condizioni applicabili negli Stati membri in cui opera, se non diversamente specificato dal presente regolamento.

soppresso

Emendamento 18

**Proposta di regolamento
(18) Considerando 15**

(15) È necessario assicurare che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni di trattamento tra i fornitori europei di comunicazioni elettroniche da parte dei diversi Stati membri e che siano applicate pratiche normative coerenti nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 15 o 16 della direttiva 2002/21/CE o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE. I fornitori europei di comunicazioni elettroniche hanno pertanto diritto alla parità di trattamento da parte dei vari Stati membri in situazioni oggettivamente equivalenti, al fine di consentire operazioni multiterritoriali più integrate. Inoltre, è opportuno che esistano procedure specifiche a livello unionale per l'esame dei progetti di decisione riguardanti le misure correttive ai sensi dell'articolo 7 bis della

(15) Il principio della parità di trattamento è un principio generale del diritto dell'Unione europea, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo la giurisprudenza costante, il principio richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato. È necessario assicurare che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni di trattamento tra i fornitori di comunicazioni elettroniche da parte dei diversi Stati membri e che siano applicate pratiche normative coerenti nel mercato unico, in particolare per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 15 o 16 della direttiva 2002/21/CE o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE.

direttiva 2002/21/CE *in questi casi, al fine di evitare divergenze ingiustificate in termini di obblighi applicabili ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche nei diversi Stati membri.*

Emendamento 19

Proposta di regolamento (19) Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Occorre stabilire l'attribuzione delle competenze in materia di regolamentazione e vigilanza tra lo Stato membro di origine e gli eventuali Stati membri ospitanti dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche, allo scopo di ridurre le barriere all'ingresso, garantendo al contempo che sia correttamente controllato il rispetto delle condizioni applicabili alla fornitura di servizi e reti da parte di detti operatori. Pertanto, sebbene ciascuna autorità nazionale di regolamentazione debba controllare l'osservanza delle condizioni applicabili nel suo territorio conformemente alla normativa dell'Unione, anche mediante sanzioni e provvedimenti provvisori, solo l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine è autorizzata a sospendere o revocare il diritto di un fornitore europeo di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione o in una sua parte.

Emendamento

soppresso

Emendamento 20

Proposta di regolamento (20) Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e una risorsa *essenziale* per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a

Emendamento

(17) Lo spettro radio è un bene pubblico e una risorsa *limitata fondamentale per il conseguimento dei molteplici valori*

banda larga senza fili e via satellite nell'Unione. Lo sviluppo delle comunicazioni a banda larga senza fili contribuisce all'attuazione dell'Agenda digitale europea, in particolare agli obiettivi di garantire l'accesso alla banda larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, e di consentire all'Unione di disporre di una capacità e di una velocità di banda larga il più elevate possibile. **L'Unione tuttavia è rimasta indietro rispetto ad altre regioni del mondo, quali il Nord America, l'Africa e alcune zone dell'Asia, in termini di diffusione e penetrazione dell'ultima generazione di tecnologie a banda larga senza fili, necessarie per il conseguimento di tali obiettivi strategici.** Il processo frammentario di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la metà degli Stati membri **che ha richiesto** una deroga o che non è riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nella decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²³ sul programma strategico in materia di spettro radio, testimonia l'urgenza di agire entro la scadenza del programma attuale. **Le** misure dell'Unione volte a garantire condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, **non sono state sufficienti per** ovviare a questo problema.

sociali, culturali ed economici per il mercato interno delle comunicazioni mobili, a banda larga senza fili, **in radiodiffusione** e via satellite nell'Unione. **La politica in materia di spettro radio dell'Unione dovrebbe contribuire alla libertà di espressione che comprende la libertà di opinione e la libertà di ottenere e trasmettere informazioni e idee senza distinzione di frontiere nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo.** Lo sviluppo delle comunicazioni a banda larga senza fili contribuisce all'attuazione dell'Agenda digitale europea, in particolare agli obiettivi di garantire l'accesso alla banda larga a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2020, con una velocità di almeno 30 Mbps, e di consentire all'Unione di disporre di una capacità e di una velocità di banda larga il più elevate possibile. **Tuttavia, se da un lato alcune regioni dell'Unione sono molto avanzate, sia per quanto attiene agli obiettivi strategici dell'agenda digitale per l'Europa sia a livello globale, altre regioni accusano un ritardo. In particolare, tale situazione è in parte dovuta alla frammentazione del processo dell'Unione inteso a rendere lo spettro disponibile particolarmente idoneo all'accesso ad alta velocità a banda larga senza fili, che compromette il conseguimento di tali obiettivi strategici per l'Unione nel suo complesso.** Il processo frammentario di autorizzazione e messa a disposizione della banda da 800 MHz per le comunicazioni a banda larga senza fili, con oltre la metà degli Stati membri **cui è stata concessa** una deroga **dalla Commissione** o che non è riuscita a realizzare l'obiettivo prestabilito rispettando il termine fissato nella decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul programma strategico in materia di spettro radio, testimonia l'urgenza di agire entro la scadenza del programma attuale. **Indica altresì la necessità di migliorare l'esercizio dei poteri della Commissione, aspetto di fondamentale importanza per la leale attuazione delle misure dell'Unione e per una sincera cooperazione tra Stati**

membri. Un impegno rigoroso da parte della Commissione ai fini dell'attuazione delle misure già adottate dell'Unione volte a garantire condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio per le comunicazioni a banda larga senza fili, ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ***dovrebbe, di per sé, contribuire considerevolmente a*** ovviare a questo problema.

²³ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, GU L 81 del 21.3.2012.

²⁴ Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1).

²³ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, GU L 81 del 21.3.2012.

²⁴ Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1).

Emendamento 21

Proposta di regolamento

(21) Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Il commercio e l'affitto dello spettro armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili aumentano la flessibilità e consentono un'assegnazione più efficiente delle risorse dello spettro. Occorre, pertanto, facilitare e promuovere tali attività, anche garantendo che tutti i diritti d'uso, inclusi quelli già concessi, abbiano una durata sufficientemente lunga.

Emendamento 22

Proposta di regolamento (22) Considerando 18

Testo della Commissione

(18) L'applicazione di politiche nazionali diverse genera incongruenze e una frammentazione del mercato interno tali da ostacolare la diffusione di servizi su scala unionale e il completamento del mercato interno delle comunicazioni a banda larga senza fili. Questo fattore può inoltre creare disparità di condizioni di accesso a tali servizi, ostacolare la concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri diversi e frenare gli investimenti in reti e tecnologie più avanzate e la nascita di servizi innovativi, privando così i cittadini e le imprese di servizi integrati e di alta qualità capillari e impedendo agli operatori della banda larga senza fili di usufruire della maggiore efficienza che operazioni su vasta scala più integrate potrebbero offrire. Occorre pertanto che le misure prese dall'Unione relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione dello spettro radio siano accompagnate dallo sviluppo nell'Unione di un'ampia copertura integrata dei servizi avanzati di comunicazione a banda larga senza fili in tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, è opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

Emendamento

(18) L'applicazione di politiche nazionali diverse genera incongruenze e una frammentazione del mercato interno tali da ostacolare la diffusione di servizi su scala unionale e il completamento del mercato interno delle comunicazioni a banda larga senza fili. Questo fattore può inoltre creare disparità di condizioni di accesso a tali servizi, ostacolare la concorrenza tra imprese stabilite in Stati membri diversi e frenare gli investimenti in reti e tecnologie più avanzate e la nascita di servizi innovativi, privando così i cittadini e le imprese di servizi integrati e di alta qualità capillari e impedendo agli operatori della banda larga senza fili di usufruire della maggiore efficienza che operazioni su vasta scala più integrate potrebbero offrire. Occorre pertanto che le misure prese dall'Unione relative ad alcuni aspetti dell'assegnazione dello spettro radio siano accompagnate dallo sviluppo nell'Unione di un'ampia copertura integrata dei servizi avanzati di comunicazione a banda larga senza fili in tutto il suo territorio. Allo stesso tempo, ***è necessaria sufficiente flessibilità per tenere conto dei requisiti nazionali specifici ed*** è opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di adottare misure per organizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, ***salvaguardando e promuovendo obiettivi di interesse generale, come la diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei mezzi di informazione.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento (23) Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Occorre che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, **compresi gli operatori di telefonia mobile o i consorzi di gestori di rete mobile**, siano in grado di organizzare **collettivamente** la copertura efficiente e a prezzi accessibili di un'ampia parte del territorio dell'Unione, per offrire agli utenti finali vantaggi a lungo termine, e che possano pertanto utilizzare lo spettro radio in diversi Stati membri secondo condizioni, procedure, costi, tempi e durata simili in bande armonizzate e ricorrendo a pacchetti complementari di frequenze radio, ad esempio una combinazione di frequenze più basse e più alte per la copertura di aree più o meno densamente popolate. Le iniziative a favore di un maggiore coordinamento e di una maggiore coerenza consentirebbero inoltre di migliorare la prevedibilità delle condizioni di investimento nelle reti. Tale prevedibilità sarebbe inoltre fortemente favorita da una chiara politica a favore di diritti d'uso dello spettro radio di lunga durata, senza pregiudicare il carattere indefinito di tali diritti in taluni Stati membri, e che sia altresì correlata a condizioni **precise** per il trasferimento, l'affitto o la condivisione dell'intero spettro radio, o di parte di esso, in base ai diritti d'uso individuali.

Emendamento

(19) Occorre che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica siano in grado di organizzare la copertura efficiente, **tecnologicamente moderna, avanzata** e a prezzi accessibili di un'ampia parte del territorio dell'Unione, per offrire agli utenti finali vantaggi a lungo termine, e che possano pertanto utilizzare lo spettro radio in diversi Stati membri secondo condizioni, procedure, costi, tempi e durata simili in bande armonizzate e ricorrendo a pacchetti complementari di frequenze radio, ad esempio una combinazione di frequenze più basse e più alte per la copertura di aree più o meno densamente popolate. Le iniziative a favore di un maggiore coordinamento e di una maggiore coerenza consentirebbero inoltre di migliorare la prevedibilità delle condizioni di investimento nelle reti. Tale prevedibilità sarebbe inoltre fortemente favorita da una chiara politica a favore di diritti d'uso dello spettro radio di lunga durata, senza pregiudicare il carattere indefinito di tali diritti in taluni Stati membri, e che sia altresì correlata a condizioni **migliori** per il trasferimento, l'affitto o la condivisione dell'intero spettro radio, o di parte di esso, in base ai diritti d'uso individuali.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) È necessario migliorare il coordinamento e l'uniformità dei diritti d'uso dello spettro **radio, almeno per le bande armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili fisse, portatili e**

Emendamento

(20) È necessario migliorare il coordinamento e l'uniformità dei diritti d'uso dello spettro radio. Sono comprese le bande identificate a livello UIT per i sistemi avanzati IMT (International Mobile

mobili. Sono comprese le bande identificate a livello UIT per i sistemi avanzati IMT (International Mobile Telecommunications) e quelle utilizzate per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. È opportuno estendere tale operazione di migliore coordinamento e maggiore uniformità anche alle bande che potrebbero essere armonizzate in futuro per le comunicazioni a banda larga senza fili, come previsto dall'articolo 3, lettera b), del programma strategico in materia di spettro radio e dal parere del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG) adottato il 13 giugno 2013 sul tema delle sfide strategiche che l'Europa deve affrontare per soddisfare la crescente domanda di spettro radio per la banda larga senza fili, **ad esempio, nell'immediato futuro, le bande a 700 MHz, a 1,5 GHz e a 3,8-4,2 GHz.**

Telecommunications) e quelle utilizzate per le reti locali in radiofrequenza (RLAN), ad esempio a 2,4 GHz e a 5 GHz. È opportuno estendere tale operazione di migliore coordinamento e maggiore uniformità anche alle bande che potrebbero essere armonizzate in futuro per le comunicazioni a banda larga senza fili, come previsto dall'articolo 3, lettera b), del programma strategico in materia di spettro radio e dal parere del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG) adottato il 13 giugno 2013 sul tema delle sfide strategiche che l'Europa deve affrontare per soddisfare la crescente domanda di spettro radio per la banda larga senza fili. **Considerando il significativo impatto sociale, culturale ed economico delle decisioni riguardanti lo spettro radio, tali decisioni dovrebbero tener in debito conto le considerazioni di cui all'articolo 8 bis della direttiva 2002/21/CE e, se del caso, degli obiettivi di interesse generale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, di tale direttiva.**

Emendamento 25

Proposta di regolamento (24) Considerando 24

Testo della Commissione

(24) **Per quanto riguarda le altre condizioni essenziali che possono accompagnare i diritti d'uso dello spettro radio per la banda larga senza fili,** l'applicazione convergente, da parte dei singoli Stati membri, dei principi normativi e dei criteri definiti nel **presente regolamento** sarebbe favorita da un meccanismo di coordinamento in virtù del quale la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri hanno la possibilità di formulare osservazioni prima della concessione dei diritti d'uso da parte di un determinato Stato membro, mentre la Commissione, tenendo conto dei pareri degli Stati membri, ha la possibilità di impedire l'attuazione di eventuali

Emendamento

(24) L'applicazione convergente, da parte dei singoli Stati membri, dei principi normativi e dei criteri definiti nel **quadro normativo dell'Unione** sarebbe favorita da un meccanismo di coordinamento in virtù del quale la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri hanno la possibilità di formulare osservazioni prima della concessione dei diritti d'uso da parte di un determinato Stato membro, mentre la Commissione, tenendo conto dei pareri degli Stati membri, ha la possibilità di impedire l'attuazione di eventuali proposte non conformi al diritto dell'Unione.

proposte non conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento (25) Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Considerando la crescita esponenziale della domanda di spettro radio per la banda larga senza fili, è necessario **promuovere** soluzioni alternative per l'accesso a questa tecnologia che garantiscano un uso più efficace dello spettro. Tali soluzioni comprendono i sistemi di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata, ad esempio i cosiddetti "hotspot" delle reti locali in radiofrequenza (RLAN), altrimenti note come reti WiFi, e le reti dei punti di accesso cellulare di piccole dimensioni e a bassa potenza (femtocelle, picocelle o metrocelle).

Emendamento

(25) Considerando la crescita esponenziale della domanda di spettro radio per la banda larga senza fili, è necessario **favorire e non ostacolare** soluzioni alternative per l'accesso a questa tecnologia che garantiscano un uso più efficace dello spettro. Tali soluzioni comprendono, **ma non in via esclusiva**, i sistemi di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata, ad esempio i cosiddetti "hotspot" delle reti locali in radiofrequenza (RLAN), e le reti dei punti di accesso cellulare di piccole dimensioni e a bassa potenza (femtocelle, picocelle o metrocelle). **Occorre favorire e rendere possibile l'accesso dinamico allo spettro, anche in esenzione dalla licenza, e altre tecnologie innovative e altri usi dello spettro.**

Emendamento 27

Proposta di regolamento (26) Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È necessario che gli Stati membri assicurino che la gestione dello spettro radio a livello nazionale non impedisca ad altri Stati membri di utilizzare lo spettro radio cui hanno diritto, né di conformarsi agli obblighi previsti per le bande il cui utilizzo è armonizzato a livello dell'Unione. Partendo dalle attività esistenti del gruppo RSPG, è necessario istituire un meccanismo di coordinamento che garantisca a ciascuno Stato membro un accesso equo allo spettro radio e che

Emendamento

soppresso

gli esiti del coordinamento siano coerenti e applicabili.

Emendamento 28

**Proposta di regolamento
(27) Considerando 31**

Testo della Commissione

Emendamento

(31) L'esperienza acquisita nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione dimostra che le disposizioni vigenti che richiedono l'applicazione coerente delle misure regolamentari e l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del mercato interno non hanno creato incentivi sufficienti alla progettazione di prodotti di accesso sulla base di norme e processi armonizzati, in particolare in relazione alle reti fisse. Gli operatori con attività in diversi Stati membri hanno difficoltà a trovare input di accesso che abbiano la qualità richiesta e i livelli di interoperabilità di rete e di servizio adeguati; inoltre, qualora disponibili, tali input presentano caratteristiche tecniche differenti. Ciò comporta un aumento dei costi e rappresenta un ostacolo alla prestazione dei servizi al di là delle frontiere nazionali.

soppresso

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
(28) Considerando 32**

Testo della Commissione

Emendamento

(32) L'integrazione del mercato interno delle comunicazioni elettroniche sarebbe accelerata dall'istituzione di un quadro di riferimento per la definizione di alcuni prodotti virtuali europei fondamentali, particolarmente importanti per consentire ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di offrire servizi transfrontalieri e adottare una strategia

soppresso

panunionale in un contesto che evolve sempre più in direzione di un ambiente IP puro, sulla base di caratteristiche minime e parametri chiave.

Emendamento 30

**Proposta di regolamento
(29) Considerando 33**

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Occorre far fronte alle esigenze operative soddisfatte da vari prodotti virtuali. È necessario che siano disponibili prodotti di accesso a banda larga virtuali europei nel caso in cui a un operatore con significativo potere di mercato venga richiesto, in conformità delle disposizioni della direttiva quadro e della direttiva accesso, di fornire l'accesso, a condizioni regolamentate, a uno specifico punto di accesso della sua rete. In primo luogo, occorre agevolare un accesso transfrontaliero efficiente per mezzo di prodotti armonizzati che consentano agli operatori transfrontalieri la fornitura iniziale dei servizi ai propri clienti finali senza ritardi e con un livello di qualità prevedibile e sufficiente, compresi i servizi ai clienti aziendali con più sedi in diversi Stati membri, ove un'analisi di mercato evidenzia che ciò sia necessario e proporzionato. È opportuno che questi prodotti armonizzati siano disponibili per un periodo di tempo sufficiente a consentire ai soggetti che richiedono l'accesso e ai fornitori di pianificare investimenti a medio e lungo termine.

soppresso

Emendamento 31

**Proposta di regolamento
(30) Considerando 34**

(34) In secondo luogo, i prodotti di accesso virtuale sofisticati che richiedono un livello superiore di investimenti da parte dei soggetti interessati all'accesso e offrono loro un grado maggiore di controllo e differenziazione, in particolare fornendo accesso a livello più locale, sono essenziali per creare le condizioni per una concorrenza sostenibile in tutto il mercato interno. Pertanto, al fine di favorire gli investimenti transfrontalieri, è necessario armonizzare anche questi prodotti essenziali di accesso all'ingrosso alle reti NGA (Next Generation Access). È opportuno che i prodotti di accesso virtuale a banda larga siano progettati in modo da avere funzionalità equivalenti alla disaggregazione fisica, allo scopo di ampliare la gamma delle possibili misure correttive in materia di servizio all'ingrosso che le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in considerazione nel quadro della valutazione della proporzionalità, ai sensi della direttiva 2002/19/CE.

soppresso

Emendamento 32

Proposta di regolamento

(31) Considerando 35

(35) In terzo luogo, è necessario altresì armonizzare i prodotti di accesso all'ingrosso per i segmenti terminali di linee affittate con interfacce potenziate, al fine di consentire la fornitura transfrontaliera di servizi di connettività di importanza critica per i clienti aziendali più esigenti.

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento

(32) Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) È necessario armonizzare le condizioni per prodotti all'ingrosso di alta qualità impiegati per la prestazione di servizi commerciali allo scopo di garantire l'erogazione di servizi integrati a società transfrontaliere e multinazionali nell'Unione europea. Tale armonizzazione potrebbe avere un ruolo importante in termini di competitività delle imprese dell'UE per quanto riguarda i costi per le comunicazioni.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

(33) Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) In un contesto di passaggio progressivo alle "reti completamente IP", l'assenza di prodotti di connettività basati sul protocollo IP per le diverse categorie di servizi che garantiscano una qualità certa dei servizi e consentano percorsi di comunicazione tra i domini di rete e tra i confini delle reti, sia all'interno dei singoli Stati membri sia tra Stati membri diversi, ostacola lo sviluppo di applicazioni che si basano sull'accesso ad altre reti, limitando così l'innovazione tecnologica. Inoltre, questa situazione impedisce la diffusione su vasta scala dei vantaggi in termini di efficienza associati alla gestione e alla fornitura di reti e prodotti di connettività IP con un livello di qualità del servizio certo, soprattutto in termini di maggiore sicurezza, affidabilità e flessibilità, convenienza economica e tempi di fornitura più brevi, tutti fattori di cui si gioverebbero gli operatori di rete, i

soppresso

fornitori di servizi e gli utenti finali. È pertanto necessario un approccio armonizzato alla progettazione e alla disponibilità di questi prodotti a condizioni ragionevoli, prevedendo, se del caso, la possibilità di fornitura incrociata da parte delle imprese di comunicazioni elettroniche interessate.

Emendamento 35

Proposta di regolamento (34) Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione, quando valutano le misure correttive in materia di accesso più appropriate per le reti degli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato, tengano conto della creazione di prodotti di accesso a banda larga virtuali europei ai sensi del presente regolamento, evitando al contempo un'eccessiva regolamentazione attraverso l'inutile moltiplicazione di prodotti di accesso all'ingrosso, siano essi imposti in esito ad analisi di mercato o forniti ad altre condizioni. In particolare, è necessario che l'introduzione dei prodotti di accesso virtuali europei non conduca, di per sé, a un aumento del numero di prodotti di accesso regolamentato imposti a un determinato operatore. Inoltre, la necessità da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, a seguito dell'adozione del presente regolamento, di valutare se occorre imporre un prodotto europeo di accesso a banda virtuale in sostituzione delle soluzioni di accesso all'ingrosso esistenti, nonché di valutare l'adeguatezza dell'imposizione di un tale prodotto nel contesto delle future analisi di mercato in caso di riscontro di un significativo potere di mercato, non deve influire sulla loro responsabilità di identificare la misura correttiva più appropriata e adeguata per risolvere il

soppresso

problema di concorrenza individuato in conformità dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
(35) Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) Ai fini della prevedibilità regolamentare, occorre che la legislazione tenga conto anche degli elementi essenziali delle modifiche della prassi decisionale nell'ambito dell'attuale quadro giuridico che influiscono sulle condizioni alle quali i prodotti di accesso all'ingrosso, compresi i prodotti di accesso a banda larga virtuali europei, sono resi disponibili per le reti NGA. È opportuno prevedere anche disposizioni che riflettano l'importanza, per l'analisi dei mercati dell'accesso all'ingrosso e in particolare per individuare l'eventuale necessità di un controllo dei prezzi per tale accesso alle reti NGA, del rapporto tra la pressione concorrenziale esercitata dalle infrastrutture fisse e senza fili alternative, la presenza di garanzie efficaci di accesso non discriminatorio e il livello di concorrenza esistente in termini di prezzo, scelta e qualità dei servizi al dettaglio. Quest'ultima considerazione è in ultima analisi determinante in termini di vantaggi per gli utenti finali. Ad esempio, nella valutazione caso per caso ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE e fatta salva la valutazione di significativo potere di mercato, le autorità nazionali di regolamentazione, in presenza di due reti NGA fisse, possono ritenere le condizioni di mercato sufficientemente competitive per promuovere il potenziamento delle reti e incoraggiare l'evoluzione verso la fornitura di servizi ultraveloci, fattore che costituisce un parametro importante della concorrenza nella fase al dettaglio.

soppresso

Emendamento 37

Proposta di regolamento
(36) Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Le divergenze nell'attuazione a livello nazionale delle norme settoriali in materia di tutela degli utenti finali creano grandi ostacoli per la realizzazione del mercato unico digitale, in particolare nella misura in cui determinano un aumento dei costi di adeguamento a carico dei fornitori che desiderano offrire servizi di comunicazione elettronica transfrontalieri al pubblico. Inoltre, la frammentazione e l'incertezza circa il livello di tutela assicurato nei diversi Stati membri mina la fiducia degli utenti finali e li dissuade dall'acquistare servizi di comunicazione elettronica all'estero. Al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di rimuovere le barriere al mercato interno, è necessario sostituire le disposizioni nazionali divergenti con un insieme unico di norme settoriali completamente armonizzate, in grado di assicurare un livello comune elevato di tutela degli utenti finali. È necessario che la piena armonizzazione delle disposizioni giuridiche non impedisca ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di offrire agli utenti finali accordi contrattuali che prevedano un livello di tutela maggiore.

Emendamento

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento
(37) Considerando 41

Testo della Commissione

*(41) Il presente regolamento **armonizza solo alcune norme settoriali** e non deve **pertanto** pregiudicare le disposizioni generali in materia di tutela dei*

Emendamento

*(41) Il presente regolamento non deve pregiudicare le disposizioni generali in materia di tutela dei consumatori stabilite **dal diritto** dell'Unione e dalla pertinente*

consumatori stabilite ***dagli atti*** dell'Unione e dalla pertinente legislazione nazionale di attuazione.

legislazione nazionale di attuazione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento (38) Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) Quando le disposizioni dei capitoli 4 e 5 del presente regolamento si riferiscono agli utenti finali, esse devono applicarsi non soltanto ai consumatori, ma anche ad altre categorie di utenti finali, in primo luogo le microimprese. È necessario che gli utenti finali diversi dai consumatori, su richiesta individuale e per i singoli contratti, possano convenire di derogare a talune disposizioni.

soppresso

Emendamento 40

Proposta di regolamento (39) Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Continuano a persistere notevoli differenze di prezzo, sia su rete fissa che mobile, tra le comunicazioni vocali e via SMS nazionali e quelle terminate in un altro Stato membro. Sebbene ci siano notevoli variazioni tra paesi, operatori e pacchetti di tariffe, oltre che tra servizi mobili e fissi, le conseguenze di questa situazione continuano a ripercuotersi negativamente soprattutto sui gruppi di clienti più vulnerabili e a pregiudicare la comunicazione inostacolata all'interno dell'Unione. Ciò avviene nonostante la significativa riduzione, e la convergenza in termini assoluti, delle tariffe di terminazione nei diversi Stati membri e i prezzi bassi sui mercati di transito. Inoltre, il passaggio a un ambiente IP puro in questo settore dovrebbe a suo

soppresso

tempo abbassare ulteriormente i costi. Occorre pertanto giustificare, in base a criteri oggettivi, eventuali differenze nelle tariffe al dettaglio tra le comunicazioni nazionali fisse a lunga distanza, diverse da quelle all'interno di un'area locale identificata da un codice di area geografica nel piano di numerazione nazionale, e le comunicazioni fisse terminate in un altro Stato membro. A meno che criteri oggettivi non lo giustifichino, le tariffe al dettaglio delle comunicazioni mobili internazionali non devono essere superiori alle eurotariffe vocali e SMS, rispettivamente per le chiamate in roaming e i messaggi SMS regolamentati, di cui al regolamento (UE) n. 531/2012. Tali criteri possono includere costi aggiuntivi e un margine correlato ragionevole. Altri fattori oggettivi possono includere le differenze nell'elasticità dei prezzi e la facilità di accesso da parte di tutti gli utenti finali a tariffe alternative dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico che offrono servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione con un sovrapprezzo nullo o minimo oppure a servizi informatici con funzionalità analoghe, a condizione che gli utenti finali siano attivamente messi al corrente di tali alternative dai loro fornitori.

Emendamento 41

Proposta di regolamento (40) Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti **finali**, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti **finali** di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la relazione

Emendamento

(45) Internet si è sviluppata negli ultimi decenni come piattaforma aperta di innovazione con poche barriere di accesso per gli utenti, i fornitori di contenuti e applicazioni e i fornitori di servizi internet. ***Il principio di "neutralità della rete" nell'apertura della rete Internet implica che il traffico sia trattato in modo equo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla***

dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti **finali** riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare a livello dell'Unione per far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico.

fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione. Come indicato nella risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa¹, il carattere aperto di Internet ha rappresentato un incentivo determinante per la competitività, la crescita economica, lo sviluppo sociale e l'innovazione, portando a livelli di sviluppo straordinari per quanto riguarda le applicazioni, i contenuti e i servizi online, e ha in tal modo dato un contributo fondamentale alla crescita dell'offerta e della domanda di contenuti e servizi. Tale caratteristica di Internet ha impresso un'accelerazione fondamentale alla libera circolazione di conoscenze, idee e informazioni, anche nei paesi in cui l'accesso a mezzi di comunicazione indipendenti è limitato. Il quadro normativo esistente mira a promuovere la capacità degli utenti di accedere alle informazioni e distribuirle o di eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. Di recente, tuttavia, la relazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) sulle pratiche di gestione del traffico pubblicata a maggio 2012 e uno studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e pubblicato a dicembre 2012, sul funzionamento del mercato dell'accesso a internet e della fornitura di servizi internet dalla prospettiva dei consumatori, hanno evidenziato che un numero elevato di utenti riscontra blocchi o rallentamenti di applicazioni specifiche dovuti alle pratiche di gestione del traffico. Queste tendenze richiedono regole chiare a livello dell'Unione per far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta ed evitare che le misure adottate dai singoli Stati membri causino la frammentazione del mercato unico.

Emendamento 42

Proposta di regolamento (41) Considerando 46

Testo della Commissione

(46) La libertà degli utenti **finali** di accedere a informazioni e contenuti **legittimi** e distribuirli, eseguire applicazioni e utilizzare servizi di loro scelta è subordinata al rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale compatibile. Il presente regolamento definisce i limiti applicabili alle eventuali restrizioni di tale libertà da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, ma non pregiudica altre norme dell'Unione, **come le norme in materia di diritti d'autore e la direttiva 2000/31/CE**.

Emendamento

(46) La libertà degli utenti di accedere a informazioni e contenuti e distribuirli, eseguire applicazioni e utilizzare servizi di loro scelta è subordinata al rispetto del diritto dell'Unione e della legislazione nazionale compatibile. Il presente regolamento definisce i limiti applicabili alle eventuali restrizioni di tale libertà da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, ma non pregiudica altre norme dell'Unione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento (42) Considerando 47

Testo della Commissione

(47) In una rete internet aperta è **necessario** che i fornitori di **comunicazioni elettroniche al pubblico**, entro limiti concordati a livello contrattuale sui volumi di dati e sulla velocità dei servizi di accesso a internet, non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero limitato di misure **ragionevoli** di gestione del traffico. Tali misure **devono** essere trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. **Una gestione ragionevole del traffico comprende la prevenzione o l'impedimento di crimini gravi, ivi incluse**

Emendamento

(47) In una rete internet aperta è **opportuno** che i fornitori di **servizi di accesso a internet**, entro limiti concordati a livello contrattuale sui volumi di dati e sulla velocità dei servizi di accesso a internet, non blocchino, rallentino, deteriorino o discriminino contenuti, applicazioni o servizi specifici o classi specifiche di contenuti, applicazioni e servizi, tranne che per un numero limitato di misure di gestione del traffico. Tali misure **dovrebbero** essere **tecnicamente necessarie**, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. **Dovrebbe essere consentito affrontare i problemi di** congestione della rete a condizione che la

le azioni volontariamente attuate dai fornitori per prevenire l'accesso a immagini pedopornografiche e la distribuzione delle stesse. Ridurre al minimo gli effetti della congestione della rete è da considerarsi una misura ragionevole, a condizione che la congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali.

congestione sia solo temporanea o avvenga in circostanze eccezionali. **Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero aver la facoltà di imporre a un fornitore di dimostrare che una parità di trattamento del traffico sarebbe notevolmente meno efficace.**

Emendamento 44

Proposta di regolamento

(43) Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(47 bis) Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

Emendamento 45

Proposta di regolamento

(44) Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48) Le tariffe basate sui volumi sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta, purché consentano agli utenti **finali** di scegliere la tariffa corrispondente al loro normale consumo di dati sulla base di informazioni trasparenti sulle condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, è **essenziale** che tali tariffe consentano ai fornitori di **comunicazioni elettroniche al pubblico** di meglio adattare le capacità di rete ai volumi di dati attesi. È fondamentale che gli utenti **finali** ricevano informazioni complete prima di acconsentire a eventuali limitazioni del

(48) Le tariffe basate sui volumi sono da considerarsi compatibili con il principio di una rete internet aperta, purché consentano agli utenti di scegliere la tariffa corrispondente al loro normale consumo di dati sulla base di informazioni **chiare**, trasparenti **ed esplicite** sulle condizioni e le implicazioni della scelta effettuata. Allo stesso tempo, è **opportuno** che tali tariffe consentano ai fornitori di **servizi di accesso a internet di** meglio adattare le capacità di rete ai volumi di dati attesi. È fondamentale che gli utenti ricevano informazioni complete prima di acconsentire a eventuali limitazioni del

volume di dati o della velocità, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi di dati disponibili, se lo desiderano.

volume di dati o della velocità, che conoscano le tariffe applicabili e che possano monitorare costantemente il proprio consumo e acquisire facilmente estensioni dei volumi di dati disponibili, se lo desiderano.

Emendamento 46

Proposta di regolamento (45) Considerando 49

Testo della Commissione

(49) *Gli utenti finali richiedono inoltre* servizi e applicazioni che necessitano di un livello avanzato di qualità garantita *offerta dai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o dai fornitori di contenuti, applicazioni o servizi*. Questi servizi possono comprendere tra l'altro la radiodiffusione *tramite protocollo IP-TV (Internet Protocol Television)*, videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie. È *necessario* pertanto che gli utenti *finali* siano liberi di concludere accordi per la fornitura di servizi specializzati di qualità avanzata con fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o fornitori di contenuti, applicazioni o servizi.

Emendamento

(49) *Dovrebbe essere possibile rispondere alla domanda degli* utenti *di* servizi e applicazioni che necessitano di un livello avanzato di qualità garantita. Questi servizi possono comprendere tra l'altro la radiodiffusione, videoconferenze e alcune applicazioni sanitarie. È *auspicabile* pertanto che gli utenti siano liberi di concludere accordi per la fornitura di servizi specializzati di qualità avanzata con fornitori di *servizi di accesso a internet, fornitori di* comunicazioni elettroniche al pubblico o fornitori di contenuti, applicazioni o servizi. *Ove tali accordi siano conclusi con il fornitore di servizi di accesso a internet, tale fornitore dovrebbe garantire che il servizio di qualità avanzata non pregiudichi in modo sostanziale la qualità generale dell'accesso a internet. Inoltre le misure di gestione del traffico non dovrebbero essere applicate in modo da creare discriminazioni tra servizi concorrenti.*

Emendamento 239

Proposta di regolamento (46) Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualità

Emendamento

(50) Inoltre, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi chiedono servizi di trasmissione basati su parametri di qualità

flessibili, compresi livelli di priorità più bassi per il traffico in cui il fattore tempo è meno importante. La possibilità per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualità del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche *al pubblico* è essenziale per la fornitura di servizi *specializzati e avrà con ogni probabilità un ruolo importante nello sviluppo di nuovi servizi*, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). *Allo stesso tempo, è essenziale che tali accordi consentano ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di bilanciare meglio il traffico e prevenire la congestione delle reti.* È *necessario* pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche *al pubblico* siano liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualità del servizio, purché tali accordi non compromettano *in modo significativo* la qualità *complessiva dei servizi* di accesso a *internet*.

Emendamento 240

Proposta di regolamento (47) Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facoltà di avvalersi dell'accesso libero a *internet*. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche *al pubblico* e la disponibilità di servizi di accesso a *internet* non discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi

flessibili, compresi livelli di priorità più bassi per il traffico in cui il fattore tempo è meno importante. La possibilità per i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi di negoziare livelli di qualità del servizio flessibili con i fornitori di comunicazioni elettroniche *può anche essere* essenziale per la fornitura di *taluni* servizi, ad esempio le comunicazioni da macchina a macchina (M2M). È *opportuno* pertanto che i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche *continuino a essere* liberi di concludere accordi per servizi specializzati basati su livelli definiti di qualità del servizio, purché tali accordi non compromettano la qualità *del servizio* di accesso a *Internet*.

Emendamento

(51) Le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire che gli utenti finali possano effettivamente esercitare la facoltà di avvalersi dell'accesso libero a *Internet*. A tal fine, è opportuno imporre a tali autorità obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, oltre al compito di garantire l'osservanza delle norme da parte dei *fornitori di servizi di accesso a Internet, di altri* fornitori di comunicazioni elettroniche *e di altri fornitori di servizi* e la disponibilità di servizi di accesso a *Internet* non

specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a **internet**, le autorità nazionali di regolamentazione **devono** considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a **internet** rispetto ai servizi **specializzati** e qualità percepita dagli utenti finali.

Occorre autorizzare le autorità nazionali di regolamentazione a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti i fornitori di comunicazioni elettroniche **al pubblico, o ad alcuni di essi**, qualora ciò sia necessario per prevenire una **generale** compromissione o un **complessivo** peggioramento della qualità dei servizi di accesso a **internet**.

discriminatori, di elevata qualità, che non siano compromessi dai servizi specializzati. Nel valutare una possibile compromissione generale dei servizi di accesso a **Internet**, le autorità nazionali di regolamentazione **dovrebbero** considerare parametri di qualità quali i tempi e l'affidabilità (latenza, jitter, perdita di pacchetti), livelli ed effetti della congestione della rete, differenza tra velocità dichiarata e velocità effettiva, prestazioni dei servizi di accesso a **Internet** rispetto ai servizi **di qualità avanzata** e qualità percepita dagli utenti finali. **Le** autorità nazionali di regolamentazione **dovrebbero istituire procedure di denuncia che forniscono meccanismi di ricorso efficaci, semplici e di facile accesso per gli utenti finali ed essere autorizzate** a imporre requisiti minimi di qualità del servizio a tutti i fornitori **di servizi di accesso a Internet, o ad alcuni di essi, ad altri fornitori** di comunicazioni elettroniche **e ad altri fornitori di servizi**, qualora ciò sia necessario per prevenire una compromissione o un peggioramento della qualità dei servizi di accesso a **Internet**.

Emendamento 49

Proposta di regolamento (48) Considerando 52

Testo della Commissione

(52) È **necessario** che le misure volte ad aumentare la trasparenza e la comparabilità di prezzi, tariffe, termini, condizioni e parametri relativi alla qualità del servizio, compresi quelli specifici della fornitura di servizi di accesso a internet, consentano agli utenti finali di ottimizzare la scelta dei fornitori, usufruendo così pienamente dei vantaggi offerti dalla concorrenza.

Emendamento

(52) È **auspicabile** che le misure volte ad aumentare la trasparenza e la comparabilità di prezzi, tariffe, termini, condizioni e parametri relativi alla qualità del servizio, compresi quelli specifici della fornitura di servizi di accesso a internet, consentano agli utenti finali di ottimizzare la scelta dei fornitori, usufruendo così pienamente dei vantaggi offerti dalla concorrenza.

Qualsiasi sistema volontario di certificazione di siti internet di confronto interattivi, guide o strumenti analoghi dovrebbe essere indipendente da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche,

utilizzare un linguaggio semplice e chiaro e informazioni complete e aggiornate, disporre di una metodologia trasparente, essere affidabile e accessibile conformemente alle linee guida per l'accessibilità dei contenuti web 2.0 e disporre di una procedura efficace di gestione dei reclami.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
(49) Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Occorre che gli utenti finali siano adeguatamente informati sul prezzo e sul tipo di servizio offerto prima di acquistarlo. È necessario inoltre fornire queste informazioni immediatamente prima della connessione della chiamata se una chiamata a un numero o a un servizio specifico è soggetta a particolari condizioni tariffarie, ad esempio nel caso delle chiamate a servizi premium che sono spesso soggetti a una tariffa speciale. Qualora tale obbligo dovesse risultare sproporzionato, tenuto conto della durata e del costo delle informazioni tariffarie per il fornitore di servizi rispetto alla durata media della chiamata e del rischio in termini di costo cui l'utente finale è esposto, le autorità nazionali di regolamentazione possono concedere una deroga. Occorre inoltre informare gli utenti finali se un numero verde è soggetto a costi supplementari.

Emendamento

soppresso

Emendamento 51

Proposta di regolamento
(50) Considerando 54

Testo della Commissione

(54) È opportuno che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico

Emendamento

(54) È opportuno che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico

informino gli utenti finali in modo adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, parametri relativi alla qualità del servizio, accesso ai servizi di emergenza, eventuali limitazioni e gamma di servizi e prodotti destinati ai consumatori disabili. È **necessario** che queste informazioni siano fornite in modo chiaro e trasparente, riguardino specificamente gli Stati membri in cui i servizi sono erogati e siano aggiornate in caso di modifica. Tali obblighi di informazione non **riguardano** le offerte che sono oggetto di negoziazione individuale.

informino gli utenti finali in modo adeguato, tra l'altro, su servizi e tariffe, parametri relativi alla qualità del servizio, accesso ai servizi di emergenza, eventuali limitazioni e gamma di servizi e prodotti destinati ai consumatori disabili. **Nel caso di piani tariffari con un volume di comunicazioni predefinito, i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico dovrebbero inoltre informare sulla possibilità per i consumatori e altri utenti finali che ne facciano richiesta di trasferire eventuali volumi non utilizzati del periodo di fatturazione precedente al periodo di fatturazione attuale.** È **opportuno** che queste informazioni siano fornite in modo chiaro e trasparente, riguardino specificamente gli Stati membri in cui i servizi sono erogati e siano aggiornate in caso di modifica. Tali obblighi di informazione non **dovrebbero riguardare** le offerte che sono oggetto di negoziazione individuale.

Emendamento 52

Proposta di regolamento (51) Considerando 56

Testo della Commissione

(56) I contratti sono uno strumento importante per offrire agli utenti finali un livello elevato di trasparenza delle informazioni e la certezza giuridica. È **necessario** che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscano agli utenti finali informazioni chiare e comprensibili su tutti gli elementi essenziali del contratto prima della sua stipula. Le informazioni sono obbligatorie e modificabili solo mediante accordo successivo tra l'utente finale e il fornitore. La Commissione e diverse autorità nazionali di regolamentazione hanno riscontrato di recente notevoli discrepanze tra la velocità dichiarata dei servizi di accesso a internet e quella effettivamente disponibile per gli utenti finali. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico

Emendamento

(56) I contratti sono uno strumento importante per offrire agli utenti finali un livello elevato di trasparenza delle informazioni e la certezza giuridica. È **opportuno** che i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico forniscano agli utenti finali informazioni chiare e comprensibili su tutti gli elementi essenziali del contratto prima della sua stipula. Le informazioni sono obbligatorie e modificabili solo mediante accordo successivo tra l'utente finale e il fornitore. La Commissione e diverse autorità nazionali di regolamentazione hanno riscontrato di recente notevoli discrepanze tra la velocità dichiarata dei servizi di accesso a internet e quella effettivamente disponibile per gli utenti finali. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico

sono tenuti pertanto a comunicare agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, la velocità e altri parametri relativi alla qualità del servizio che possono realmente offrire presso la sede principale dell'utente finale.

sono tenuti pertanto a comunicare agli utenti finali, prima della conclusione del contratto, la velocità e altri parametri relativi alla qualità del servizio che possono realmente offrire presso la sede principale dell'utente finale. ***Per i collegamenti dati fissi e mobili, la velocità normalmente disponibile è la velocità di un servizio di comunicazione che un consumatore può aspettarsi di ottenere la maggior parte delle volte che accede al servizio, indipendentemente dall'ora del giorno. La velocità normalmente disponibile dovrebbe essere calcolata sulla base degli intervalli di velocità stimati, delle velocità medie, della velocità nelle ore di punta e della velocità minima. È opportuno che la metodologia sia stabilita negli orientamenti del BEREC e che sia periodicamente rivista e aggiornata per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle infrastrutture. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i fornitori permettano agli utenti finali di avere accesso a informazioni comparabili sulla copertura delle reti mobili, incluse le diverse tecnologie nei rispettivi Stati membri, prima della conclusione del contratto, in modo da consentire loro di prendere decisioni d'acquisto in maniera informata.***

Emendamento 53

Proposta di regolamento (52) Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Riguardo alle apparecchiature terminali, i contratti **devono** specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore, come la pratica del "SIM locking" sui dispositivi mobili (che impedisce di sostituire la scheda SIM con quella di un altro operatore), ed eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione del contratto prima della data di scadenza stipulata. Oltre tale data, non **dovrà** essere

Emendamento

(57) Riguardo alle apparecchiature terminali, i contratti **dovrebbero** specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore, come la pratica del "SIM locking" sui dispositivi mobili (che impedisce di sostituire la scheda SIM con quella di un altro operatore), ed eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione del contratto prima della data di scadenza stipulata. Oltre tale data, non **dovrebbe** essere addebitato alcun costo. ***I contratti***

addebitato alcun costo.

dovrebbero inoltre precisare i tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela forniti. Ove possibile, tali informazioni dovrebbero inoltre includere informazioni tecniche, fornite su richiesta, relative al corretto funzionamento dell'apparecchiatura terminale scelta dall'utente finale. Purché non sia stata riscontrata alcuna incompatibilità tecnica, tali informazioni dovrebbero essere fornite gratuitamente.

Emendamento 54

Proposta di regolamento (53) Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Per risparmiare agli utenti **finali** la brutta sorpresa di bollette esorbitanti, è opportuno dare loro la possibilità di **definire** limiti massimi di spesa per le chiamate e i servizi di accesso a internet, **proponendo** tale possibilità **gratuitamente, tramite** apposita notifica consultabile nuovamente in un secondo momento quando stanno per raggiungere il limite impostato. **Una volta raggiunto il tetto massimo, tali servizi non saranno più forniti o addebitati agli utenti finali, a meno che questi non ne richiedano espressamente la continuazione secondo quanto concordato con il fornitore.**

Emendamento

(58) Per risparmiare agli utenti la brutta sorpresa di bollette esorbitanti, **relativamente a tutti i servizi con abbonamento**, è opportuno dare loro la possibilità di **stabilire** limiti massimi di spesa **predefiniti** per le chiamate e i servizi di accesso a internet. Tale possibilità **dovrebbe includere un'**apposita notifica consultabile nuovamente in un secondo momento quando stanno per raggiungere il limite impostato.

Emendamento 55

Proposta di regolamento (54) Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(58 bis) Il trattamento dei dati personali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso

dovrebbe essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati^{1bis}, che disciplina il trattamento dei dati personali realizzato negli Stati membri ai sensi di detto regolamento e sotto la sorveglianza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri, nonché alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche^{1ter}.

^{1bis} Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

^{1ter} Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento 56

Proposta di regolamento

(55) Considerando 58 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(58 ter) Il trattamento dei dati personali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso

dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.^{1bis}

^{1bis} *GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.*

Emendamento 57

**Proposta di regolamento
(56) Considerando 59**

Testo della Commissione

(59) L'esperienza degli Stati membri e un recente studio, commissionato dall'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, hanno dimostrato che periodi contrattuali lunghi e la proroga automatica o tacita dei contratti costituiscono ostacoli significativi al cambio di fornitore. È auspicabile pertanto che gli utenti finali possano risolvere un contratto dopo sei mesi dalla sua conclusione senza incorrere in alcun costo. In tal caso, agli utenti finali può essere chiesto di risarcire al fornitore il valore residuo delle apparecchiature terminali sovvenzionate o il valore pro rata temporis di eventuali altre promozioni. È opportuno prevedere la possibilità di risolvere i contratti prorogati tacitamente con preavviso di un mese.

Emendamento

soppresso

Emendamento 58

**Proposta di regolamento
(57) Considerando 63**

Testo della Commissione

*(63) Al fine di **supportare la disponibilità di sportelli unici** e rendere più agevole la*

Emendamento

(63) Al fine di rendere più agevole la transizione per gli utenti finali, è opportuno

transizione per gli utenti finali, è opportuno che la procedura di passaggio *sia gestita dal nuovo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico e che* non sia ritardata o ostacolata dal fornitore uscente. *È necessario ricorrere nella misura più ampia possibile a processi automatizzati e assicurare* un livello elevato di protezione dei dati personali. La disponibilità di informazioni trasparenti, precise e tempestive sul cambio di operatore dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti finali in questa possibilità e spingerli a partecipare attivamente al processo concorrenziale.

conferire al BEREC la facoltà di definire orientamenti relativi alle responsabilità del nuovo fornitore e del fornitore uscente nella procedura di passaggio e di portabilità, garantendo, tra l'altro, che la procedura di passaggio non sia ritardata o ostacolata dal fornitore uscente, che la procedura sia il più possibile automatizzata e che sia assicurato un livello elevato di protezione dei dati personali. Tali orientamenti dovrebbero altresì affrontare la questione di come garantire la continuità dell'esperienza dell'utente finale, anche tramite identificatori quali gli indirizzi di posta elettronica, grazie, per esempio, alla possibilità di optare per una funzione di inoltro dei messaggi e-mail. La disponibilità di informazioni trasparenti, precise e tempestive sul cambio di operatore dovrebbe aumentare la fiducia degli utenti finali in questa possibilità e spingerli a partecipare attivamente al processo concorrenziale.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
(58) Considerando 64

Testo della Commissione

(64) È necessario che i contratti con i fornitori uscenti di comunicazioni elettroniche al pubblico vengano annullati automaticamente dopo il passaggio senza richiedere ulteriori interventi dell'utente finale. Nel caso dei servizi prepagati, l'eventuale credito residuo deve essere rimborsato al consumatore.

Emendamento

soppresso

Emendamento 60

Proposta di regolamento
(59) Considerando 65

Testo della Commissione

Emendamento

(65) È necessario garantire la continuità agli utenti finali che cambiano identificatori importanti come gli indirizzi di posta elettronica. A tal fine e per far sì che le comunicazioni via e-mail non vengano perse, è opportuno dare agli utenti finali che dispongono di un indirizzo e-mail fornito dal fornitore uscente del servizio di accesso a internet la possibilità di optare, a titolo gratuito, per una funzione di inoltrare dei messaggi e-mail offerta dal fornitore uscente.

soppresso

Emendamento 61

**Proposta di regolamento
(60) Considerando 68**

Testo della Commissione

Emendamento

(68) Per tenere conto degli sviluppi tecnici e del mercato è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la modifica degli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. È necessario che nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provveda alla simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Emendamento 62

**Proposta di regolamento
(61) Considerando 70**

Testo della Commissione

(70) È **necessario** che le competenze di esecuzione concernenti l'armonizzazione e il coordinamento delle attribuzioni dello spettro radio, le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata, **il coordinamento tra gli Stati membri in relazione all'allocazione dello spettro radio, regole tecniche e metodologiche più dettagliate per i prodotti di accesso virtuali europei, la protezione dell'accesso a internet e la salvaguardia di una gestione ragionevole del traffico e della qualità del servizio** siano esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.

²⁵ Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento

(70) È **auspicabile** che le competenze di esecuzione concernenti l'armonizzazione e il coordinamento delle attribuzioni dello spettro radio, le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata **e i criteri di utilizzo corretto** siano esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.

²⁵ Regolamento (UE) n. 182/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 63

Proposta di regolamento (62) Considerando 71

Testo della Commissione

(71) **Occorre** modificare le direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE e **il regolamento** n. 531/2012 al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi e le misure necessarie per **completare il mercato unico delle comunicazioni elettroniche in applicazione** del presente regolamento e talune disposizioni normative vigenti **e di riflettere gli elementi chiave dell'evoluzione della prassi decisionale**.

Emendamento

(71) **É opportuno** modificare le direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE **e i regolamenti (UE) n. 531/2012 e (CE) n. 1211/2009, nonché la decisione n. 243/2012/UE** al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi e le misure necessarie per **conseguire gli obiettivi** del presente regolamento e **di** talune disposizioni normative vigenti. Ciò comporta l'armonizzazione dei criteri adottati per valutare la definizione e la

Ciò comporta **la messa in relazione della direttiva 2002/21/CE e delle direttive correlate con le disposizioni del presente regolamento, il rafforzamento dei poteri della Commissione per garantire la coerenza delle misure correttive imposte ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche designati come detentori di un significativo potere di mercato nel contesto del meccanismo di consultazione europeo**, l'armonizzazione dei criteri adottati per valutare la definizione e la competitività dei mercati rilevanti, l'adeguamento del sistema di notifica in base alla direttiva 2002/20/CE **in vista dell'autorizzazione unica UE** e l'abrogazione delle disposizioni sull'armonizzazione minima dei diritti degli utenti finali di cui alla direttiva 2002/22/CE rese superflue **dalla piena** armonizzazione prevista dal presente regolamento.

competitività dei mercati rilevanti, l'adeguamento del sistema di notifica in base alla direttiva 2002/20/CE e l'abrogazione delle disposizioni sull'armonizzazione minima dei diritti degli utenti finali di cui alla direttiva 2002/22/CE rese superflue **dall'**armonizzazione prevista dal presente regolamento.

Emendamento 64

Proposta di regolamento (63) Considerando 72

Testo della Commissione

(72) Il mercato delle comunicazioni mobili resta frammentato nell'Unione e non esiste una rete mobile che copra tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per fornire servizi di comunicazioni mobili ai propri clienti che viaggiano all'interno dell'Unione, i fornitori di roaming devono acquistare servizi di roaming all'ingrosso dagli operatori dello Stato membro visitato. Queste tariffe all'ingrosso costituiscono un importante ostacolo alla fornitura di servizi di roaming a livelli di prezzo corrispondenti a quelli dei servizi mobili nazionali. Occorre pertanto adottare ulteriori misure per agevolare la riduzione di tali tariffe. Accordi commerciali o tecnici tra fornitori di roaming che consentano un'estensione virtuale della loro copertura di rete nell'Unione possono consentire di

Emendamento

soppresso

internalizzare i costi all'ingrosso. Per fornire incentivi appropriati è necessario adattare taluni obblighi regolamentari di cui al regolamento (CE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶. In particolare, quando i fornitori di roaming, per mezzo delle proprie reti o tramite accordi di roaming bilaterali o multilaterali, garantiscono che a tutti i clienti nell'Unione vengano offerte automaticamente tariffe di roaming pari a quelle nazionali, l'obbligo che impone ai fornitori nazionali di consentire ai propri clienti di accedere ai servizi di roaming vocale, SMS e dati di un fornitore di roaming alternativo non si applica a tali fornitori, fatto salvo un periodo transitorio in cui tale accesso sia già stato concesso.

²⁶ *Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).*

Emendamento 65

Proposta di regolamento (64) Considerando 73

Testo della Commissione

Emendamento

(73) Gli accordi di roaming bilaterali o multilaterali possono consentire a un operatore di telefonia mobile di considerare il roaming dei suoi clienti nazionali sulle reti dei partner in modo pressoché equivalente alla fornitura di servizi a tali clienti sulle proprie reti, con conseguenti ripercussioni sui suoi prezzi al dettaglio per questa copertura on-net virtuale in tutta l'Unione. Un accordo di questo tipo a livello del mercato all'ingrosso può consentire lo sviluppo di nuovi prodotti di roaming, incrementando così la scelta e la concorrenza a livello del

soppresso

mercato al dettaglio.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
(65) Considerando 74

Testo della Commissione

Emendamento

(74) L'obiettivo strategico dell'Agenda digitale europea e del regolamento n. 531/2012 è azzerare le differenze tra tariffe di roaming e tariffe nazionali. In pratica, ciò richiede che i consumatori che ricadono in una delle ampie categorie di consumo interno individuate, identificate facendo riferimento ai vari pacchetti al dettaglio nazionali di una parte, siano in grado di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali durante i loro viaggi periodici all'interno dell'Unione, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti nel contesto nazionale. Tali ampie categorie possono essere identificate attraverso le pratiche commerciali correnti con riferimento, ad esempio, alla differenziazione dei pacchetti al dettaglio nazionali tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, pacchetti solo GSM (voce, SMS), pacchetti adattati per volumi di consumo differenti, pacchetti destinati alle imprese o ai consumatori, pacchetti al dettaglio con prezzi per unità di consumo e pacchetti che forniscono gruppi di unità (ad esempio, minuti vocali o megabyte di dati) a una tariffa standard, a prescindere dal consumo effettivo. La diversità dei pacchetti e dei piani tariffari al dettaglio disponibili per i consumatori sui mercati nazionali della telefonia mobile di tutta l'Unione soddisfa le varie esigenze degli utenti associate a un mercato concorrenziale. È opportuno che questa flessibilità sui mercati nazionali si rifletta nell'ambiente di roaming all'interno dell'Unione, tenendo presente che la necessità, da parte dei fornitori di

soppresso

roaming, di input all'ingrosso forniti da operatori di rete indipendenti nei diversi Stati membri potrebbe sempre giustificare l'imposizione di limiti con riferimento a un uso ragionevole nel caso in cui a tali consumi in roaming siano applicate tariffe nazionali.

Emendamento 67

Proposta di regolamento (66) Considerando 75

Testo della Commissione

(75) Sebbene spetti **in primo luogo** ai fornitori di roaming valutare il volume **ragionevole** di chiamate vocali, SMS e dati in roaming cui applicare tariffe nazionali nell'ambito dei loro vari pacchetti al dettaglio, le autorità nazionali di regolamentazione **sono tenute a** vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti di utilizzo e **a** garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni quantificate dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente per i clienti. A tale fine, **è necessario che** le autorità nazionali di regolamentazione **tengano** nella massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC. In essi il BEREC dovrebbe individuare i diversi modelli d'uso in base alle tendenze di utilizzo soggiacenti relative ai servizi voce, dati e SMS a livello di Unione e l'evoluzione prevista per quanto riguarda in particolare il consumo di dati senza fili.

Emendamento

(75) Sebbene spetti ai fornitori di roaming valutare il volume di chiamate vocali, SMS e dati in roaming cui applicare tariffe nazionali nell'ambito dei loro vari pacchetti al dettaglio, **essi possono, nonostante l'abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio entro il 15 dicembre 2015, applicare una clausola di "utilizzo corretto" al consumo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati a tariffe pari a quelle nazionali applicabili, sulla base di criteri di utilizzo corretto.**

Tali criteri dovrebbero essere applicati in modo da permettere ai consumatori, quando viaggiano regolarmente in altri paesi dell'Unione, di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione **dovrebbero** vigilare sull'applicazione, da parte dei fornitori di roaming, di tali limiti di utilizzo **corretto** e garantire che vengano definiti con riferimento a informazioni quantificate dettagliate, riportate nei contratti in modo chiaro e trasparente per i clienti. A tale fine, le autorità nazionali di regolamentazione **dovrebbero tenere** nella massima considerazione gli orientamenti pertinenti del BEREC, **basati sui risultati di una consultazione pubblica, per l'applicazione dei criteri di utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming.** In essi il BEREC

dovrebbe individuare i diversi modelli d'uso in base alle tendenze di utilizzo soggiacenti relative ai servizi voce, dati e SMS a livello di Unione e l'evoluzione prevista per quanto riguarda in particolare il consumo di dati senza fili. ***I tetti tariffari massimi per l'eurotariffa dovrebbero continuare a fungere da limite di salvaguardia degli addebiti per consumi superiori ai limiti di utilizzo corretto fino alla scadenza del periodo di validità del regolamento (UE) n. 531/2012.***

Emendamento 68

Proposta di regolamento
(67) Considerando 76

Testo della Commissione

(76) Inoltre, la ***recente riduzione significativa*** delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione ***dovrebbe ora permettere di eliminare gli oneri di roaming aggiuntivi per le chiamate in entrata.***

Emendamento

(76) ***Al fine di garantire chiarezza e certezza giuridica, è opportuno fissare al 15 dicembre 2015 il termine per il completamento dell'eliminazione graduale dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio iniziata con il regolamento (CE) n. 717/2007. Inoltre, prima dell'abolizione definitiva dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, la Commissione dovrebbe presentare entro il 30 giugno 2015 una relazione su ogni modifica delle tariffe all'ingrosso o dei meccanismi del mercato all'ingrosso eventualmente necessaria, tenendo altresì conto delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili applicabili al roaming in tutta l'Unione.***

Emendamento 69

Proposta di regolamento
(68) Considerando 77

Testo della Commissione

(77) ***Per assicurare la stabilità e la leadership strategica delle attività del BEREC, è opportuno che il comitato dei regolatori del BEREC sia rappresentato***

Emendamento

soppresso

da un presidente a tempo pieno nominato dal comitato stesso, in base al merito, alle competenze, alla conoscenza dei mercati delle comunicazioni elettroniche e dei suoi operatori e all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione, tramite una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal comitato dei regolatori, assistito dalla Commissione. Per la designazione del primo presidente del comitato dei regolatori, è necessario che la Commissione, tra le altre cose, stili un elenco ristretto dei candidati sulla base del merito, delle competenze, della conoscenza dei mercati delle comunicazioni elettroniche e dei suoi operatori e dell'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione. Per le designazioni successive, la possibilità di avere un elenco ristretto di candidati, preparato dalla Commissione, deve essere riesaminata in una relazione elaborata ai sensi del presente regolamento. L'ufficio del BEREC deve pertanto essere costituito dal presidente del comitato dei regolatori, da un comitato di gestione e da un direttore amministrativo.

Emendamento 70

Proposta di regolamento (69) Considerando 78

Testo della Commissione

(78) È **necessario** modificare di conseguenza le direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e i regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012.

Emendamento

(78) È **opportuno** modificare di conseguenza le direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e i regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 **nonché la decisione 243/2012/UE**.

Emendamento 71

Proposta di regolamento (70) Considerando 79

Testo della Commissione

(79) La Commissione **può sempre chiedere** il parere del BEREC a norma del regolamento (CE) n. 1211/2009, qualora **lo ritenga** necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento

(79) **È opportuno che** la Commissione **chieda** il parere del BEREC a norma del regolamento (CE) n. 1211/2009, qualora necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

(71) Considerando 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(79 bis) È opportuno riesaminare il quadro normativo delle comunicazioni elettroniche come richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche^{1bis}. Il riesame dovrebbe basarsi sulle valutazioni ex post dell'impatto del quadro a partire dal 2009, su un'esauriente consultazione e una valutazione ex ante approfondita degli effetti attesi delle proposte derivanti dal riesame. Le proposte dovrebbero essere presentate in tempo utile per consentire al legislatore di analizzarle e discuterle in modo adeguato.

^{1bis} P7_TA(2013)0454

Emendamento 73

Proposta di regolamento

(72) Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento definisce **i principi di regolamentazione e le norme dettagliate** necessarie per **il completamento di un mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche**

Emendamento

1. Il presente regolamento definisce le norme necessarie per:

in cui:

Emendamento 74

Proposta di regolamento

(73) Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *i* fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica **hanno il diritto, la capacità e lo stimolo di sviluppare, ampliare e** gestire le loro reti e di fornire servizi, a prescindere dal loro luogo di stabilimento o da quello dei loro clienti nell'Unione;

Emendamento

a) **agevolare l'esercizio pratico del diritto dei** fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica **di** gestire le loro reti e di fornire servizi, a prescindere dal loro luogo di stabilimento o da quello dei loro clienti nell'Unione **mediante un sistema di notifica armonizzato e semplificato basato su un modello armonizzato;**

Emendamento 75

Proposta di regolamento

(74) Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *i* cittadini e *le* imprese **hanno il diritto e la possibilità** di accedere a servizi di comunicazione elettronica concorrenziali, sicuri e affidabili, **a prescindere dal luogo di fornitura nell'Unione** e senza essere ostacolati da restrizioni di carattere transfrontaliero o da costi aggiuntivi ingiustificati.

Emendamento

b) **agevolare l'esercizio pratico del diritto dei** cittadini e **delle** imprese di accedere a servizi di comunicazione elettronica concorrenziali, sicuri e affidabili, **con regole comuni per garantire elevati standard di protezione, privacy e sicurezza dei loro dati personali**, senza essere ostacolati da restrizioni di carattere transfrontaliero o da **sanzioni e** costi aggiuntivi ingiustificati;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

(75) Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) creare un quadro dell'Unione più coordinato per lo spettro radio

*armonizzato per i servizi di
comunicazione a banda larga senza fili;*

Emendamento 77

Proposta di regolamento

(76) Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***b ter) provvedere all'eliminazione
graduale dei sovrapprezzi ingiustificati
delle comunicazioni roaming all'interno
dell'Unione.***

Emendamento 78

Proposta di regolamento

(77) Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento sancisce in particolare i principi di regolamentazione in virtù dei quali la Commissione, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorità nazionali competenti agiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, al fine di:

2. Il presente regolamento sancisce in particolare i principi di regolamentazione in virtù dei quali la Commissione, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e le autorità nazionali ***e regionali*** competenti agiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in combinato disposto con le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, al fine di:

Emendamento 79

Proposta di regolamento

(78) Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

***a) garantire condizioni regolamentari
semplificate, prevedibili e convergenti per
quanto riguarda importanti parametri***

soppresso

amministrativi e commerciali, anche in relazione alla proporzionalità degli obblighi individuali che possono essere imposti in base alle analisi di mercato;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

(79) Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere una concorrenza sostenibile nel mercato unico e la competitività globale dell'Unione e ridurre di conseguenza la regolamentazione settoriale del mercato nel momento e nella misura in cui siano raggiunti tali obiettivi;

Emendamento

soppresso

Emendamento 81

Proposta di regolamento

(80) Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacità che si *estendono* in tutta l'Unione e che *sono* in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali;

Emendamento

c) favorire gli investimenti e l'innovazione in nuove infrastrutture avanzate ad alta capacità *e assicurarsi* che *queste* si *estendano* in tutta l'Unione e che *siano* in grado di rispondere all'evoluzione della domanda da parte degli utenti finali, *a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio dell'Unione;*

Emendamento 82

Proposta di regolamento

(81) Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) agevolare la prestazione di servizi innovativi e di elevata qualità;

Emendamento

soppresso

Emendamento 83

Proposta di regolamento

(82) Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) assicurare la disponibilità e l'uso altamente efficiente dello spettro radio, soggetto ad autorizzazione generale o a diritti d'uso individuali, per i servizi a banda larga senza fili a sostegno dell'innovazione, degli investimenti, dell'occupazione e a vantaggio degli utenti finali;

Emendamento

soppresso

Emendamento 84

Proposta di regolamento

(83) Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) servire gli interessi dei cittadini e degli utenti finali per quanto riguarda la connettività, promuovendo un ambiente favorevole agli investimenti che aumenti le possibilità di scelta e la qualità dell'accesso alla rete e dei servizi, e stimolando la mobilità all'interno dell'Unione e l'inclusione sociale e territoriale.

Emendamento

soppresso

Emendamento 85

Proposta di regolamento

(84) Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al fine di garantire l'applicazione dei principi generali di regolamentazione di cui al paragrafo 2, il presente regolamento definisce inoltre le norme dettagliate necessarie per:

a) l'autorizzazione unica UE per i fornitori europei di comunicazioni

Emendamento

soppresso

elettroniche;

b) una maggiore convergenza delle condizioni regolamentari per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità delle misure correttive imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche;

c) la fornitura armonizzata a livello dell'Unione di determinati prodotti all'ingrosso per la banda larga nel quadro di condizioni regolamentari convergenti;

d) un quadro coordinato a livello europeo per l'assegnazione dello spettro radio armonizzato per i servizi di comunicazione a banda larga senza fili, in modo da creare uno spazio europeo "senza fili";

e) l'armonizzazione delle norme relative ai diritti degli utenti finali e alla promozione di un'effettiva concorrenza sui mercati al dettaglio, tale da creare un spazio europeo dei consumatori di comunicazioni elettroniche;

f) la progressiva eliminazione dei sovrapprezzi ingiustificati per le comunicazioni intraunionali e il roaming all'interno dell'Unione.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

(85) Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato l'acquis dell'Unione relativo alla protezione dei dati e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

(86) Articolo 2 – comma 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) "fornitore europeo di comunicazioni elettroniche", un'impresa stabilita nell'Unione che fornisce o intende fornire, direttamente o tramite una o più controllate, reti o servizi di comunicazione elettronica rivolti a più di uno Stato membro, e che non può essere considerata una controllata di un altro fornitore di comunicazioni elettroniche; **soppresso**

Emendamento 88

Proposta di regolamento

(87) Articolo 2 – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3) "controllata", un'impresa in cui un'altra impresa abbia, direttamente o indirettamente: **soppresso**

i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, oppure

ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, oppure

iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

(88) Articolo 2 – comma 2 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4) "autorizzazione unica UE", il quadro normativo applicabile a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche in tutta l'Unione sulla base dell'autorizzazione generale nello Stato membro d'origine e in conformità al **soppresso**

presente regolamento;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

(89) Articolo 2 – comma 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5) "Stato membro d'origine", lo Stato membro in cui è situato il luogo di stabilimento principale del fornitore europeo di comunicazioni elettroniche;

soppresso

Emendamento 91

Proposta di regolamento

(90) Articolo 2 – comma 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6) "stabilimento principale", il luogo di stabilimento nello Stato membro in cui vengono prese le decisioni principali in materia di investimenti e gestione di servizi o reti di comunicazione elettronica nell'Unione;

soppresso

Emendamento 92

Proposta di regolamento

(91) Articolo 2 – comma 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7) "Stato membro ospitante", uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche fornisce reti o di servizi di comunicazione elettronica;

soppresso

Emendamento 93

Proposta di regolamento

(92) Articolo 2 – comma 2 – punto 8

Testo della Commissione

8) "spettro radio armonizzato per comunicazioni a banda larga senza fili", spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso *efficiente* sono armonizzate a livello dell'Unione, *in particolare a norma* della decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del *Consiglio*²⁷, che è riservato a servizi di comunicazione elettronica diversi dalla radiodiffusione;

²⁷ Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1).

Emendamento

8) "spettro radio armonizzato per comunicazioni a banda larga senza fili", spettro radio le cui condizioni di disponibilità, *di efficienza* e di uso *primario* sono armonizzate a livello dell'Unione, *conformemente alle disposizioni* della *direttiva 2002/21/CE e alla* decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del *Consiglio*, che è riservato a servizi di comunicazione elettronica diversi dalla radiodiffusione;

²⁷ Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108, del 24.4.2002, pag. 1).

Emendamento 94

Proposta di regolamento

(93) Articolo 2 – comma 2 – punto 9

Testo della Commissione

9) "punto di accesso senza fili di portata limitata", apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni e a bassa potenza, di portata limitata, che può far parte o meno di una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili, ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla topologia di rete sottostante;

Emendamento

9) "punto di accesso senza fili di portata limitata", apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni e a bassa potenza, di portata limitata, che *utilizza spettro soggetto a licenza o una combinazione di spettro soggetto a licenza e spettro esente da licenza, che* può far parte o meno di una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili, ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla topologia di rete sottostante;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

(94) Articolo 2 – comma 2 – punto 10

Testo della Commissione

10) "rete locale in radiofrequenza" (RLAN), un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza **su base non esclusiva** lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione;

Emendamento

10) "rete locale in radiofrequenza" (RLAN), un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza **in esenzione di licenza** lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

(95) Articolo 2 – comma 2 – punto 11

Testo della Commissione

11) "accesso virtuale a banda larga", un tipo di accesso all'ingrosso alle reti a banda larga che consiste in un link di accesso virtuale ai locali del cliente tramite una qualsiasi architettura di rete di accesso, ad esclusione della disaggregazione fisica, insieme ad un servizio di trasmissione a un insieme definito di punti di trasferimento, comprendente specifici elementi e funzionalità della rete e sistemi informatici accessori;

Emendamento

soppresso

Emendamento 97

Proposta di regolamento

(96) Articolo 2 – comma 2 – punto 12

Testo della Commissione

12) "prodotto di connettività con qualità del servizio garantita", un prodotto reso

Emendamento

soppresso

disponibile al punto di scambio su protocollo internet (IP), che permette ai clienti di configurare un collegamento IP tra un punto di interconnessione e uno o più punti di terminazione su rete fissa e che consente di ottenere livelli definiti di prestazione della rete end-to-end per la fornitura di determinati servizi agli utenti finali erogati con una specifica qualità del servizio garantita in base a parametri definiti;

Emendamenti 234 e 241

Proposta di regolamento

(97) Articolo 2 – comma 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. "neutralità della rete", il principio in base al quale tutto il traffico internet riceve lo stesso trattamento, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, indipendentemente dalla fonte, dalla destinazione, dal tipo, dai contenuti, dal dispositivo, dal servizio o dall'applicazione;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

(98) Articolo 2 – comma 2 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13) "comunicazioni a lunga distanza", servizi vocali o di messaggistica che terminano al di fuori dell'area locale di scambio e dell'area regionale di tariffazione identificate da un codice di area geografica nel piano di numerazione nazionale;

soppresso

Emendamenti 235 e 242

Proposta di regolamento

(99) Articolo 2 – comma 2 – punti 14 e 15

Testo della Commissione

(14) "servizio di accesso a internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettività a internet, ovvero tra praticamente tutti i punti finali **collegati a internet**, a prescindere dalla tecnologia di rete **utilizzata**;

(15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica **o un qualsiasi altro servizio che offre la capacità di accedere a** determinati contenuti, applicazioni o servizi, o **a una** combinazione di essi, **e le cui caratteristiche sono controllate** da punto a punto (end-to-end) **o offre la capacità di inviare o ricevere dati da o verso un determinato numero di parti o di punti finali**, che non è commercializzato o **ampiamente utilizzato** in sostituzione a un servizio di accesso a internet;

Emendamento

(14) "servizio di accesso a Internet", un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce connettività a internet **in linea con il principio di neutralità della rete**, ovvero tra praticamente tutti i punti finali **di internet**, a prescindere dalle tecnologie di rete **o dalle apparecchiature terminali utilizzate**;

(15) "servizio specializzato", un servizio di comunicazione elettronica **ottimizzato per** determinati contenuti, applicazioni o servizi, o una combinazione di essi, **prestato mediante una capacità distinta sotto il profilo logico, basato su un rigoroso controllo delle ammissioni, che offre funzionalità che richiedono una qualità avanzata** da punto a punto (end-to-end) e che non è commercializzato o **utilizzabile** in sostituzione a un servizio di accesso a internet;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

(100) Articolo 2 – comma 2 – punto 16

Testo della Commissione

16) "fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico al quale è trasferito il numero di telefono o il servizio;

Emendamento

soppresso

Emendamento 102

Proposta di regolamento

(101) Articolo 2 – comma 2 – punto 17

Testo della Commissione

17) "fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico a partire dal quale è trasferito il numero di telefono o il servizio.

Emendamento

soppresso

Emendamento 103

Proposta di regolamento

(102) Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Un* fornitore *europeo* di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e *a* esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera *ai sensi di un'autorizzazione unica UE, soggetta esclusivamente agli obblighi di notifica di cui all'articolo 4.*

Emendamento

1. *Qualsiasi* fornitore di comunicazioni elettroniche ha il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione e *di* esercitare i diritti connessi alla fornitura di tali reti e servizi in tutti gli Stati membri in cui opera.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

(103) Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche è soggetto alle norme e alle condizioni applicate in ciascuno Stato membro interessato, conformemente al diritto dell'Unione, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 531/2012.

Emendamento

soppresso

Emendamento 105

Proposta di regolamento

(104) Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga all'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto a diritti amministrativi applicabili nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo per i servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore allo 0,5% del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Nella riscossione di tali diritti viene preso in considerazione solo il fatturato dei servizi di comunicazione elettronica nello Stato membro interessato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 106

Proposta di regolamento

(105) Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/22/CE, un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può essere soggetto ai contributi imposti per la ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale nello Stato membro ospitante solo se ha un fatturato annuo dei servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro superiore al 3% del totale del fatturato nazionale delle comunicazioni elettroniche. Nella riscossione di tali contributi viene preso in considerazione solo il fatturato nello Stato membro interessato.

Emendamento

soppresso

Emendamento 107

Proposta di regolamento
(106) Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ha diritto alla parità di trattamento da parte delle autorità nazionali di regolamentazione di Stati membri diversi in situazioni oggettivamente analoghe.

Emendamento

5. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono parità di trattamento ai fornitori di comunicazioni elettroniche in situazioni analoghe, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
(107) Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In caso di controversie tra imprese in cui sia coinvolto un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche, in relazione agli obblighi applicabili ai sensi delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE 2002/22/CE, del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 531/2012 in uno Stato membro ospitante, il fornitore europeo di comunicazioni elettroniche può consultare l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine, la quale può emettere un parere al fine di garantire lo sviluppo di pratiche regolamentari coerenti. L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro ospitante tiene nella massima considerazione il parere emesso dall'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine nel dirimere la controversia.

Emendamento

soppresso

Emendamento 109

Proposta di regolamento
(108) Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. I fornitori europei di comunicazioni elettroniche che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in più di uno Stato membro sono tenuti a presentare la notifica di cui all'articolo 4 entro il 1° luglio 2016.

soppresso

Emendamento 110

**Proposta di regolamento
(109) Articolo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 111

**Proposta di regolamento
(110) Articolo 5**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 112

**Proposta di regolamento
(111) Articolo 6**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 113

**Proposta di regolamento
(112) Articolo 7**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 114

Proposta di regolamento

(113) Articolo 8 – paragrafo 1

(114)

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente sezione si applica allo spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili.

1. La presente sezione si applica allo spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili **in conformità della direttiva 2002/21/CE, della decisione n. 676/2002/CE e della decisione n. 243/2012/UE.**

Emendamento 115

Proposta di regolamento

(115) Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La presente sezione non pregiudica il diritto degli Stati membri di beneficiare dei contributi riscossi per garantire l'uso ottimale delle risorse dello spettro radio in conformità all'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

2. La presente sezione non pregiudica il diritto degli Stati membri di beneficiare dei contributi riscossi per garantire l'uso ottimale delle risorse dello spettro radio in conformità all'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE e di organizzare e utilizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, **salvaguardando obiettivi di interesse generale quali la diversità culturale e il pluralismo dei mezzi di informazione.**

Emendamento 116

Proposta di regolamento

(116) Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'esercitare i poteri attribuitile nella presente sezione, la Commissione tiene nella massima considerazione tutti i pareri pertinenti emessi dal gruppo "Politica dello spettro radio", istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione²⁸.

²⁸ Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo 'Politica dello spettro radio' (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

Emendamento

3. Nell'esercitare i poteri attribuitile nella presente sezione, la Commissione tiene nella massima considerazione tutti i pareri pertinenti emessi dal gruppo "Politica dello spettro radio", istituito dalla decisione 2002/622/CE²⁸ della Commissione **e tutte le migliori prassi regolamentari, relazioni o pareri formulati dal BEREC su tematiche di sua competenza.**

²⁸ Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

Emendamento 117

**Proposta di regolamento
(117) Articolo 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Armonizzazione di taluni aspetti concernenti il trasferimento o l'affitto di diritti individuali d'uso delle frequenze radio e la relativa durata

1. Fatta salva la direttiva 2002/21/CE o l'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese, al trasferimento o all'affitto di diritti d'uso dello spettro, o loro parti, di cui all'articolo 6, paragrafo 8, della decisione n. 243/2012/UE si applica quanto segue:

a) gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni correnti concernenti questi diritti d'uso in un formato elettronico standard;

b) gli Stati membri non possono negare il trasferimento o l'affitto a un soggetto titolare di questi diritti d'uso;

c) nei casi non contemplati dalla lettera

b), gli Stati membri possono negare il trasferimento soltanto ove si riscontri il chiaro rischio che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni esistenti in relazione al diritto d'uso;

d) nei casi non contemplati dalla lettera b), gli Stati membri non possono negare l'affitto qualora il cedente garantisca di soddisfare le condizioni esistenti in relazione al diritto d'uso.

2. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto dello spettro coprono totalmente soltanto i costi amministrativi, incluse le azioni ausiliarie, quali la concessione di un nuovo diritto d'uso, intraprese in fase di trattamento della domanda. Tali diritti sono imposti in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizza i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. Ai diritti imposti nel quadro del presente paragrafo si applica l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE.

3. Tutti i diritti dello spettro sono concessi per una durata minima di 25 anni, e in ogni caso per una durata atta a incentivare gli investimenti e la concorrenza e a scoraggiare il sottoutilizzo o "l'accumulo" dello spettro. Gli Stati membri possono concedere diritti d'uso di durata indeterminata.

4. Gli Stati membri possono prevedere la revoca proporzionata e non discriminatoria dei diritti, anche quelli con durata minima di 25 anni, allo scopo di garantire un utilizzo efficiente dello spettro, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, finalità di gestione dello spettro, sicurezza nazionale, violazione di licenza, cambiamento d'uso armonizzato di una banda e mancato pagamento delle tariffe.

5. La durata di tutti i vigenti diritti d'uso dello spettro è quindi estesa a 25 anni a decorrere dalla relativa data di concessione, fatte salve le altre condizioni inerenti al diritto d'uso e ai diritti d'uso di

durata indeterminata.

6. L'introduzione della durata minima di 25 anni della licenza non deve impedire alle autorità di regolamentazione di rilasciare licenze temporanee e licenze per utilizzi secondari in una banda armonizzata.

Emendamento 118

Proposta di regolamento (118) Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Le autorità nazionali competenti per lo spettro radio contribuiscono allo sviluppo di uno spazio senza fili ove convergano investimenti e condizioni concorrenziali per le comunicazioni a banda larga senza fili ad alta velocità e che consenta la pianificazione e la fornitura di reti e servizi integrati e multiterritoriali e la creazione di economie di scala, così da stimolare l'innovazione, la crescita economica e i vantaggi a lungo termine per gli utenti finali.

Le autorità nazionali competenti si astengono dall'applicare procedure o imporre condizioni per l'uso dello spettro radio che possano indebitamente ostacolare i fornitori *europei* di comunicazioni elettroniche nell'erogazione di reti e servizi integrati di comunicazione elettronica in più Stati membri o in tutta l'Unione.

Emendamento

Fatti salvi gli obiettivi di interesse generale, le autorità nazionali competenti per lo spettro radio contribuiscono allo sviluppo di uno spazio senza fili ove convergano investimenti e condizioni concorrenziali per le comunicazioni a banda larga senza fili ad alta velocità e che consenta la pianificazione e la fornitura di reti e servizi integrati, ***interoperabili, aperti*** e multiterritoriali e la creazione di economie di scala, così da stimolare l'innovazione, la crescita economica e i vantaggi a lungo termine per gli utenti finali.

Le autorità nazionali competenti si astengono dall'applicare procedure o imporre condizioni per l'uso dello spettro radio che possano indebitamente ostacolare i fornitori di comunicazioni elettroniche nell'erogazione di reti e servizi integrati di comunicazione elettronica in più Stati membri o in tutta l'Unione. ***Le autorità garantiscono che lo sviluppo di tale spazio senza fili non ostacoli indebitamente, creando interferenze, il funzionamento di servizi o applicazioni esistenti nelle bande di frequenze interessate e in quelle adiacenti.***

Emendamento 119

Proposta di regolamento (119) Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità nazionali competenti applicano il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile per consentire l'uso dello spettro radio sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in modo da massimizzare la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio e promuovere condizioni comparabili in tutta l'Unione per quanto riguarda l'integrazione e la multiterritorialità degli investimenti e delle attività dei fornitori *europei* di comunicazioni elettroniche.

Emendamento

2. Le autorità nazionali competenti applicano il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile per consentire l'uso dello spettro radio sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in modo da massimizzare la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio e promuovere condizioni comparabili in tutta l'Unione per quanto riguarda l'integrazione e la multiterritorialità degli investimenti e delle attività dei fornitori di comunicazioni elettroniche.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

(120) Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per l'uso dello spettro radio, le autorità nazionali competenti tengono in particolare considerazione *la parità di trattamento tra gli operatori esistenti e potenziali e tra i fornitori europei di comunicazioni elettroniche ed altre imprese.*

Emendamento

3. Nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per l'uso dello spettro radio, le autorità nazionali competenti tengono in particolare considerazione *il trattamento obiettivo, trasparente e non discriminatorio tra gli operatori esistenti e potenziali, nonché l'utilizzo collettivo, condiviso ed esente da licenza dello spettro. Le autorità nazionali competenti garantiscono inoltre la coesistenza tra gli attuali utenti dello spettro radio e quelli nuovi. A tal fine, devono condurre un'approfondita valutazione d'impatto e consultazioni, coinvolgendo in entrambi i casi tutte le parti interessate.*

Emendamento 121

Proposta di regolamento

(121) Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per i diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali competenti considerano e, se necessario, riconciliano i principi di regolamentazione seguenti:

a) perseguire soprattutto l'interesse degli utenti finali, in particolare l'interesse per l'innovazione, per investimenti efficienti a lungo termine in servizi e reti senza fili e per una concorrenza effettiva;

b) assicurare l'uso più efficiente e la gestione più efficace dello spettro radio;

c) garantire condizioni prevedibili e comparabili che consentano **la pianificazione degli** investimenti in reti e servizi su base multiterritoriale e la realizzazione di economie di scala;

d) garantire che le condizioni imposte siano necessarie e proporzionate, anche attraverso una valutazione obiettiva per determinare se sia giustificato imporre condizioni supplementari che potrebbero favorire o pregiudicare determinati operatori;

e) assicurare un'ampia copertura territoriale delle reti a banda larga senza fili ad alta velocità e un elevato livello di penetrazione e consumo dei servizi correlati.

Emendamento

4. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, nello stabilire condizioni e procedure di autorizzazione per i diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali competenti considerano e, se necessario, riconciliano i principi di regolamentazione seguenti:

a) perseguire soprattutto l'interesse degli utenti finali, in particolare l'interesse per l'innovazione, per investimenti efficienti a lungo termine in servizi e reti senza fili e per una concorrenza effettiva;

b) assicurare l'uso più efficiente e la gestione più efficace dello spettro radio **oltre che la disponibilità di spettro non soggetto a licenza;**

c) garantire condizioni prevedibili e comparabili che consentano investimenti **a lungo termine** in reti e servizi su base multiterritoriale e la realizzazione di economie di scala;

d) garantire che le condizioni imposte siano necessarie e proporzionate, anche attraverso una valutazione obiettiva e **trasparente** per determinare se sia giustificato imporre condizioni supplementari che potrebbero favorire o pregiudicare determinati operatori;

e) assicurare un'ampia copertura territoriale delle reti a banda larga senza fili ad alta velocità e un elevato livello di penetrazione e consumo dei servizi correlati, **tenendo conto al contempo dell'interesse pubblico e del valore sociale, culturale ed economico dello spettro radio nel suo insieme;**

e bis) assicurare che qualsiasi modifica della politica in tema di utilizzo efficiente dello spettro tenga conto della sua incidenza sull'interesse pubblico in termini di interferenze dannose e costi.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

(122) Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Le autorità competenti nazionali devono garantire che l'informazione sia disponibile nelle condizioni di autorizzazione e di procedura per l'uso dello spettro radio e devono permettere alle parti interessate di presentare i loro punti di vista durante il processo.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

(123) Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le caratteristiche tecniche delle diverse bande di radiofrequenze disponibili;

a) le caratteristiche tecniche ***nonché l'utilizzo attuale e previsto*** delle diverse bande di radiofrequenze disponibili;

Emendamento 124

Proposta di regolamento

(124) Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'uso più efficiente dello spettro radio in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), tenendo conto delle caratteristiche della banda o delle bande interessate;

a) l'uso più efficiente dello spettro radio in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), tenendo conto delle caratteristiche ***e dell'utilizzo attuale e previsto*** della banda o delle bande interessate;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

(125) Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Le autorità nazionali competenti assicurano che gli eventuali contributi per i diritti d'uso dello spettro radio:

- a) riflettano adeguatamente il valore sociale ed economico dello spettro radio, comprese le esternalità positive;
- b) evitino la sottoutilizzazione e promuovano gli investimenti relativi alle capacità, alla copertura territoriale e alla qualità delle reti e dei servizi;
- c) evitino discriminazioni e garantiscano pari opportunità tra gli operatori, anche tra quelli attuali e quelli potenziali;
- d) consentano una distribuzione ottimale tra pagamenti *immediati* e, *se del caso*, periodici, tenendo conto in particolare della necessità di incentivare la rapida diffusione delle reti e dell'uso dello spettro radio in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) ed e).

Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del paragrafo 5 per quanto concerne le condizioni che comportano la fissazione di contributi differenziati tra gli operatori intesa a promuovere una concorrenza effettiva.

Emendamento

Le autorità nazionali competenti assicurano che gli eventuali contributi per i diritti d'uso dello spettro radio **di tutti i tipi**:

- a) riflettano adeguatamente il valore sociale, **culturale** ed economico dello spettro radio, comprese le esternalità positive;
- b) evitino la sottoutilizzazione e promuovano gli investimenti relativi alle capacità, alla copertura territoriale e alla qualità delle reti e dei servizi;
- c) evitino discriminazioni e garantiscano pari opportunità tra gli operatori, anche tra quelli attuali e quelli potenziali;
- d) consentano una distribuzione ottimale tra pagamenti **anticipati** e, **preferibilmente**, periodici, tenendo conto in particolare della necessità di incentivare la rapida diffusione delle reti e dell'uso dello spettro radio in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) ed e);

d bis) siano versati non oltre un anno prima che gli operatori inizino ad utilizzare lo spettro radio.

Le condizioni tecniche e regolamentari connesse ai diritti di utilizzo dello spettro radio sono definite e disponibili per gli operatori e le parti interessate prima dell'inizio della procedura d'asta.

Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del paragrafo 5 per quanto concerne le condizioni che comportano la fissazione di contributi differenziati tra gli operatori intesa a promuovere una concorrenza effettiva.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

(126) Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora le condizioni tecniche relative alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili consentano di utilizzare lo spettro radio in questione nel quadro di un regime di autorizzazione generale, le autorità nazionali competenti evitano l'imposizione di condizioni supplementari e impediscono che qualsiasi uso alternativo precluda l'effettiva applicazione di tale regime armonizzato.

Emendamento

1. Qualora le condizioni tecniche relative alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili consentano di utilizzare lo spettro radio in questione nel quadro di un regime di autorizzazione generale, le autorità nazionali competenti evitano l'imposizione di condizioni supplementari e impediscono che qualsiasi uso alternativo precluda l'effettiva applicazione di tale regime armonizzato. ***Ciò lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 8.***

Emendamento 127

Proposta di regolamento

(127) Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Le autorità nazionali competenti stabiliscono i calendari per la concessione o riassegnazione dei diritti d'uso, o per il loro rinnovo alle condizioni applicabili ai diritti d'uso esistenti, ***che si applicano allo spettro radio armonizzato per le comunicazioni a banda larga senza fili.***

Emendamento

1. ***Tenendo pienamente conto della direttiva 2002/21/CE, in particolare gli articoli 7, 8, 8 bis, 9 e 9 bis, della decisione n. 676/2002/UE e della decisione n. 243/2012/UE, in particolare gli articoli 2, 3, 5 e 6,*** le autorità nazionali competenti stabiliscono i calendari per la concessione o riassegnazione dei diritti d'uso, o per il loro rinnovo alle condizioni applicabili ai diritti d'uso esistenti.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

(128) Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La durata dei diritti d'uso o le date dei successivi rinnovi sono fissate con ampio anticipo prima della relativa procedura

Emendamento

soppresso

figurante nel calendario di cui al primo comma. I calendari, le durate e i cicli di rinnovo tengono conto della necessità di creare condizioni di investimento prevedibili, dell'effettiva possibilità di liberare eventuali nuove bande di radiofrequenze armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili e del periodo di ammortamento dei relativi investimenti in condizioni di concorrenza.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

(129) Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al fine di garantire coerenza nell'attuazione del paragrafo 1 in tutta l'Unione e in particolare al fine di consentire la disponibilità in maniera sincronizzata dei servizi senza fili all'interno dell'Unione, la Commissione **può**, mediante atti di esecuzione:

- a) stabilire un calendario comune per l'Unione nel suo insieme, o calendari adeguati alla situazione di diverse categorie di Stati membri, i termini entro cui sono concessi i diritti d'uso individuali di una banda armonizzata, o di una combinazione di bande armonizzate complementari, e i termini entro cui è autorizzato l'uso effettivo dello spettro radio per la fornitura esclusiva o condivisa di comunicazioni a banda larga senza fili in tutta l'Unione;
- b) determinare la durata minima dei diritti concessi nelle bande armonizzate;

Emendamento

2. Al fine di garantire coerenza nell'attuazione del paragrafo 1 in tutta l'Unione e in particolare al fine di consentire la disponibilità in maniera sincronizzata dei servizi senza fili all'interno dell'Unione, la Commissione **deve**, mediante atti di esecuzione **da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento**:

- a) stabilire un calendario comune per l'Unione nel suo insieme, o calendari adeguati alla situazione di diverse categorie di Stati membri, i termini entro cui sono concessi i diritti d'uso individuali di una banda armonizzata, o di una combinazione di bande armonizzate complementari, e i termini entro cui è autorizzato l'uso effettivo dello spettro radio per la fornitura esclusiva o condivisa di comunicazioni a banda larga senza fili in tutta l'Unione;
- b) determinare la durata minima dei diritti concessi nelle bande armonizzate **che non deve essere inferiore ai 25 anni, e in ogni caso deve essere atta a incentivare gli investimenti, l'innovazione e la concorrenza e a scoraggiare il sottoutilizzo o l'"accumulo" dello spettro, o stabilire che i diritti devono essere concessi per una durata indeterminata**;

c) determinare, per i diritti che non sono a durata indeterminata, un termine di scadenza o di rinnovo sincronizzato per l'Unione nel suo insieme;

d) stabilire il termine **di scadenza dei diritti d'uso esistenti di** bande armonizzate **diverse da quelle** per le comunicazioni a banda larga senza fili **o, per i diritti a durata indeterminata, il termine entro il quale occorre modificare il** diritto d'uso al fine di consentire la fornitura di comunicazioni a banda larga senza fili.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2.

c) determinare, per i diritti che non sono a durata indeterminata, un termine di scadenza o di rinnovo sincronizzato per l'Unione nel suo insieme;

d) stabilire il termine **entro il quale, nelle** bande armonizzate per le comunicazioni a banda larga senza fili, **viene modificato un vigente** diritto d'uso **dello spettro** al fine di consentire la fornitura di comunicazioni a banda larga senza fili.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2 **così come fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 2002/21/CE.**

Emendamento 130

Proposta di regolamento

(130) Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

La Commissione **può** inoltre **adottare** atti di esecuzione che armonizzano la data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio per la banda larga senza fili in bande armonizzate, già esistenti alla data di adozione di tali atti, al fine di consentire la sincronizzazione in tutta l'Unione della data di rinnovo o di riassegnazione dei diritti d'uso per tali bande, inclusa l'eventuale sincronizzazione della data di rinnovo o di riassegnazione di altre bande armonizzate per mezzo di misure di esecuzione adottate ai sensi del paragrafo 2 o del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2.

Qualora gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo stabiliscano una data armonizzata di rinnovo o di riassegnazione

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 8 bis, paragrafo 4, la Commissione **adotta** inoltre atti di esecuzione **entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento** che armonizzano la data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio per la banda larga senza fili in bande armonizzate, già esistenti alla data di adozione di tali atti, al fine di consentire la sincronizzazione in tutta l'Unione della data di rinnovo o di riassegnazione dei diritti d'uso per tali bande, inclusa l'eventuale sincronizzazione della data di rinnovo o di riassegnazione di altre bande armonizzate per mezzo di misure di esecuzione adottate ai sensi del paragrafo 2 o del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Qualora gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo stabiliscano una data armonizzata di rinnovo o di riassegnazione

dei diritti d'uso dello spettro radio che sia posteriore alla data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio esistenti in un qualsiasi Stato membro, *l'autorità nazionale competente proroga i diritti esistenti fino alla data armonizzata, mantenendo nella sostanza le medesime condizioni di autorizzazione precedentemente applicabili, inclusi gli eventuali contributi da versare periodicamente.*

Qualora il periodo di proroga concesso conformemente al secondo comma sia considerevole rispetto alla durata iniziale dei diritti d'uso, le autorità nazionali competenti possono subordinare tale proroga all'adattamento delle condizioni di autorizzazione precedentemente applicabili, nella misura necessaria alla luce delle mutate circostanze, prevedendo anche l'imposizione di contributi supplementari. Tali contributi supplementari si basano sull'applicazione pro rata temporis di eventuali contributi iniziali per diritti d'uso originari, espressamente calcolati in riferimento alla durata prevista inizialmente.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo non prevedono una riduzione della durata dei diritti d'uso esistenti negli Stati membri, se non alle condizioni stabilite dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE e non si applicano ai diritti a durata indeterminata esistenti.

Qualora adottati un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può applicare le disposizioni del presente paragrafo, mutatis mutandis, agli eventuali diritti d'uso delle relative frequenze armonizzate per la banda larga senza fili.

dei diritti d'uso dello spettro radio che sia posteriore alla data di scadenza o di rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio esistenti in un qualsiasi Stato membro, *la durata di tali diritti d'uso viene estesa fatte salve le altre condizioni inerenti a tali diritti.*

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo non prevedono una riduzione della durata dei diritti d'uso esistenti negli Stati membri, se non alle condizioni stabilite dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE e non si applicano ai diritti a durata indeterminata esistenti.

Qualora adottati un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può applicare le disposizioni del presente paragrafo, mutatis mutandis, agli eventuali diritti d'uso delle relative frequenze armonizzate per la banda larga senza fili.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

(131) Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora concedano diritti d'uso in una banda armonizzata prima dell'adozione di un atto di esecuzione concernente tale banda, le autorità nazionali competenti definiscono le condizioni di tale concessione, in **particolare in relazione alla durata, in** modo che i beneficiari dei diritti d'uso siano informati della possibilità che la Commissione adotti atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2 **che stabiliscono una durata minima di tali diritti o un ciclo sincronizzato di scadenze o rinnovi** per l'intera Unione. Il presente comma non si applica alla concessione di diritti a durata indeterminata.

Emendamento

Qualora concedano diritti d'uso in una banda armonizzata prima dell'adozione di un atto di esecuzione concernente tale banda, le autorità nazionali competenti definiscono le condizioni di tale concessione in modo che i beneficiari dei diritti d'uso siano informati della possibilità che la Commissione adotti atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2 per l'intera Unione. Il presente comma non si applica alla concessione di diritti a durata indeterminata.

Emendamento 132

**Proposta di regolamento
(132) Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1**

Testo della Commissione

Per le bande armonizzate per le quali è stato stabilito, tramite un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2, un calendario comune per la concessione di diritti d'uso e l'autorizzazione all'uso effettivo, le autorità nazionali competenti forniscono tempestivamente alla Commissione informazioni sufficientemente dettagliate in merito ai loro piani per assicurarne l'osservanza. La Commissione **può adottare atti** di esecuzione che **definiscono** il formato e le procedure per la presentazione di tali informazioni. **Tali atti** di esecuzione **sono adottati** secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33 , paragrafo 2.

Emendamento

Per le bande armonizzate per le quali è stato stabilito, tramite un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2, un calendario comune per la concessione di diritti d'uso e l'autorizzazione all'uso effettivo, le autorità nazionali competenti forniscono tempestivamente alla Commissione informazioni sufficientemente dettagliate in merito ai loro piani per assicurarne l'osservanza. La Commissione **adotta un atto** di esecuzione che **definisce** il formato e le procedure per la presentazione di tali informazioni **entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale atto** di esecuzione **è adottato** secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Emendamento 133

**Proposta di regolamento
(133) Articolo 12 bis (nuovo)**

Articolo 12 bis

Processo di autorizzazione congiunta per la concessione di diritti individuali d'uso dello spettro radio

1. Due o più Stati membri possono cooperare tra loro e con la Commissione nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dagli articoli 6 e 7 della direttiva "autorizzazioni" al fine di stabilire un processo di autorizzazione congiunta per la concessione di diritti individuali d'uso dello spettro radio, in linea, ove applicabile, con qualsiasi calendario comune stabilito conformemente all'articolo 12, paragrafo 2. Il processo di autorizzazione congiunta dovrà soddisfare i seguenti criteri:

a) i singoli processi di autorizzazione nazionali dovranno essere avviati e attuati da parte delle autorità nazionali competenti secondo un progetto comune;

b) esso prevede, dove più adatte, le condizioni e norme procedurali comuni per la selezione e la concessione di diritti individuali tra gli Stati membri interessati;

c) esso prevede, dove più adatte, condizioni comuni e comparabili da assegnare ai diritti d'uso individuali tra gli Stati membri interessati, consentendo, in particolare, agli operatori di concedere portafogli di spettro coerenti rispetto ai blocchi nello spettro da assegnarsi.

2. Qualora taluni Stati membri intendano instaurare un processo di autorizzazione congiunta, le autorità nazionali competenti interessate dovranno rendere accessibile il loro progetto di misure alla Commissione e alle autorità competenti. La Commissione informa gli altri Stati membri.

3. Un processo di autorizzazione congiunta è aperto in ogni momento ad altri Stati membri.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

(134) Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la durata dei diritti d'uso;

Emendamento

c) la durata dei diritti d'uso, **che non è inferiore a 25 anni e in ogni caso è atta a incentivare gli investimenti e la concorrenza e a scoraggiare il sottoutilizzo o l'"accumulo" dello spettro;**

Emendamento 135

Proposta di regolamento

(135) Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j

Testo della Commissione

j) le condizioni relative ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;

Emendamento

j) le condizioni relative ad assegnazioni, **riassegnazioni**, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

(136) Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) **eventuali** atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 12;

Emendamento

d) atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 12;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

(137) Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Ai fini di un'attuazione uniforme del regime di autorizzazione generale per l'installazione, la connessione e il

Emendamento

2. Ai fini di un'attuazione uniforme del regime di autorizzazione generale per l'installazione, la connessione e il

funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma del paragrafo 1, la Commissione *può*, mediante atti di esecuzione, *specificare* le caratteristiche tecniche relative alla progettazione, all'installazione e al funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata, il cui rispetto assicuri il loro carattere non intrusivo quando vengono utilizzati in diversi contesti locali. La Commissione specifica tali caratteristiche tecniche facendo riferimento alle dimensioni massime, alle caratteristiche di potenza ed elettromagnetiche, nonché all'impatto visivo dei punti di accesso senza fili di portata limitata installati. Tali caratteristiche tecniche per l'uso dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono almeno conformi alle disposizioni della direttiva 2013/35/UE³⁰ e alle soglie di cui alla raccomandazione 1999/519/CE³¹ del Consiglio.

³⁰ Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1).

³¹ Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).

funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma del paragrafo 1, la Commissione *specifica*, mediante atti di esecuzione *da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*, le caratteristiche tecniche relative alla progettazione, all'installazione e al funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata, il cui rispetto assicuri il loro carattere non intrusivo quando vengono utilizzati in diversi contesti locali. La Commissione specifica tali caratteristiche tecniche facendo riferimento alle dimensioni massime, alle caratteristiche di potenza ed elettromagnetiche, nonché all'impatto visivo dei punti di accesso senza fili di portata limitata installati. Tali caratteristiche tecniche per l'uso dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono almeno conformi alle disposizioni della direttiva 2013/35/UE³⁰ e alle soglie di cui alla raccomandazione 1999/519/CE³¹ del Consiglio.

³⁰ Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1).

³¹ Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).

Emendamento 138

Proposta di regolamento

(138) Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Affinché l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata possano beneficiare del disposto del paragrafo 1, le caratteristiche specificate lasciano impregiudicati i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di tali prodotti³².

³² Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).

Emendamento

Affinché l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata possano beneficiare del disposto del paragrafo 1, le caratteristiche *tecniche* specificate lasciano impregiudicati i requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di tali prodotti³².

³² Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).

Emendamento 139

**Proposta di regolamento
(139) Articolo 16**

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 140

**Proposta di regolamento
(140) Articolo 17**

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 141

**Proposta di regolamento
(141) Articolo 17 bis (nuovo)**

Articolo 17 bis

Prodotti di accesso all'ingrosso di alta qualità per la fornitura di servizi di comunicazione aziendale

1. Le autorità nazionali di regolamentazione valutano se sia proporzionato imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica designati a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) come aventi un significativo potere di mercato in un mercato pertinente in relazione alla fornitura di servizi all'ingrosso di comunicazione elettronica di alta qualità l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento all'ingrosso che tenga conto degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 2. Tale valutazione ha luogo entro un mese dalla pubblicazione degli orientamenti del BEREC.

2. Entro il 31 dicembre 2015 il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in collaborazione con la Commissione, elabora orientamenti che specifichino gli elementi da includere nell'offerta di riferimento. Gli orientamenti riguardano, come minimo, i segmenti terminali di linee affittate e possono riguardare altri prodotti aziendali di accesso all'ingrosso ritenuti appropriati dal BEREC in considerazione della domanda al dettaglio e all'ingrosso nonché delle migliori prassi regolamentari. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere l'inclusione di elementi aggiuntivi nell'offerta di riferimento. Il BEREC rivede periodicamente gli orientamenti alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato.

Emendamento 142

Proposta di regolamento (142) Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 143

Proposta di regolamento (143) Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 144

Proposta di regolamento (144) Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 145

Proposta di regolamento (145) Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non applicano, salvo se oggettivamente giustificato, alle comunicazioni intraunionali che terminano in un altro Stato membro, tariffe superiori:

soppresso

a) per le comunicazioni fisse, alle tariffe delle comunicazioni nazionali a lunga distanza;

b) per le comunicazioni mobili, rispettivamente alle eurotariffe delle

chiamate vocali e degli SMS in roaming regolamentati, fissate dal regolamento (UE) n. 531/2012.

Emendamento 146

**Proposta di regolamento
(146) Capo IV – titolo**

Testo della Commissione

Diritti *armonizzati* degli utenti *finali*

Emendamento

Diritti *di accesso a Internet aperto* degli utenti

Emendamento 147

**Proposta di regolamento
Articolo 22**

Testo della Commissione

Articolo 22

*Risoluzione delle controversie
transfrontaliere*

1. Le procedure extragiudiziali istituite ai sensi dell'articolo 34 , paragrafo 1 , della direttiva 2002/22/CE, si applicano anche alle controversie relative a contratti tra consumatori (e altri utenti finali nella misura in cui dette procedure extragiudiziali siano anche a loro disposizione) e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico stabiliti in un altro Stato membro. Alle controversie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2013/11/UE³³ , si applicano le disposizioni di detta direttiva.

Emendamento

soppresso

³³ *Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63.*

Emendamento 148

Proposta di regolamento (147) Articolo 23 – titolo

Testo della Commissione

Libertà di fornire e di usufruire di un accesso a **internet** aperto e gestione **ragionevole** del traffico

Emendamento

Libertà di fornire e di usufruire di un accesso a **Internet** aperto e gestione del traffico

Emendamenti 236 e 243

Proposta di regolamento (148) Articolo 23

Testo della Commissione

1. Gli utenti finali **sono liberi** di consultare e diffondere informazioni e contenuti, nonché di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta tramite il servizio di accesso a internet.

Gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume e alla velocità dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet.

2. ***Gli utenti finali sono inoltre liberi di concordare con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o con i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi l'erogazione di servizi specializzati con un livello di qualità del servizio superiore.***

Per consentire l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di

Emendamento

1. Gli utenti finali **hanno il diritto** di consultare e diffondere informazioni e contenuti, nonché di utilizzare **e fornire** applicazioni e servizi **e utilizzare terminali** di loro scelta, **indipendentemente dalla sede dell'utente finale o del fornitore e dalla localizzazione, dall'origine o dalla finalità del servizio, delle informazioni o dei contenuti**, tramite il servizio di accesso a internet.

2. ***I fornitori di servizi di accesso a internet, di comunicazioni elettroniche al pubblico e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi sono liberi di offrire servizi specializzati agli utenti finali. Tali servizi sono offerti solo se la capacità della rete è sufficiente per fornire tali servizi in aggiunta ai servizi di accesso a internet e se non pregiudicano la disponibilità o la qualità dei servizi di***

contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono liberi di accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi volumi o del relativo traffico dati sotto forma di servizi specializzati con una determinata qualità del servizio o una capacità specifica. L'erogazione dei servizi specializzati non pregiudica in modo ricorrente o continuativo la qualità generale dei servizi di accesso a internet.

3. Il presente articolo fa salva l'applicazione della normativa unionale o nazionale relativa alla legittimità delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi trasmessi.

4. L'esercizio delle libertà di cui ai paragrafi 1 e 2 è agevolato della fornitura di informazioni complete conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafi 1 e 2.

*5. Nei limiti dei volumi o della velocità dei dati definiti per contratto per i servizi di accesso a internet, i fornitori di servizi di accesso a internet non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, degradando o discriminando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui è necessario applicare misure di gestione **ragionevole** del traffico. Le misure di gestione **ragionevole** del traffico devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie a:*

accesso a internet. I fornitori di servizi di accesso a internet agli utenti finali non operano discriminazioni tra i servizi e applicazioni funzionalmente equivalenti.

4. Agli utenti finali vengono fornite informazioni complete conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 21 bis della direttiva 2002/22/CE, comprese le informazioni su qualsiasi misura di gestione del traffico applicata che possa influire sulla consultazione e la diffusione di informazioni, contenuti, applicazioni e servizi, come specificato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

*5. I fornitori di servizi di accesso a internet e gli utenti finali possono convenire di limitare i volumi o la velocità per i servizi di accesso a internet. I fornitori di servizi di accesso a internet non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, **alterando**, degradando o discriminando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui è necessario applicare misure di gestione del traffico. Le misure di gestione del traffico devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie a:*

a) attuare ***una disposizione legislativa o*** un provvedimento giudiziario, ***oppure impedire od ostacolare reati gravi***;

b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali;

c) impedire la trasmissione di comunicazioni indesiderate agli utenti che abbiano espresso previamente il loro consenso a tali misure restrittive;

d) ***minimizzare*** gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purché tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.

Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo.

a) attuare un provvedimento giudiziario;

b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali;

d) ***prevenire o mitigare*** gli effetti di una congestione della rete temporanea ***ed*** eccezionale, purché tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.

Le misure di gestione del traffico sono mantenute per il tempo strettamente necessario.

Fatta salva la direttiva 95/46/CE, le misure di gestione del traffico comportano un'elaborazione dei dati personali limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo e sono altresì soggette alla direttiva 2002/58/CE, in particolare per quanto riguarda la confidenzialità delle comunicazioni.

I fornitori di servizi di accesso a internet predispongono procedure adeguate, chiare, aperte ed efficienti per il trattamento delle denunce relative a presunte violazioni del presente articolo. Tali procedure lasciano impregiudicato il diritto degli utenti finali di deferire la questione all'autorità nazionale di regolamentazione.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

(149) Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Le* autorità nazionali di regolamentazione *sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono* l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a *internet* non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico *e che non siano compromessi dai servizi specializzati*. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto *dei servizi specializzati* sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione *riferiscono* annualmente alla Commissione e al BEREC *in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati*.

Emendamento

1. *Nell'esercizio delle competenze loro riconosciute dall'articolo 30 bis in relazione all'articolo 23, le* autorità nazionali di regolamentazione *monitorano con attenzione la conformità* all'articolo 23, paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a *Internet* non discriminatori, che possiedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione *pubblicano* annualmente *relazioni in merito al monitoraggio e ai suoi risultati e le trasmettono* alla Commissione e al BEREC.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

(150) Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al fine di impedire la generale compromissione della qualità del servizio per i servizi di accesso a *internet* e salvaguardare la capacità degli utenti *finali* di consultare e diffondere contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualità del servizio.

Emendamento

2. Al fine di impedire la generale compromissione della qualità del servizio per i servizi di accesso a *Internet* e salvaguardare la capacità degli utenti di consultare e diffondere contenuti o informazioni o di utilizzare applicazioni, servizi *e software* di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico requisiti minimi di qualità del servizio *e, se del caso, altri parametri di qualità del servizio quali definiti dalle autorità nazionali di regolamentazione*.

Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione può esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. ***I requisiti previsti non sono adottati per un periodo di due mesi a decorrere dal ricevimento da parte della Commissione di tutte le informazioni, salvo se diversamente convenuto tra la Commissione e l'autorità nazionale di regolamentazione oppure se la Commissione abbia comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione un periodo di esame più breve, oppure che la Commissione abbia formulato osservazioni o raccomandazioni.*** Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla Commissione e al BEREC i requisiti adottati.

Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo rispetto all'imposizione di tali requisiti, una sintesi delle ragioni alla base dell'intervento, i requisiti previsti e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione può esprimere osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, soprattutto per garantire che i requisiti previsti non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le osservazioni o le raccomandazioni della Commissione e comunicano alla Commissione e al BEREC i requisiti adottati.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

(151) Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***La Commissione può adottare atti di esecuzione*** che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.***

Emendamento

3. ***Entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, formula orientamenti generali*** che definiscono condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi delle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo, ***anche per quanto riguarda***

Emendamento 156

**Proposta di regolamento
(152) Articolo 24 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 bis

Riesame

La Commissione, in stretta cooperazione con il BEREC, riesamina il funzionamento delle disposizioni relative ai servizi specializzati e, previa consultazione pubblica, riferisce e presenta eventuali proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio entro [inserire la data: tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento].

Emendamento 157

**Proposta di regolamento
Articolo 25**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 158

**Proposta di regolamento
Articolo 26**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 161

Proposta di regolamento

(153) Articolo 29

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 162

Proposta di regolamento

(154) Articolo 30

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 163

Proposta di regolamento

(155) Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30 bis

Vigilanza e applicazione

- 1. Le autorità nazionali di regolamentazione dispongono delle risorse necessarie a sorvegliare e controllare la conformità al presente regolamento all'interno dei rispettivi territori.*
- 2. Le autorità nazionali di regolamentazione mettono a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.*
- 3. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente e nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione.*
- 4. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento.*
- 5. Le autorità nazionali di regolamentazione predispongono procedure appropriate, chiare, aperte ed efficienti per il trattamento delle denunce relative a presunte violazioni dell'articolo 23. Le autorità nazionali di regolamentazione rispondono alle denunce senza indebiti ritardi.*
- 6. Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l'autorità nazionale di regolamentazione esige l'immediata cessazione della violazione.*

Emendamento 164

**Proposta di regolamento
(156) Articolo 31 – comma 2**

Testo della Commissione

Emendamento

In riferimento ai fornitori europei di comunicazioni elettroniche, le sanzioni sono imposte in conformità al capo II in funzione delle competenze rispettive delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri d'origine e ospitanti.

soppresso

Emendamento 165

**Proposta di regolamento
(157) Articolo 32**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 166

**Proposta di regolamento
(158) Articolo 34 – punto 1**

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.

1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Emendamento 167

**Proposta di regolamento
(159) Articolo 34 – punto 1 – lettera a (nuova)**

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all'articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale. **All'impresa interessata può essere imposto** l'obbligo di notifica, ma non **l'obbligo** di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l'impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.

Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0020-20091219&qid=1395661859138&from=IT>

Emendamento 168

Proposta di regolamento

(160) Articolo 34 – punto 1 – lettera b (nuova)

(161) Direttiva 2002/20/CE

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. **La** notifica di cui al paragrafo 2 **deve**

Emendamento

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all'articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale. **Qualora uno Stato membro ritenga che** l'obbligo di notifica **sia giustificato, detto Stato membro può chiedere alle imprese di presentare una notifica al BEREC**, ma **può** non **richiedere loro** di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione **o di qualsiasi altra autorità** prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica **al BEREC**, se necessario, l'impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7."

Emendamento

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. **Una** notifica di cui al paragrafo 2 **si**

limitarsi alla dichiarazione, resa ***all'autorità nazionale di regolamentazione*** da una persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all'autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. ***Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il fornitore del servizio, come ad esempio i numeri di registrazione della società, e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonché alla probabile data di inizio dell'attività.***

limita alla dichiarazione ***su un modello armonizzato nella forma riportata nella parte D dell'allegato***, resa ***al BEREC*** da una persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire ***al BEREC e*** all'autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. ***Gli Stati membri non possono imporre obblighi di notifica aggiuntivi o distinti.***"

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:IT:PDF>)

Emendamento 169

Proposta di regolamento

(162) Articolo 34 – punto 1 – lettera c (nuova)

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 bis. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una notifica motivata entro 12 mesi dalla data di applicazione del regolamento n. [XX/2014]* se ritengono che l'obbligo di notifica sia giustificato. La Commissione esamina la notifica e, se del caso, adotta una decisione, entro un periodo di tre mesi dalla data di notifica, nella quale chiede allo Stato membro in questione di abolire l'obbligo di notifica.

Regolamento (UE) n. [XX/2014] del Parlamento europeo e della Commissione,

del ..., che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (GU L ... del ..., pag. ...)."

Emendamento 170

**Proposta di regolamento
(163) Articolo 34 – punto 2 (nuovo)**

Direttiva 2002/20/CE

Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2) all'articolo 10 è inserito il seguente nuovo paragrafo 6 bis:

"6 bis. Un'autorità nazionale di regolamentazione notifica al BEREC qualsiasi misura che intenda adottare a norma dei paragrafi 5 e 6. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, periodo durante il quale l'autorità nazionale di regolamentazione non può adottare una misura definitiva, il BEREC adotta un parere motivato se ritiene che il progetto di misura costituirebbe un ostacolo al mercato unico. Il BEREC trasmette i pareri all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione. L'autorità nazionale di regolamentazione tiene in massima considerazione l'eventuale parere del BEREC e comunica a quest'ultimo ogni eventuale misura definitiva. Il BEREC aggiorna di conseguenza il proprio registro."

Emendamento 171

**Proposta di regolamento
(164) Articolo 34 – punto 3 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3) all'allegato è aggiunta la seguente parte D:

"D. Informazioni che una notifica contiene obbligatoriamente a norma dell'articolo 3

La notifica contiene una dichiarazione dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ed è corredata solamente delle seguenti informazioni:

- 1. denominazione del fornitore,**
- 2. status e forma giuridica del fornitore, numero di registrazione qualora il fornitore sia iscritto al registro commerciale o ad altro registro pubblico analogo,**
- 3. indirizzo geografico dello stabilimento principale del fornitore,**
- 4. un referente,**
- 5. una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire,**
- 6. gli Stati membri interessati, nonché**
- 7. la data presunta di inizio dell'attività."**

Emendamento 172

**Proposta di regolamento
(165) Articolo 34 bis (nuovo)**

Decisione n. 243/2012/UE

Articolo 6 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34 bis

Modifiche della decisione n. 243/2012/UE

All'articolo 6, paragrafo 8, della decisione n. 243/2012/UE è aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto delle bande armonizzate supplementari secondo gli stessi criteri elencati al primo comma."

Emendamento 173

**Proposta di regolamento
(166) Articolo 35 – punto 1**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

soppresso

"6. La presente direttiva e le direttive particolari sono interpretate e applicate in combinato disposto con le disposizioni del regolamento n. [XX/2014]."

Emendamento 174

**Proposta di regolamento
(167) Articolo 35 – punto 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 2 – lettera g

Testo in vigore

Emendamento

"autorità nazionale di regolamentazione", l'organismo *o gli organismi incaricati* da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente

1 bis) all'articolo 2, la lettera g) è modificata come segue:

"autorità nazionale di regolamentazione", l'organismo *incaricato* da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente

direttiva e dalle direttive particolari;

direttiva e dalle direttive particolari;

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:IT:PDF>)

Emendamento 175

Proposta di regolamento

(168) Articolo 35 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 3 – paragrafo 3 bis

Testo in vigore

3 bis. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, **le** autorità **nazionali** di regolamentazione **responsabili** della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva **operano** in indipendenza e non **sollecitano** né **accettano** istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti **loro affidati** ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento

1 ter) all'articolo 3, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

"3 bis. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, ciascuna autorità nazionale di regolamentazione è responsabile almeno della regolamentazione ex ante del mercato, a norma degli articoli 7, 7 bis, 15 e 16 della presente direttiva e degli articoli da 9 a 13 ter della direttiva 2002/19/CE, della numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento, della coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate, della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 10, 12, 20 e 21 della presente direttiva, dell'accessibilità delle tariffe, della qualità del servizio fornito dalle imprese designate, del calcolo del costo degli obblighi di servizio universale, dei controlli normativi sui servizi al dettaglio, dei contratti, della trasparenza e pubblicazione delle informazioni, della qualità del servizio, della garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili, dei servizi di emergenza e del numero di emergenza unico europeo, dell'accesso a numeri e servizi, della fornitura di prestazioni supplementari e dell'agevolare il cambiamento di fornitore conformemente agli articoli 9, 11, 12, 17, 20, 20 bis, 21, 21 bis, 22, 23 bis, 26, 26 bis, 28, 29 e 30 della direttiva 2002/22/CE,

delle questioni relative all'autorizzazione di cui alla direttiva 2002/20/CE e della direttiva 2002/58/CE.

Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma o i loro sostituti possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell'esonero. Il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall'incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie e umane per poter partecipare attivamente e contribuire all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

Ciascuna autorità nazionale di regolamentazione opera in indipendenza e non *sollecita* né *accetta* istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti *affidatili* ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma o i loro sostituti possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell'esonero. Il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall'incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati *e che i bilanci siano sufficienti allo svolgimento dei loro compiti*. I bilanci *e i bilanci annuali certificati* sono pubblicati *da ciascuna autorità nazionale di regolamentazione*. *Ciascuna autorità nazionale di regolamentazione è organizzata e gestita*

(BEREC)¹.

in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività e dispone di un numero sufficiente di dipendenti competenti per l'esecuzione adeguata dei suoi compiti. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di adeguate risorse finanziarie e umane per poter partecipare attivamente e contribuire all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)¹.

¹ Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio

¹ Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio.”

Emendamento 176

Proposta di regolamento

(169) Articolo 35 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2002/21/CE

(170) Articolo 7 bis

Testo della Commissione

– a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Quando la misura prevista di cui all'articolo 7, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16 della presente direttiva, in combinato disposto con l'articolo 5 e gli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione, entro il termine di un mese di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva, può notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che dubita seriamente della sua compatibilità con il

Emendamento

soppressa

diritto dell'Unione, tenendo in debita considerazione le raccomandazioni adottate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della presente direttiva, in merito all'applicazione armonizzata di disposizioni specifiche della presente direttiva e delle direttive particolari. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

(171) Articolo 35 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 7 bis

Testo della Commissione

Emendamento

– b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppressa

"2. Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, il BEREC e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente. Quando la misura in questione mira a imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ai sensi del regolamento [XXX/2014] in uno Stato membro ospitante, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine può anch'essa partecipare al processo di cooperazione."

Emendamento 178

Proposta di regolamento

(172) Articolo 35 – punto 2 – lettera c

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 7 bis

Testo della Commissione

Emendamento

- c) al paragrafo 5 è inserita la seguente lettera a bis):

soppressa

"a bis) adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, qualora la misura in questione miri a imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ai sensi del regolamento [XXX/2014]."

Emendamento 179

Proposta di regolamento

(173) Articolo 35 – punto 2 – lettera d

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 7 bis

Testo della Commissione

Emendamento

– d) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

soppressa

"Nei casi in cui la Commissione adotta una decisione conformemente al paragrafo 5, lettera a bis) si applica l'articolo 7, paragrafo 6."

Emendamento 180

Proposta di regolamento

(174) Articolo 35 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) all'articolo 8, paragrafo 4, è soppressa la lettera g).

Emendamento 181

**Proposta di regolamento
(175) Articolo 35 – punto 2 ter (nuovo)**

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 9 ter – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

La Commissione **può adottare** le opportune misure di attuazione al fine di **individuare le bande per le quali i** diritti d'uso delle radiofrequenze **possono essere trasferiti o affittati** tra imprese. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva.

2 ter) all'articolo 9 ter, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione *adotta* le opportune misure di attuazione al fine di *agevolare il trasferimento o l'affitto dei* diritti d'uso delle radiofrequenze tra imprese. *Tali misure sono adottate entro 12 mesi dalla data di applicazione del regolamento [XXX/2014]*. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva.*

*** Regolamento (UE) n. XXX/20XX del Parlamento europeo e della Commissione, del ..., che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (GU L XXX del XX.XX.20XX, pag. X)."**

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 35 – punto 4

Direttiva 2002/21/CE

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva, nelle direttive particolari e nel regolamento n. [XX/2014] possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione *può*, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, *emettere* una raccomandazione o una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva, alle direttive particolari e al regolamento n. [XX/2014] per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8."

Emendamento

"1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva, nelle direttive particolari e nel regolamento n. [XX/2014] possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, *emette* una raccomandazione o una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva, alle direttive particolari e al regolamento n. [XX/2014] per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8."

Emendamento 183

Proposta di regolamento

(176) Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte le due lettere seguenti:

"f bis) "fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico al quale è trasferito il numero di telefono o il servizio;

f ter) "fornitore cedente di comunicazioni elettroniche al pubblico", il fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico a partire dal quale è trasferito il numero di telefono o il servizio.";

Emendamento 184

Proposta di regolamento

(177) Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – titolo

Testo in vigore

Emendamento

1 ter) il titolo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Contratti"

"Obblighi d'informazione per i contratti";

Emendamento 185

(178) Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater) all'articolo 20, è inserito il seguente paragrafo:

"-1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis siano fornite prima della conclusione del contratto in maniera chiara, esaustiva e facilmente accessibile e fatti salvi gli obblighi di cui alla direttiva sui diritti dei consumatori riguardo ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali e a distanza. Il consumatore o altro utente finale che lo richieda ha accesso a una copia del contratto su un supporto durevole.*

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all'informazione contrattuale onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore o dall'utente finale che ne fa richiesta."

** Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64)."*

Emendamento 186

(179) Proposta di regolamento

(180) Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Testo in vigore

"1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno, ***in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile***:

a) la denominazione *e* l'indirizzo dell'impresa;

b) *i* servizi forniti, tra cui in particolare:

– *se viene fornito o meno* l'accesso ai servizi di emergenza e ***alle informazioni*** sulla localizzazione del chiamante e *se esistono* eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 26,

– ***informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto comunitario,***

– i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità del servizio, quali definiti dalle

Emendamento

1 quinquies) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno ***le seguenti informazioni***:

a) la denominazione, l'indirizzo ***e i recapiti*** dell'impresa ***e, se diversi, l'indirizzo e i recapiti per eventuali reclami***;

b) ***le principali caratteristiche dei*** servizi forniti, tra cui in particolare:

i) il piano o i piani tariffari specifici ai quali si applica il contratto e, per ogni piano tariffario, i tipi di servizi offerti, inclusi i volumi delle comunicazioni,

ii) l'accesso alle informazioni sui servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante ***per tutti i servizi pertinenti offerti e le*** eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 26,

iii) i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità del servizio, quali definiti dalle

autorità nazionali di regolamentazione,

– **informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico onde evitare la congestione della rete, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio e sulla tutela dei dati personali riconducibili a tali procedure;**

– i tipi di servizi di manutenzione **offerti e i servizi di** assistenza alla clientela forniti, nonché le modalità per **contattare tali servizi,**

– eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;

c) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25, la scelta dell'abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati **di cui trattasi;**

d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, **comprese** le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, **alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;**

autorità nazionali di regolamentazione,

iv) i tipi di servizi post-vendita, di manutenzione e assistenza alla clientela forniti, incluse, ove possibile, informazioni tecniche relative al corretto funzionamento dell'apparecchiatura terminale scelta dall'utente finale, le condizioni e i costi di tali servizi, nonché le modalità per **contattarli,**

v) eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite, **comprese le informazioni su come sbloccarle e su eventuali oneri dovuti in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo contrattuale minimo,**

vi) eventuali restrizioni imposte in relazione al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati a tariffe pari a quelle nazionali applicabili, con riferimento ai criteri di utilizzo corretto, comprese informazioni dettagliate sulle modalità di applicazione di tali criteri di utilizzo corretto con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del piano tariffario in questione;

c) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25, la scelta dell'abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e **la sua possibilità di verificare, correggere o ritirare i dati inseriti;**

d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, **tra cui le imposte e gli oneri aggiuntivi che possono essere applicati,** e le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione;

d bis) le modalità di pagamento ed eventuali differenze di costo ad esse

legate, nonché gli strumenti disponibili per garantire la trasparenza della fatturazione e monitorare il livello di consumo;

e) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi:

- ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali,
- eventuali costi legati alla portabilità di numeri ed altri identificatori,

– eventuali commissioni dovute ***alla scadenza*** del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale;

f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

g) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 34;

h) i tipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

Gli Stati membri possono inoltre richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle competenti autorità pubbliche sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 21, paragrafo 4,

e) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi:

i) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali,

ii) eventuali costi legati ***al passaggio a un altro fornitore e*** alla portabilità di numeri ed altri identificatori, ***compresi gli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore,***

iii) eventuali commissioni dovute ***in caso di risoluzione anticipata*** del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale, ***sulla base di consueti metodi di ammortamento e per altri vantaggi promozionali, su base pro rata temporis;***

f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, ***compreso, ove applicabile, un riferimento esplicito ai diritti legali del consumatore,*** applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

g) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie, ***incluse le controversie transfrontaliere,*** ai sensi dell'articolo 34;

g bis) i dettagli su come gli utenti finali disabili possono ottenere informazioni su prodotti e servizi ad essi destinati;

h) i tipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

Gli Stati membri possono inoltre richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle competenti autorità pubbliche sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 21, paragrafo 4,

e relativi al servizio fornito."

e relativi al servizio fornito."

Emendamento 187

(181) Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 sexies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 sexies) all'articolo 20 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, se il contratto prevede la fornitura di servizi di accesso a internet, tale contratto include anche le seguenti informazioni:

a) i dettagli relativi ai piani dei prezzi dei dati unitari, ai piani dei prezzi delle masse di dati e a qualsiasi soglia applicabile correlata al piano o ai piani tariffari specifici ai quali si applica il contratto.

Per i volumi di dati superiori alle soglie: i prezzi unitari o di massa, su base una tantum o duratura, nonché qualsiasi limitazione relativa alla velocità dei dati, che possono essere applicati al piano o ai piani tariffari specifici ai quali si riferisce il contratto;

b) i mezzi che permettono agli utenti finali di monitorare il loro livello di consumo ed eventualmente di fissare limiti volontari;

c) per i collegamenti dati fissi, la velocità normalmente disponibile e la velocità minima di caricamento e scaricamento dei dati presso la sede principale dell'utente finale;

d) per i collegamenti dati mobili, la velocità stimata e la velocità minima di caricamento e scaricamento dei dati nella connessione attraverso la rete senza fili del fornitore nello Stato membro di residenza dell'utente finale;

e) altri parametri relativi alla qualità del servizio, quali definiti all'articolo 24,

*paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... *;*

f) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico, compresa l'indicazione dei metodi soggiacenti di ispezione delle comunicazioni utilizzati ai fini di una gestione ragionevole del traffico, e informazioni sulla potenziale incidenza di tali procedure sulla qualità del servizio, sulla vita privata degli utenti finali e sulla tutela dei dati personali; nonché

g) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume, la velocità e altri parametri di qualità del servizio possono avere sui servizi di accesso a internet, in particolare sulla fruizione di contenuti, applicazioni e servizi.

** GU: inserire il numero del presente regolamento."*

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 septies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali

1 septies) all'articolo 20, è soppresso il paragrafo 2.

modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 octies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

1 octies) all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo:

"2 bis. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre obblighi di informazione contrattuale aggiuntivi per i contratti ai quali si applica il presente articolo.";

Emendamento 190

Proposta di regolamento

(182) Articolo 36 – paragrafo – punto 1 nonies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 nonies) all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo:

"2 ter. Il BEREC elabora orientamenti per la definizione di modelli di informazioni contrattuali standard contenenti le informazioni previste dai

paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare requisiti aggiuntivi relativi al contenuto, alla forma e alle modalità di pubblicazione delle informazioni contrattuali, incluse in particolare le velocità di fornitura dei dati, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC per quanto riguarda i metodi di misurazione della velocità e il contenuto, la forma e le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3 bis.";

Emendamento 191

Proposta di regolamento

(183) Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 decies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 decies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 20 bis

Durata e risoluzione del contratto

1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti conclusi tra i consumatori e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico abbiano una durata massima di 24 mesi. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico offrono agli utenti finali la possibilità di stipulare contratti di 12 mesi.

2. Il consumatore ha il diritto di recedere da un contratto a distanza o stipulato fuori dai locali commerciali entro 14 giorni dalla sua conclusione, ai sensi della direttiva 2011/83/UE.

3. Se un contratto o la normativa nazionale prevede la possibilità di prorogare automaticamente i periodi contrattuali con una durata prestabilita (rispetto a una durata minima), il

fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico informa i consumatori in tempo utile affinché questi ultimi abbiano almeno un mese per opporsi a tale proroga automatica. Se il consumatore non si oppone a tale proroga automatica, il contratto è considerato un contratto a durata indeterminata che può essere risolto dal consumatore in qualunque momento con un preavviso di un mese e senza incorrere in alcun costo, eccetto quelli di erogazione del servizio durante il preavviso.

4. Gli Stati membri garantiscono che i consumatori abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza incorrere in alcun costo, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico, tranne nel caso in cui tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale. I fornitori informano i consumatori con preavviso adeguato e non inferiore a un mese di tali eventuali modifiche e, al contempo, del diritto di recedere dal contratto, senza incorrere in alcun costo, se non accettano le nuove condizioni contrattuali. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis.

5. Qualsiasi significativa discrepanza, continuativa o regolarmente ricorrente, tra le prestazioni effettive riguardanti la velocità o altri parametri di qualità del servizio e le prestazioni indicate dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico conformemente all'articolo 20 determina la non conformità delle prestazioni ai fini della determinazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma della legislazione nazionale.

6. Gli Stati membri provvedono affinché la sottoscrizione di servizi supplementari erogati dal medesimo fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico non faccia ripartire il periodo contrattuale iniziale, a meno che i servizi supplementari siano offerti a un prezzo promozionale speciale applicato solo a condizione che il periodo contrattuale in

corso sia rinnovato.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico applichino condizioni e procedure per la risoluzione del contratto tali da non ostacolare o disincentivare il cambiamento di fornitore di servizi.

8. Qualora un pacchetto di servizi offerto ai consumatori comprenda almeno una connessione a una rete di comunicazione elettronica o un servizio di comunicazione elettronica, le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli elementi del pacchetto.

9. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre requisiti aggiuntivi per assicurare un più elevato livello di protezione dei consumatori in relazione ai contratti ai quali si applica il presente articolo.";

Emendamento 192

Proposta di regolamento

(184) Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 undecies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21

Testo in vigore

"Articolo 21

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione *di* contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di

Emendamento

1 undecies) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione *anticipata del* contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia

uso dei servizi forniti agli utenti finali **e ai consumatori**, conformemente all'allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione **promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente** il costo di modalità d'uso alternative, **ad esempio mediante guide interattive o tecniche analoghe**. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano esse stesse rendere disponibili tali guide o tecniche o affidarne l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali **guide interattive o tecniche analoghe**.

di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali, conformemente all'allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile **e sono regolarmente aggiornate. Eventuali differenziazioni nelle condizioni applicate ai consumatori e ad altri utenti finali che ne facciano richiesta sono rese esplicite**. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate; **dette prescrizioni possono in particolare comprendere l'introduzione di requisiti linguistici onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dai consumatori e da altri utenti finali che ne facciano richiesta. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico siano obbligati, su richiesta, a comunicare le informazioni alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione prima della loro pubblicazione**.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione **provvedono affinché i consumatori e altri utenti finali che ne facciano richiesta abbiano accesso a strumenti di valutazione indipendenti che consentano loro di raffrontare le prestazioni riguardanti l'accesso alla rete di comunicazione elettronica e i servizi correlati, nonché** il costo di modalità d'uso alternative. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano esse stesse rendere disponibili tali guide o tecniche o affidarne l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali **strumenti di valutazione indipendenti**.

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, sotto la guida del BEREC e previa consultazione delle parti

interessate, stabiliscano un sistema volontario di certificazione di siti internet di confronto interattivi, guide o altri strumenti analoghi sulla base di requisiti oggettivi, trasparenti e proporzionati, compresa, in particolare, l'indipendenza da qualsiasi fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro:

a) fornire agli **abbonati** informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero da chiamare;

b) **informare gli abbonati di eventuali modifiche all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio al quale si sono abbonati;**

c) **informare gli abbonati di ogni modifica alle condizioni che limitano l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto comunitario;**

d) **fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete onde evitarne la saturazione e il superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure;**

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro:

a) fornire agli **utenti finali** informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero da chiamare;

b) **fornire agli utenti finali informazioni sull'accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante per tutti i servizi pertinenti offerti, nonché sulle eventuali restrizioni alla fornitura dei servizi di emergenza di cui all'articolo 26, nonché garantire che le eventuali modifiche siano tempestivamente notificate;**

d bis) fornire informazioni sui servizi di

accesso a internet, se offerti, specificando quanto segue:

i) per i collegamenti dati fissi, la velocità normalmente disponibile e la velocità minima di caricamento e scaricamento dei dati nello Stato membro di residenza dell'utente finale; per i collegamenti dati mobili, la velocità stimata e la velocità minima di caricamento e scaricamento dei dati nella connessione attraverso la rete senza fili del fornitore nello Stato membro di residenza dell'utente finale;

ii) i dettagli relativi ai piani dei prezzi dei dati unitari, ai piani dei prezzi delle masse di dati e a qualsiasi soglia applicabile. Per i volumi di dati superiori alle soglie: i prezzi unitari o di massa eventualmente applicati, su base una tantum o duratura, e qualsiasi limitazione che può essere imposta alla velocità dei dati;

iii) i mezzi che permettono agli utenti finali di monitorare il loro livello di consumo ed eventualmente di fissare limiti volontari;

iv) una spiegazione chiara e comprensibile delle conseguenze pratiche che eventuali restrizioni del volume di dati, la velocità e altri parametri di qualità del servizio possono avere sull'utilizzo dei servizi di accesso a internet, in particolare sulla fruizione di contenuti, applicazioni e servizi;

v) informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico quali definite all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../..., compresa l'indicazione dei metodi soggiacenti di ispezione delle comunicazioni utilizzati ai fini di una gestione ragionevole del traffico, e informazioni sulla potenziale incidenza di tali procedure sulla qualità del servizio, sulla vita privata degli utenti finali e sulla tutela dei dati personali;*

e) informare **gli abbonati** del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in conformità

e) informare **i consumatori e altri utenti finali, ove applicabile**, del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di

dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (*direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche*); nonché

f) comunicare regolarmente **agli abbonati disabili** le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro.

Qualora lo giudichino opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione.

4. Gli Stati membri possono richiedere che le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli **attuali e nuovi abbonati** tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con gli **abbonati**. In tal

dati di cui trattasi in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE; nonché

f) comunicare regolarmente **ai consumatori e altri utenti finali, ove applicabile**, le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro **e le misure adottate per garantire l'equivalenza di accesso**.

Qualora lo giudichino opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione. **Gli Stati membri possono specificare requisiti aggiuntivi relativi al contenuto, alla forma e alle modalità di pubblicazione delle informazioni, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo.**

3 bis. Entro il il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, definisce gli orientamenti generali per i metodi di misurazione della velocità, i parametri della qualità del servizio da misurare (tra l'altro, le velocità effettive rispetto alle velocità pubblicizzate, la qualità percepita dagli utenti) e i metodi per la loro misurazione nel tempo, nonché il contenuto, la forma e le modalità di pubblicazione delle informazioni, inclusi gli eventuali meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che gli utenti finali, compresi quelli disabili, abbiano accesso a informazioni esaustive, confrontabili, affidabili e adeguate alle esigenze degli utenti. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misurazione indicati all'allegato III.**

4. Gli Stati membri possono richiedere che le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli **utenti finali** tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con gli **utenti finali**. In tal caso, dette

caso, dette informazioni sono *fornite* dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e *riguardano* fra l'altro:

a) gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonché

b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica."

informazioni sono *trasmesse* dalle competenti autorità pubbliche *ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico* in forma standardizzata e *possono riguardare* fra l'altro:

a) gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni *dei diritti di protezione dei dati*, del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonché

b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

* *GU: inserire il numero del presente regolamento.*

** *GU: inserire la data di applicazione del presente regolamento."*

Emendamento 193

(185) Proposta di regolamento

(186) Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 1 duodecies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 duodecies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 21 bis

Controllo del consumo

1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di comunicazioni elettroniche offrano ai consumatori e agli utenti finali lo strumento per monitorare e controllare il loro utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o

volume. Tale strumento deve includere:

a) per i servizi con schede ricaricabili e i servizi con abbonamento, l'accesso gratuito a informazioni tempestive sul consumo del servizio;

b) per i servizi con abbonamento, la possibilità di fissare gratuitamente un limite finanziario predefinito per il loro utilizzo, di richiedere la comunicazione dell'avvenuto raggiungimento di una percentuale predefinita di tale limite e del limite stesso, la procedura da seguire per proseguire l'utilizzo una volta superato il limite e i piani tariffari applicabili;

c) fatture dettagliate su un supporto durevole.

2. Il BEREC definisce orientamenti per l'applicazione del paragrafo 1.

Dopo aver raggiunto il limite finanziario gli utenti finali continuano a poter ricevere chiamate e SMS e ad avere accesso gratuito ai numeri verdi e ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza "112" fino alla fine del periodo di fatturazione concordato."

Emendamento 194

Proposta di regolamento

(187) Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

2) gli articoli 20, 21, 22 e 30 sono soppressi.

Emendamento

2) l'articolo 22 è soppresso.

Emendamento 195

(188) Proposta di regolamento

(189) Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26

"1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo "112" e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri, in consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, i servizi di emergenza e i fornitori, provvedono affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112" ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.

2 bis) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo "112" e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti di reti private di comunicazione elettronica possano chiamare gratuitamente i servizi di emergenza o, se del caso, i servizi di emergenza interni utilizzando il numero di emergenza unico europeo "112" e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri, in consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, i servizi di emergenza e i fornitori, provvedono affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112" ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.

La Commissione, in consultazione con le autorità competenti, adotta una raccomandazione sugli indicatori di prestazione per gli Stati membri. La Commissione presenta al Parlamento

europo e al Consiglio una relazione sull'efficacia dell'applicazione del numero di emergenza europeo "112" e sul funzionamento degli indicatori di prestazione entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni due anni.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità. Ciò si applica altresì per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112". Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Le autorità di regolamentazione competenti **definiscono** i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità. Ciò si applica altresì per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112". Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. **La Commissione provvede affinché** le autorità di regolamentazione competenti **definiscano** i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante **conformemente al paragrafo 7 e tenendo nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC.**

Entro (6 mesi dal TERMINE PER L'APPLICAZIONE), il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, definisce gli orientamenti sui criteri relativi all'accuratezza e all'affidabilità dell'informazione di localizzazione del chiamante fornita ai servizi di emergenza. Tali orientamenti tengono conto della

possibilità di utilizzare un terminale mobile dotato di un dispositivo GNSS di terminali mobili al fine di migliorare l'accuratezza e l'affidabilità dell'informazione di localizzazione delle chiamate al "112".

6. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.

6. Gli Stati membri *e la Commissione* provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro. ***La Commissione sostiene e integra l'azione degli Stati membri.***

7. ***Onde*** assicurare un accesso efficace ai servizi del "112" negli Stati membri, ***la*** Commissione, previa consultazione del BEREC, ***può*** adottare ***misure tecniche di attuazione***. L'adozione di ***queste ultime***, tuttavia, non pregiudica né incide in alcun modo sull'organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.

7. ***Al fine di*** assicurare un accesso efficace ai servizi del "112" negli Stati membri, ***dovrebbe essere delegato alla*** Commissione, previa consultazione del BEREC, ***il potere di adottare atti conformemente all'articolo 37 bis riguardo ai criteri di localizzazione del chiamante e agli indicatori chiave di prestazione relativi all'accesso al "112"***. L'adozione di ***questi atti***, tuttavia, non pregiudica né incide in alcun modo sull'organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.

7 bis. La Commissione provvede affinché sia mantenuta una banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza europei, per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro."

Emendamento 196

(190) Proposta di regolamento

(191) Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 26 bis

Sistema di comunicazione "112 inverso" dell'UE

Non oltre [1 anno dopo il termine di recepimento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di istituire, utilizzando le reti di comunicazione elettronica esistenti, un sistema di comunicazione "112 inverso" dell'UE esteso a tutto il territorio dell'Unione, universale, multilingue, accessibile, semplice ed efficace, per allertare i cittadini in caso di gravi emergenze o calamità imminenti o in corso.

La Commissione consulta il BEREC e i servizi di protezione civile, ed esamina le norme e le specifiche necessarie per l'istituzione del sistema di cui al comma 1. Nell'elaborare tale relazione, la Commissione tiene conto dei sistemi "112" nazionali e regionali esistenti, nel rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa."

Emendamento 197

(192) Proposta di regolamento

(193) Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30

Testo in vigore

Emendamento

2 quater) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché

"1. Gli Stati membri provvedono affinché

tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente **dall'impresa fornitrice del servizio**, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione tra operatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi da parte degli abbonati.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. **In ogni caso, gli abbonati** che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a **una nuova impresa ottengono** l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo.

Fatto salvo il primo comma, le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto **delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità** di assicurare **all'abbonato** la continuità del servizio. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non può superare un giorno lavorativo. **Le autorità nazionali competenti prendono anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela degli abbonati durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore** contro la loro volontà.

tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente **dal fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico che offre il servizio**, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione tra operatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi da parte degli abbonati.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. **Per gli utenti finali** che abbiano concluso un accordo di trasferimento del proprio numero a **un nuovo fornitore**, l'attivazione del numero in questione **avviene** entro un giorno lavorativo.

Fatto salvo il primo comma, le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globale **del trasferimento e** della portabilità del numero, tenendo conto **degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 4 ter. Esse tengono conto della necessità di tutelare gli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento, di garantire l'efficienza di tali operazioni per l'utente finale**, di assicurare **all'utente finale** la continuità del servizio **e di garantire che le operazioni di trasferimento non siano dannose per la concorrenza**. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non può superare un giorno lavorativo. **Gli utenti finali non vengono trasferiti ad altri fornitori** contro la loro

Gli Stati membri provvedono affinché siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.

volontà.

Gli Stati membri provvedono affinché siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero, ***di mancata fornitura tempestiva delle informazioni necessarie per il trasferimento*** o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.

4 bis. Il fornitore ricevente di comunicazioni elettroniche al pubblico conduce le operazioni di trasferimento e di portabilità. Gli utenti finali ricevono informazioni adeguate sul passaggio al nuovo fornitore, prima e durante le operazioni di trasferimento, nonché immediatamente dopo la sua conclusione.

4 ter. Il BEREC definisce gli orientamenti relativi a tutte le modalità e le procedure delle operazioni di trasferimento e di portabilità, in particolare le responsabilità del fornitore ricevente e del fornitore cedente nelle operazioni di trasferimento e di portabilità, le informazioni da fornire ai consumatori durante tali operazioni, la tempestiva cessazione di un contratto esistente, il rimborso di eventuali pagamenti effettuati anticipatamente e servizi efficaci di inoltra della posta elettronica.

4 quater. Qualora un pacchetto di servizi offerto ai consumatori comprenda almeno una connessione a una rete di comunicazione elettronica o un servizio di comunicazione elettronica, le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli elementi del pacchetto.";

5. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non impongano un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le imprese offrano agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi.

6. Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto, gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi."

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies) all'articolo 34 è aggiunto il seguente paragrafo:

"1 bis. Le procedure extragiudiziali istituite ai sensi del paragrafo 1 si applicano anche alle controversie relative a contratti tra consumatori, o altri utenti finali nella misura in cui dette procedure extragiudiziali sono anche a loro disposizione, e fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico stabiliti in un altro Stato membro. Nel caso di controversie che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2013/11/UE*, si applicano le disposizioni di tale direttiva.

**** Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63)."***

Emendamento 199

(194) Proposta di regolamento

(195) Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 sexies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies) è inserito il seguente articolo 37 bis:

"Articolo 37 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ...*.*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 26 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

** GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento"*

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 septies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Allegato II – punto 1

Testo in vigore

"1. Nome *e* indirizzo dell'impresa o delle imprese

Il nome e l'indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico."

Emendamento

2 septies) all'allegato II, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nome, indirizzo *e informazioni di contatto* dell'impresa o delle imprese

Il nome e l'indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.";

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 octies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Allegato II – punto 2.2

Testo in vigore

"2.2. **Le tariffe generali, con l'indicazione dei servizi forniti e di ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.**"

Emendamento

2 octies) all'allegato II, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

"2.2. **Per ciascun piano tariffario, i servizi forniti e i pertinenti parametri di qualità del servizio, i piani tariffari applicabili e, per ciascuno di tali piani tariffari, i tipi di servizi forniti, compresi i volumi delle comunicazioni, e i costi applicabili (accesso, utenza, manutenzione ed eventuali costi supplementari), nonché i costi relativi alle apparecchiature terminali.**"

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 nonies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Allegato II – punto 2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 nonies) all'allegato II, è aggiunto il seguente punto:

"2.2.bis. Informazioni aggiuntive sui servizi di accesso a internet, ove offerti, comprese, in particolare, le informazioni sulle tariffe dei dati, le velocità di caricamento e scaricamento ed eventuali restrizioni della velocità applicabili, la possibilità di monitorare i livelli di consumo, qualsiasi procedura di gestione del traffico applicabile e il relativo impatto sulla qualità del servizio, la vita privata degli utenti finali e la tutela dei dati personali.";

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – punto 2 decies (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Allegato II – punto 2.5

Testo in vigore

Emendamento

"2.5. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata minima del contratto, **alla cessazione** del contratto **e** alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti."

2 decies) all'allegato II, il punto 2.5 è sostituito dal seguente:

"2.5. **Clausole e** condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata minima del contratto, **alle condizioni e ai costi di un'eventuale risoluzione anticipata** del contratto, alle procedure e **ai** costi diretti legati **al**

trasferimento e alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti, nonché agli accordi di indennizzo in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore."

Emendamento 204

Proposta di regolamento (196) Articolo 37 – punto 1

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il terzo comma seguente:

soppresso

"Il presente regolamento si applica ai servizi di roaming erogati nell'Unione agli utenti finali il cui fornitore nazionale è un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico in uno Stato membro."

Emendamento 205

Proposta di regolamento (197) Articolo 37 – punto 2

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) all'articolo 2, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera r):

soppresso

r) "accordo di roaming bilaterale o multilaterale", uno o più accordi commerciali o tecnici tra i fornitori di roaming che consentono l'estensione virtuale della copertura della rete d'origine e la fornitura durevole, da parte di ciascun fornitore di roaming di servizi

di roaming al dettaglio regolamentati allo stesso livello di prezzo dei rispettivi servizi di comunicazioni mobili nazionali."

Emendamento 206

Proposta di regolamento

(198) Articolo 37 – punto 3

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

3) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

soppresso

"7. Il presente articolo non si applica ai fornitori di roaming che forniscono servizi di roaming al dettaglio regolamentati conformemente all'articolo 4 bis."

Emendamento 207

Proposta di regolamento

(199) Articolo 37 – punto 4

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4) È inserito il seguente articolo 4 bis:

soppresso

Articolo 4 bis

[...]

Emendamento 208

Proposta di regolamento

(200) Articolo 37 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 6 bis

Abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio

A decorrere dal 15 dicembre 2015, i fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo rispetto alle tariffe relative ai servizi di comunicazione mobile a livello nazionale nei confronti dei clienti in roaming in tutti gli Stati membri per l'invio e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l'invio di SMS/MMS in roaming regolamentati o per l'utilizzo dei servizi di dati in roaming regolamentati, e non applicano alcuna tariffa generale per consentire l'utilizzo all'estero di apparecchiature terminali o servizi.

Articolo 6 ter

Utilizzo corretto

1. In deroga all'articolo 6 bis e al fine di prevenire un utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al dettaglio, i fornitori di roaming possono applicare una "clausola di utilizzo corretto" al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati prestati a tariffe pari a quelle nazionali applicabili, sulla base di criteri di utilizzo corretto. Tali criteri sono applicati in modo da permettere ai consumatori, quando viaggiano regolarmente in altri paesi dell'Unione, di riprodurre con fiducia il tipico modello di consumo interno associato ai rispettivi pacchetti al dettaglio nazionali.

2. Conformemente all'articolo 20 della direttiva 2002/22/CE, i fornitori di roaming pubblicano e includono nei contratti informazioni dettagliate e

quantificate sulle modalità di applicazione dei criteri di utilizzo corretto, con riferimento ai principali parametri tariffari, al volume o ad altri parametri del pacchetto al dettaglio in questione.

3. Entro il 31 dicembre 2014 il BEREC elabora, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, orientamenti generali per l'applicazione di criteri di utilizzo corretto nei contratti al dettaglio offerti dai fornitori di roaming. Il BEREC tiene conto, in particolare, dell'evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri, del grado di convergenza dei livelli tariffari nazionali all'interno dell'Unione, di eventuali effetti visibili del roaming alle tariffe dei servizi nazionali sull'andamento delle stesse, e dell'andamento delle effettive tariffe di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming. Inoltre, gli orientamenti del BEREC possono anche tenere conto di importanti variazioni oggettive tra gli Stati membri o tra fornitori di roaming relative a fattori quali i livelli tariffari nazionali, i volumi tipici inclusi nei pacchetti al dettaglio o il periodo medio durante il quale i clienti viaggiano all'interno dell'Unione.

4. Al fine di garantire che l'applicazione dei criteri di utilizzo corretto avvenga in modo coerente e simultaneo in tutta l'Unione, la Commissione adotta entro il 30 giugno 2015 norme dettagliate sull'applicazione dei criteri di utilizzo corretto mediante atti di esecuzione e in base agli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 3.

5. La competente autorità nazionale di regolamentazione sorveglia e controlla attentamente l'applicazione dei criteri di utilizzo corretto come stabilito dall'atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 4, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti generali del BEREC, i pertinenti fattori oggettivi specifici al rispettivo Stato membro e le variazioni oggettive importanti tra fornitori di roaming, e garantisce che non

vengano applicate condizioni irragionevoli.

6. Le tariffe al dettaglio per i servizi con eurotariffa stabilite agli articoli 8, 10 e 13 del presente regolamento si applicano ai servizi in roaming regolamentati eccedenti il limite di utilizzo corretto applicato conformemente all'articolo 6 ter."

Emendamento 209

Proposta di regolamento

(201) Articolo 37 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° luglio **2013** l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per un'eurotariffa per chiamate vocali che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera **0,24** EUR al minuto per le chiamate in uscita o **0,07** EUR al minuto per le chiamate in entrata. La tariffa massima al dettaglio per le chiamate in uscita diminuisce a 0,19 EUR il 1° luglio 2014. **A partire dal 1° luglio 2014 i fornitori di roaming non addebitano alcun costo ai propri clienti in roaming per le chiamate in entrata, fatte salve le disposizioni adottate per prevenire l'uso fraudolento o anomalo. Fatto salvo l'articolo 19, tali tariffe massime al dettaglio per l'eurotariffa per chiamate vocali rimangono valide fino al 30 giugno 2017.**

Emendamento

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° luglio **2012** l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per un'eurotariffa per chiamate vocali che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera **0,29** EUR al minuto per le chiamate in uscita o **0,08** EUR al minuto per le chiamate in entrata. La tariffa massima al dettaglio per le chiamate in uscita diminuisce a **0,24 EUR il 1° luglio 2013 e a 0,19 EUR il 1° luglio 2014 e la tariffa massima al dettaglio** per le chiamate in entrata **diminuisce a 0,07 EUR il 1° luglio 2013 e a 0,05 EUR il 1° luglio 2014. La validità delle tariffe massime applicabili a decorrere dal 1° luglio 2014 scade il 16 dicembre 2015, tranne che per le chiamate in roaming regolamentate eccedenti il limite di utilizzo corretto applicato conformemente all'articolo 6 ter."**

(<http://eur-lex.europa.eu/legal->

Emendamento 210

Proposta di regolamento

(202) Articolo 37 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 8

Testo della Commissione

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 211

Proposta di regolamento

(203) Articolo 37 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. A decorrere dal 1° luglio 2012, l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per un'eurotariffa SMS che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può variare per ogni SMS in roaming regolamentato, ma non è superiore a 0,09 EUR. Tale tariffa massima diminuisce a 0,08 EUR il 1° luglio 2013 e a 0,06 EUR il 1° luglio 2014 *e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissato a 0,06 EUR fino al 30 giugno 2017.*

Emendamento

5 bis) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

*"2. A decorrere dal 1° luglio 2012, l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) per un'eurotariffa SMS che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può variare per ogni SMS in roaming regolamentato, ma non è superiore a 0,09 EUR. Tale tariffa massima diminuisce a 0,08 EUR il 1° luglio 2013 e a 0,06 EUR il 1° luglio 2014. **La validità delle tariffe massime applicabili a decorrere dal 1° luglio 2014 scade il 16 dicembre 2015, tranne che per gli SMS in roaming regolamentati eccedenti il limite di utilizzo corretto applicato***

Emendamento 212

Proposta di regolamento

(204) Articolo 37 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. A decorrere dal 1° luglio 2012, l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) di un'eurotariffa per i dati che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati non supera 0,70 EUR per megabyte utilizzato. La tariffa massima al dettaglio per i dati utilizzati diminuisce a 0,45 EUR per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e a 0,20 EUR per megabyte utilizzato il 1° luglio 2014 *e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissato a 0,20 EUR per megabyte utilizzato fino al 30 giugno 2017.*

Emendamento

5 ter) all'articolo 13, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° luglio 2012, l'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) di un'eurotariffa per i dati che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati non supera 0,70 EUR per megabyte utilizzato. La tariffa massima al dettaglio per i dati utilizzati diminuisce a 0,45 EUR per megabyte utilizzato il 1° luglio 2013 e a 0,20 EUR per megabyte utilizzato il 1° luglio 2014. La validità delle tariffe massime applicabili a decorrere dal 1° luglio 2014 scade il 16 dicembre 2015, tranne che per i servizi di dati in roaming regolamentati eccedenti il limite di utilizzo corretto applicato conformemente all'articolo 6 ter."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=IT>)

Emendamento 213

Proposta di regolamento

(205) Articolo 37 – punto 6

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 14

6) all'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

soppresso

Emendamento 214

Proposta di regolamento

(206) Articolo 37 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 14

Testo in vigore

Emendamento

6 bis) l'articolo 14 è soppresso e sostituito dal seguente a decorrere dal 15 dicembre 2015:

1. Onde avvertire i clienti in roaming del fatto che saranno loro applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata o all'invio di un SMS, ciascun fornitore di roaming, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, quando il cliente entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli sono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate e l'invio di SMS nello Stato membro visitato.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime (nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente) che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per:

a) effettuare chiamate in roaming regolamentate all'interno dello Stato membro visitato e verso lo Stato membro

"1. Onde avvertire i clienti in roaming del fatto che saranno loro applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata o all'invio di un SMS, ciascun fornitore di roaming, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, quando il cliente entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli sono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate e l'invio di SMS nello Stato membro visitato.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime (nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente) che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per:

a) effettuare chiamate in roaming regolamentate all'interno dello Stato membro visitato e verso lo Stato membro

del suo fornitore nazionale, nonché per ricevere chiamate in roaming regolamentate; e

b) inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato.

Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più dettagliate, nonché informazioni sulla possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112.

Con ciascun messaggio il cliente ha la possibilità di informare il fornitore di roaming, gratuitamente e in modo agevole, che non desidera il servizio messaggi automatico. Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.

Il fornitore di roaming fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma.

Il primo, secondo, quarto e quinto comma si applicano anche ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e prestati da un fornitore di roaming.

2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nell'Unione, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili nella rete ospitante alle chiamate vocali e agli SMS, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare o l'invio di un SMS a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore di roaming. Gli obblighi di cui al paragrafo 1

del suo fornitore nazionale, nonché per ricevere chiamate in roaming regolamentate; e

b) inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato.

Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più dettagliate, nonché informazioni sulla possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112.

Con ciascun messaggio il cliente ha la possibilità di informare il fornitore di roaming, gratuitamente e in modo agevole, che non desidera il servizio messaggi automatico. Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di roaming di ripristinare tale servizio.

Il fornitore di roaming fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma.

2. In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nell'Unione, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili nella rete ospitante alle chiamate vocali e agli SMS, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare o l'invio di un SMS a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore di roaming. Gli obblighi di cui al paragrafo 1

non si applicano alle apparecchiature che non supportano la funzionalità SMS.

3. I fornitori di roaming forniscono a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull'eurotariffa per chiamate vocali e sull'eurotariffa SMS, al momento della sottoscrizione dell'abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse.

I fornitori di roaming adottano le misure necessarie a garantire che tutti i clienti in roaming siano al corrente della disponibilità dell'eurotariffa per chiamate vocali e dell'eurotariffa SMS. In particolare, essi comunicano, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in roaming le condizioni relative all'eurotariffa per chiamate vocali e le condizioni relative all'eurotariffa SMS. Successivamente essi inviano, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un'altra tariffa.

Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire ai clienti di stabilire se sia o meno vantaggioso per loro passare ad un'eurotariffa.

4. I fornitori di roaming mettono a disposizione dei propri clienti informazioni sulle modalità per evitare il roaming involontario nelle regioni frontaliere. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro d'origine.

non si applicano alle apparecchiature che non supportano la funzionalità SMS.

4. I fornitori di roaming mettono a disposizione dei propri clienti informazioni sulle modalità per evitare il roaming involontario nelle regioni frontaliere. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro d'origine.

4 bis. Il presente articolo si applica anche ai servizi di chiamata e di SMS/MMS in roaming usati dai clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e prestati da un fornitore di roaming.

A decorrere dal 15 dicembre 2015, il presente articolo si applica anche quando il consumo di chiamate e SMS/MMS in

roaming alla tariffa applicabile ai servizi nazionali è limitato con riferimento a un criterio di utilizzo corretto in conformità dell'articolo 6 ter e quando il consumo ha raggiunto il limite di utilizzo corretto."

Emendamento 215

Proposta di regolamento

(207) Articolo 37 – punto 7

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 15

Testo della Commissione

7) all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

Emendamento

soppresso

Emendamento 216

Proposta di regolamento

(208) Articolo 37 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 15

Testo in vigore

Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per servizi di dati in roaming al dettaglio

1. I fornitori di roaming provvedono affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all'uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai

Emendamento

7 bis) l'articolo 15 è soppresso e sostituito dal seguente a decorrere dal 15 dicembre 2015:

"Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per servizi di dati in roaming al dettaglio

1. I fornitori di roaming provvedono affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all'uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai

servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

Se del caso, i fornitori di roaming informano i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatici e incontrollati di dati in roaming. I fornitori di roaming notificano inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in modo chiaro e facilmente comprensibile, le modalità per disattivare tali connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming.

2. Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che quest'ultimo sta utilizzando servizi di roaming e fornisce informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe (nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente), espresse in prezzo per megabyte, applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono inviate all'apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di

servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

Se del caso, i fornitori di roaming informano i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatici e incontrollati di dati in roaming. I fornitori di roaming notificano inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in modo chiaro e facilmente comprensibile, le modalità per disattivare tali connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming.

2. Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che quest'ultimo sta utilizzando servizi di roaming e fornisce informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe (nella valuta della fattura d'origine emessa dal fornitore nazionale del cliente), espresse in prezzo per megabyte, applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono inviate all'apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, un messaggio di posta elettronica o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore di

roaming di ripristinare tale servizio.

3. Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo, esclusi gli MMS fatturati per unità, non possa superare un determinato limite finanziario.

A tal fine, il fornitore di roaming mette a disposizione uno o più limiti finanziari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi di volume corrispondenti. Uno di tali limiti (limite finanziario standard) si avvicina, ma non supera, l'importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).

In alternativa, il fornitore di roaming può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi finanziari corrispondenti. Uno di tali limiti (limite standard di volume) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).

Inoltre, il fornitore di roaming può offrire ai propri clienti in roaming altri limiti con limiti finanziari massimi mensili differenti, ossia superiori o inferiori.

I limiti standard di cui al secondo e al terzo comma si applicano a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso.

Ciascun fornitore di roaming provvede inoltre affinché sia inviata un'adeguata notifica all'apparecchiatura mobile del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, quando i servizi di dati in roaming hanno raggiunto

roaming di ripristinare tale servizio.

3. Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo, esclusi gli MMS fatturati per unità, non possa superare un determinato limite finanziario.

A tal fine, il fornitore di roaming mette a disposizione uno o più limiti finanziari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi di volume corrispondenti. Uno di tali limiti (limite finanziario standard) si avvicina, ma non supera, l'importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).

In alternativa, il fornitore di roaming può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi finanziari corrispondenti. Uno di tali limiti (limite standard di volume) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).

Inoltre, il fornitore di roaming può offrire ai propri clienti in roaming altri limiti con limiti finanziari massimi mensili differenti, ossia superiori o inferiori.

I limiti standard di cui al secondo e al terzo comma si applicano a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso.

Ciascun fornitore di roaming provvede inoltre affinché sia inviata un'adeguata notifica all'apparecchiatura mobile del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, quando i servizi di dati in roaming hanno raggiunto

l'80 % del limite finanziario o di volume concordato. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l'invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l'erogazione del servizio.

Qualora il limite finanziario o di volume fosse altrimenti superato, è inviata una notifica sull'apparecchiatura del cliente in roaming. Tale notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da consumare. In caso di mancata risposta del cliente in roaming nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore di roaming cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi.

Se un cliente in roaming chiede di optare per un meccanismo di "limite finanziario o di volume" o di sopprimerlo, il cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni di altri elementi dell'abbonamento.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle apparecchiature di tipo da macchina a macchina che utilizzano la trasmissione dati in roaming.

5. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel proprio Stato membro d'origine. Ciò comprende le informazioni ai clienti sulle modalità per evitare roaming accidentali nelle regioni frontaliere.

6. Il presente articolo, ad eccezione del paragrafo 5, e alle condizioni di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo, si applica anche ai servizi di dati in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori

l'80 % del limite finanziario o di volume concordato. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l'invio di tali notifiche e di chiedere al fornitore, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l'erogazione del servizio.

Qualora il limite finanziario o di volume fosse altrimenti superato, è inviata una notifica sull'apparecchiatura del cliente in roaming. Tale notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da consumare. In caso di mancata risposta del cliente in roaming nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore di roaming cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest'ultimo non richieda di continuare o rinnovare l'erogazione di tali servizi.

Se un cliente in roaming chiede di optare per un meccanismo di "limite finanziario o di volume" o di sopprimerlo, il cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni di altri elementi dell'abbonamento.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle apparecchiature di tipo da macchina a macchina che utilizzano la trasmissione dati in roaming.

5. I fornitori di roaming adottano misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel proprio Stato membro d'origine. Ciò comprende le informazioni ai clienti sulle modalità per evitare roaming accidentali nelle regioni frontaliere.

6. Il presente articolo si applica anche quando il consumo di servizi di dati in roaming alla tariffa applicabile ai servizi nazionali è limitato con riferimento a un criterio di utilizzo corretto in conformità dell'articolo 6 ter e quando il consumo ha

dell'Unione e prestati da un fornitore di roaming.

raggiunto il limite di utilizzo corretto.

Si applica altresì ai servizi di dati in roaming usati dai clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell'Unione e prestati da un fornitore di roaming.

Qualora il cliente opti per il servizio di cui al paragrafo 3, primo comma, i requisiti previsti al paragrafo 3 non si applicano se l'operatore della rete ospitante nel paese visitato al di fuori dell'Unione non consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l'utilizzazione dei propri clienti.

In tal caso, all'ingresso in tale paese il cliente è informato tramite SMS, senza indebito ritardo e gratuitamente, che non sono disponibili informazioni sul consumo accumulato e che non è garantito il non superamento di un determinato limite finanziario."

Emendamento 217

**Proposta di regolamento
(209) Articolo 37 – punto 8
Regolamento (UE) n. 531/2012**

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

8) l'articolo 19 è così modificato:

soppresso

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi entro il 31 dicembre 2016."

ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) la misura in cui l'attuazione delle

misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 e del sistema alternativo previsti all'articolo 4 bis ha prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming, tanto che non vi sia alcuna differenza effettiva tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali;"

iii) è inserita la seguente lettera i):

"i) la misura in cui l'applicazione da parte dei fornitori di roaming della tariffa applicabile ai servizi nazionali sia ai servizi nazionali che ai servizi in roaming regolamentati all'interno dell'Unione europea incide visibilmente sull'andamento dei prezzi al dettaglio nazionali."

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Se dalla relazione emerge che le opzioni tariffarie che prevedono l'applicazione della tariffa per i servizi nazionali sia ai servizi nazionali che a quelli di roaming regolamentati, non vengono offerte per un uso ragionevole in tutti i pacchetti al dettaglio da almeno un fornitore di roaming in ciascuno Stato membro, o che le offerte di fornitori alternativi di roaming non mettono facilmente a disposizione dei consumatori in tutta l'Unione europea tariffe di roaming al dettaglio sostanzialmente equivalenti, la Commissione presenta, entro la stessa data, opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione e garantire che nel mercato interno non vi siano differenze tra le tariffe nazionali e quelle di roaming."

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) modificare la durata o ridurre il livello delle tariffe massime all'ingrosso previste agli articoli 7, 9 e 12, al fine di rafforzare le capacità di tutti i fornitori di roaming di mettere a disposizione nei rispettivi pacchetti al dettaglio opzioni tariffarie per un uso ragionevole in cui la tariffa per i servizi nazionali è applicata

sia ai servizi nazionali che a quelli di roaming regolamentati, come se questi ultimi fossero consumati sulla rete d'origine."

Emendamento 218

Proposta di regolamento

(210) Articolo 37 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 19

Testo in vigore

1. La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, ***previa consultazione pubblica***, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ***entro il 30 giugno 2016***. ***La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nel far ciò, la Commissione esamina, tra l'altro:***

a) se la concorrenza ha raggiunto un livello sufficiente per giustificare la scadenza delle tariffe massime al dettaglio;

b) se la concorrenza sarà sufficiente per l'eliminazione delle tariffe massime all'ingrosso;

Emendamento

8 bis) l'articolo 19 è soppresso e sostituito dal seguente:

"1. La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ***in conformità dei paragrafi da 2 a 6***.

2. Entro il 30 giugno 2015 e previa consultazione pubblica, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità o meno di modificare la durata o di rivedere le tariffe massime all'ingrosso previste agli articoli 7, 9 e 12 o di prevedere altri provvedimenti per far fronte ai problemi del mercato all'ingrosso, anche per quanto riguarda le tariffe di terminazione applicabili al roaming. Entro il 31 dicembre 2014 e previa consultazione pubblica, il BEREC definisce gli orientamenti relativi alle misure messe in atto per prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo ai fini dell'articolo 6 bis.

3. La Commissione, entro il 30 giugno 2016 e previa consultazione pubblica, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito, tra l'altro:

c) l'evoluzione e le tendenze previste per il futuro dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai clienti in roaming di servizi di chiamata vocale, di SMS e di trasmissione di dati rispetto alle tariffe dei servizi di comunicazioni mobili a livello nazionale nei vari Stati membri, distinguendo tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, nonché la qualità e la velocità dei servizi in questione;

d) la disponibilità e alla qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, segnatamente alla luce dell'evoluzione tecnologica;

e) la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di effettive riduzioni delle tariffe dei servizi di roaming, la gamma delle tariffe e dei prodotti a disposizione dei consumatori con diverse abitudini di chiamata e la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali, inclusa la disponibilità di offerte che prevedono una tariffa unica per i servizi nazionali e di roaming;

f) il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all'ingrosso, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;

g) la misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 ha prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming, ***tanto che la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali si è avvicinata a zero;***

h) la misura in cui il livello delle tariffe massime all'ingrosso e al dettaglio ha fornito adeguate salvaguardie contro

a) alla disponibilità e alla qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un'alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming, segnatamente alla luce dell'evoluzione tecnologica;

b) al livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all'ingrosso, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori;

c) alla misura in cui l'attuazione delle misure strutturali previste agli articoli 3 e 4 ha prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming.

La Commissione valuta, in particolare, se è necessario stabilire misure tecniche e strutturali aggiuntive o modificare le misure strutturali.

4. Se dalla relazione di cui al paragrafo 2 emerge che non sussistono condizioni eque tra i fornitori di roaming e che è

prezzi eccessivi per i consumatori, pur consentendo lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming.

2. Se dalla relazione emerge che le misure strutturali previste dal presente regolamento non sono state sufficienti a promuovere la concorrenza sul mercato interno dei servizi di roaming a beneficio di tutti i consumatori europei, *o che la differenza tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali non si è avvicinata a zero, la Commissione presenta opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione e realizzare così un mercato interno delle comunicazioni mobili, in definitiva senza distinzioni tra tariffe nazionali e tariffe di roaming. La Commissione valuta, in particolare, la necessità di:*

- a) stabilire misure tecniche e strutturali aggiuntive;*
- b) modificare le misure strutturali;*
- c) prorogare la durata ed eventualmente rivedere il livello delle tariffe massime al dettaglio previste agli articoli 8, 10 e 13;*
- d) modificare la durata o rivedere il livello delle tariffe massime all'ingrosso previste agli articoli 7, 9 e 12;*
- e) introdurre eventuali altri requisiti necessari, ivi compresa la non differenziazione delle tariffe di roaming e delle tariffe nazionali.*

3. Inoltre, ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni relazione reca una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura

conseguentemente necessario modificare la durata o ridurre le tariffe massime all'ingrosso o prevedere altri provvedimenti per far fronte ai problemi del mercato all'ingrosso, anche mediante una considerevole riduzione delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili applicabili al roaming in tutta l'Unione, la Commissione, previa consultazione del BEREC, presenta opportune proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione entro il 30 giugno 2015.

Se dalla relazione *di cui al paragrafo 3* emerge che le misure strutturali previste dal presente regolamento non sono state sufficienti a promuovere la concorrenza sul mercato interno dei servizi di roaming a beneficio di tutti i consumatori europei, la Commissione presenta opportune proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per porre rimedio alla situazione. *In entrambe le relazioni, le proposte a favore di misure adeguate sono presentate contestualmente alle relazioni.*

5. Inoltre, ogni due anni dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni relazione reca una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura

dei servizi di roaming nell'Unione, nonché una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, **anche rispetto alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2.**

4. Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l'anno. La Commissione rende pubblici tali dati.

Il BEREC raccoglie altresì annualmente dalle autorità nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilità delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.

dei servizi di roaming nell'Unione, nonché una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, anche rispetto alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

6. Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming. Tali dati sono trasmessi alla Commissione almeno due volte l'anno. La Commissione rende pubblici tali dati.

Il BEREC raccoglie altresì annualmente dalle autorità nazionali di regolamentazione informazioni sulla trasparenza e la comparabilità delle diverse tariffe proposte dagli operatori ai propri clienti. La Commissione rende pubblici tali dati e tali conclusioni.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

(211) Articolo 38 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1211/2009

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere m bis) e m ter):

"m bis) ricevere le notifiche trasmesse ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2002/20/CE, tenere un inventario di tali notifiche e informare le autorità nazionali di regolamentazione interessate circa le notifiche ricevute;

m ter) presentare pareri sulle misure che le autorità nazionali di regolamentazione intendono adottare a norma dell'articolo 10, paragrafi 5 e 6, della direttiva

Emendamento 220

Proposta di regolamento

(212) Articolo 38 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1211/2009

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter) all'articolo 3, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera n bis):

"n bis) sostenere lo sviluppo delle politiche e della normativa dell'Unione nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche presentando pareri alla Commissione per quanto riguarda qualsiasi iniziativa prevista."

Emendamento 221

Proposta di regolamento

(213) Articolo 38 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1211/2009

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

2) All'articolo 4, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.

soppresso

Emendamento 222

Proposta di regolamento

(214) Articolo 38 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1211/2009

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3) È inserito il seguente articolo 4 bis: *soppresso*
[...]

Emendamento 223

Proposta di regolamento

(215) Articolo 38 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1211/2009

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

4) L'articolo 6 è così modificato: *soppresso*
[...]

Emendamento 224

Proposta di regolamento

(216) Articolo 38 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1211/2009

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

5) L'articolo 7 è così modificato: *soppresso*
[...]

Emendamento 225

Proposta di regolamento

(217) Articolo 38 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1211/2009

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

**6) All'articolo 8, i paragrafi da 2 a 4 sono
sostituiti dai seguenti:**

soppresso

[...]

Emendamento 226

Proposta di regolamento

(218) Articolo 38 – punto 7

Regolamento (UE) n. 1211/2009

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

**7) All'articolo 9, il paragrafo 2, è
sostituito dal seguente:**

soppresso

[...]

Emendamento 227

Proposta di regolamento

(219) Articolo 38 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1211/2009

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

8) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

soppresso

[...]

Emendamento 228

Proposta di regolamento

(220) Articolo 38 – punto 9

Regolamento (UE) n. 1211/2009

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9) È inserito il seguente articolo 10 bis:

soppresso

[...]

Emendamento 229

Proposta di regolamento

(221) Articolo 39 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, *a scadenze regolari, relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa entro il 1° luglio 2018. Le relazioni successive sono trasmesse ogni quattro anni. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento e relative all'allineamento di altri strumenti giuridici tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione. Le relazioni sono pubblicate.*

La Commissione *effettua una valutazione e un riesame generali dell'intero quadro normativo per le reti di comunicazione elettronica e, entro il 30 giugno 2016, trasmette una relazione corredata di proposte adeguate* al Parlamento europeo e al Consiglio *al fine di dare il tempo al legislatore di analizzare e discutere le proposte in modo adeguato.*

Il riesame si basa su un'esauriente consultazione pubblica e su valutazioni ex-post dell'impatto del quadro normativo a partire dal 2009, nonché su un'esauriente valutazione ex-ante dell'impatto previsto delle opzioni che scaturiscono dal riesame.

Gli obiettivi principali del riesame includono:

i) garantire che i servizi sostenibili siano soggetti alle medesime norme, tenuto conto della definizione di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, ai fini di una regolamentazione equivalente e coerente dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi ad essi sostituibili, anche per quanto riguarda l'accesso, tutti gli aspetti

della tutela dei consumatori, tra cui la portabilità, e la protezione della vita privata e dei dati;

ii) garantire che i consumatori godano di un elevato livello di tutela e operino scelte più informate mediante una maggiore trasparenza e l'accesso a informazioni chiare ed esaustive, anche sulla velocità di fornitura dei dati e sulla copertura della rete mobile;

iii) assicurare che gli utenti di servizi digitali siano in grado di controllare la loro vita digitale e i loro dati digitali eliminando gli ostacoli al cambiamento di sistema operativo senza perdere le applicazioni e i dati;

iv) promuovere ulteriormente una concorrenza effettiva e sostenibile;

v) creare un quadro stabile e sostenibile per gli investimenti;

vi) garantire un'applicazione armonizzata, coerente ed efficace;

vii) agevolare lo sviluppo di fornitori paneuropei e la fornitura di servizi commerciali transfrontalieri;

viii) assicurare che il quadro normativo sia adatto all'era digitale e offra un ecosistema di Internet che sostenga l'intera economia;

ix) aumentare la fiducia degli utenti nel mercato interno delle comunicazioni elettroniche, anche adottando misure per attuare il futuro quadro normativo per la protezione dei dati personali e misure volte ad aumentare la sicurezza delle comunicazioni elettroniche nel mercato interno.

Il riesame include tra l'altro:

i) l'obbligo di servizio universale, compreso il riesame della necessità di prevedere l'obbligo aggiuntivo di offrire l'accesso a Internet a banda larga a un prezzo congruo;

ii) la competenza delle autorità nazionali di regolamentazione in tutti gli ambiti, inclusi lo spettro, oggetto del quadro; i

poteri conferiti alle autorità nazionali di regolamentazione negli Stati membri e la portata dell'obbligo di indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione;

iii) la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali per la concorrenza;

iv) gli obblighi simmetrici legati all'accesso alla rete;

v) le norme in materia di effetto leva e di dominio congiunto;

vi) i processi di revisione del mercato;

vii) l'impatto dei servizi sostituibili ai servizi di comunicazione elettronica, inclusi i casi in cui sarebbero necessari alcuni chiarimenti quanto alla portata della neutralità tecnologica del quadro normativo, nonché sulla dicotomia fra servizi della "società dell'informazione" e delle "comunicazioni elettroniche";

viii) la necessità di abrogare la normativa superflua;

ix) la revoca della normativa a condizione che un'analisi di mercato abbia dimostrato che il mercato in questione è davvero competitivo ed esistono le modalità e gli strumenti per un il monitoraggio prolungato nel tempo;

x) l'esperienza per quanto attiene agli obblighi di non discriminazione e i rimedi;

xi) l'efficacia e il funzionamento delle procedure di cui agli articoli 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE;

xii) l'avvio di una procedura di cui all'articolo 7/7 bis nelle situazioni in cui la fase II della procedura non viene avviata a causa del ritiro da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione del proprio progetto di misura o in cui un'autorità nazionale di regolamentazione non propone un rimedio a un problema riconosciuto su un dato mercato;

xiii) l'efficacia e il funzionamento delle procedure di cui all'articolo 19 della

direttiva 2002/21/CE;

xiv) servizi e operatori transnazionali, tenuto conto della possibilità che la Commissione individui i mercati transnazionali a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE, concentrandosi sulla fornitura concorrenziale di servizi di comunicazione alle imprese dell'UE nonché sull'applicazione efficace e coerente di rimedi per le imprese in tutta l'UE;

xv) l'individuazione di mercati transnazionali, inizialmente almeno per quanto riguarda i servizi alle imprese; permettere ai fornitori di notificare al BEREC la loro intenzione di servire tali mercati e la supervisione, da parte del BEREC, dei prestatori di servizi che servono tali mercati;

xvi) la portata delle competenze del BEREC;

xvii) un'autorizzazione unica dell'UE e la struttura di vigilanza del quadro nel suo complesso;

xviii) gli input attivi e passivi;

xix) la raccomandazione sui mercati pertinenti;

xx) la regolamentazione delle apparecchiature, incluso l'abbinamento di apparecchiature e sistemi operativi;

xxi) l'attuazione efficace del numero di emergenza europeo "112", comprese in particolare le opportune misure per migliorare l'accuratezza e l'affidabilità dei criteri di localizzazione del chiamante;

xxii) la possibilità di istituire un sistema di comunicazione "112" inverso dell'UE;

xxiii) l'impatto di Internet quale infrastruttura fondamentale per svolgere una vasta gamma di attività economiche e sociali.

Emendamento 230

Proposta di regolamento
(222) Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 39 bis

Recepimento

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 34, 35 e 36, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.*
- 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento al presente regolamento o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.*
- 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dagli articoli 34, 35 e 36.*

Emendamento 231

Proposta di regolamento
(223) Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016.

soppresso

Emendamento 232

Proposta di regolamento
(224) Allegato I

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 233

**Proposta di regolamento
(225) Allegato II**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso